SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 29)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Riforma del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — La fine anticipata della VII legislatura ha lasciato, ancora una volta irrisolti i più gravi problemi del paese ed ancora una volta inattuata la Costituzione, che resta mera affermazione di principio, dal momento che le leggi fondamentali dello Stato, e, in particolare quelle che riguardano i codici penali, le leggi di pubblica sicurezza, gli ordinamenti dei corpi di polizia, l'ordinamento giudiziario, sono ancora quelle del ventennio fascista; semmai rivedute e corrette dalla legge Reale, dalle leggi emanate nel corso della VII legislatura, che ne hanno accentuato l'aspetto autocratico, antigarantista.

I ripetuti rinvii della emanazione del codice di procedura penale, peraltro già definitivamente predisposto dalla apposita commissione, i rinvii della riforma delle polizie, il mancato esame delle proposte di legge relative agli agenti di custodia, sui quali tutti sono pronti a spargere lacrime in occasione delle manifestazioni dei detenuti, la mancata riforma dell'ordinamento giudiziario sono atti significativi di una politica, che tende a privilegiare il momento repressivo col pretesto della situazione dell'ordine pubblico, quando solamente la risoluzione radicale delle cause che determinano la « crisi » della giustizia — lentezza dei processi, mancanza di strutture, legislazione costituzionalmente adeguata, stanziamenti di bilancio idonei — può condurre al ristabilimento dell'ordine.

Sono due concezioni evidentemente contrapposte l'una autocratica l'altra laica e libertaria, che, peraltro, appare di ferro, che ha sortito l'unico effetto di condurre il paese sull'orlo della guerra civile.

Ulteriori ritardi nell'adeguamento della legislazione ordinaria ai princìpi costituzionali appaiono inconcepibili; ed è per tale ragione che, sin dall'inizio della legislatura, proponiamo quei disegni di legge, che appaiono più significativi, riservandoci, nell'immediato di intervenire ove perdurasse l'ostruzionismo ormai ultratrentennale della maggioranza.

Onorevoli senatori, questo disegno di legge di riforma del codice di procedura penale è il risultato del lavoro governativo svolto in Italia a seguito della legge-delega del 3 aprile 1974, n. 108, della successiva legge 5 maggio 1976, n. 199, e 10 maggio 1977.

Questo nuovo codice di procedura penale rischia di essere nuovamente insabbiato. La nuova maggioranza che — almeno dal 20 giugno 1976 — di fatto dirige e control-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

la il Parlamento è infatti protesa ad una frenetica attività legislativa e di decretazione, nel senso dell'aggravamento delle norme dei codici fascisti e non in quello indicato dalla legge 3 aprile 1974.

Non siamo affatto sicuri della bontà di molte di queste norme che proponiamo alla attenzione ed al dibattito del Parlamento. Ma siamo sicuri della necessità che, a partire da esse, si avvii il processo parlamentare di approvazione di un nuovo codice di procedura penale.

Se questo gesto indurrà gli incerti ad approvare finalmente un nuovo codice di procedura penale, magari modificando il punto 85 dell'articolo 2 della legge delega, e portando da quattro mesi a un anno la data della sua entrata in vigore effettiva, eviteremo che anche questa riforma diventi decrepita come tante altre, prima di essere nata.

Sono infatti perfettamente consapevole che, se il Parlamento e i Governi non si preoccuperanno nel frattempo di prendere tutte le necessarie misure di bilancio e amministrative conseguenti, ancora una volta una ennesima riforma sarà vanificata e sabotata dai pratici sostenitori dell'« Ancien Régime », maggioritari finora.

Incorporiamo in questa relazione le osservazioni sul testo che una corrente della magistratura italiana ha elaborato e pubblicato in un libro edito in collaborazione con le edizioni *Book Store*, poichè saranno indubbiamente utili al nostro dibattito.

« Rocco incomincia a morire. A quasi cinquant'anni dalla approvazione, il codice di procedura penale sta per lasciare il posto al suo successore, il primo codice dell'Italia repubblicana. Sembra incredibile che tanto ci sia voluto (trenta anni dalla Costituzione) per ristrutturare il sistema processuale, un sistema da sempre indicato come fatiscente, protettore degli interessi dei potenti e vessatore verso gli emarginati. È soltanto un pezzo del sistema giuridico che viene meno, quello che più ha subìto modifiche, tagli, integrazioni, peggioramenti, miglioramenti, contromodifiche... Il codice di procedura penale è il termometro del livello repressivo del Paese: lo studio delle varie sovrapposizioni potrebbe dare uno spaccato della vita civile, del rispetto o del mancato rispetto delle garanzie di libertà dei cittadini.

Prima di vedere da vicino come sarà o piuttosto come potrà essere il nuovo codice — perchè questo che si pubblica è soltanto il progetto elaborato dalla Commissione scientifica del Ministero, sul quale potrà cadere la mano censoria del Ministro stesso o di suoi fidati collaboratori, e, dopo la sua, quella del Governo — conviene soffermarsi su alcune considerazioni.

Di un codice processuale nuovo si è parlato subito, all'indomani della caduta del fascismo. Ci sono stati progetti, qualche legge rammodernatrice per sgombrare le più drammatiche violazioni delle libertà. Ma ci sono voluti anni, decenni, prima che le più gravi violazioni fossero denunciate da alcuni giudici volenterosi alla Corte costituzionale, e questa ne dichiarasse l'illegittimità. Basti pensare al famigerato articolo 16, che subordinava il procedimento a carico degli agenti e funzionari di polizia all'autorizzazione del ministro, o il fermo, che poteva essere prorogato fino a 7 giorni in dispregio dell'articolo 13 della Costituzione e con le conseguenze "fisiche" anche troppo note per i fermati di allora. C'è stata una "novella" importante, nel 1955. Il codice, nella sostanza è rimasto il medesimo. Ed anche oggi, alla vigilia della sua approvazione, poco potrà cambiare se la riforma resterà isolata, se una legge organica non modificherà il processo minorile, se un nuovo ordinamento giudiziario non sarà costruito su basi democratiche, se nuove norme penali non prenderanno il posto di quelle contenute nell'altro codice Rocco, in cui reati di opinione, di aborto, l'impunità per i funzionari pubblici, l'impossibilità di intervento contro fatti gravissimi che attentano alla salute dei cittadini e alla loro sicurezza (intesa non nel senso del testo unico, di marca Rocco anch'esso) caratterizzano un sistema fondamentalmente fascista, il nostro, quello vigente.

Occorrerà cambiare la mentalità dei giudici, legati ormai più a prassi adottate con la connivenza dei difensori, piuttosto che a regole scritte, abituati alla complicità con

il pubblico ministero, personaggio ambiguo che, destinato a tutelare più l'obiettività della legge che l'accusa, finisce con il non valersi del potere accusatorio soltanto contro i più piccoli. Occorrerà, in sostanza, ricreare un ceto di giuristi, oggi diviso su due fronti incomunicabili, la giurisprudenza e la dottrina che vivono un dialogo fra sordi e si ignorano deliberatamente, mentre i destinatari delle norme non comprendono nè l'una nè l'altra.

Prima di decidere se il progetto è da difendere o da respingere, bisogna comunque sapere che il progetto ha avversari di ogni genere. Nella classe forense, che teme la novità sol perchè è novità e non ha voglia di cambiare stile e metodi, è sconcertata dall'idea di una presenza più continua nel processo che fa saltare le strutture artigianali su cui vive la maggior parte degli avvocati. Nella classe dei giudici, abituati a non essere controllati, a coltivare il segreto istruttorio e la lentezza della procedura, ad usare un potere discrezionale amplissimo, a considerare tranquillamente la carcerazione preventiva come un anticipo di pena. Nelle stesse forze politiche, che hanno concordemente approvato la legge delega in un'epoca (il 1974) nella quale le spinte libertarie erano ancora molto forti, e non c'era confusione fra governo e opposizione, così che l'uno tendeva a restringere i diritti e l'altro ad ampliarli, mentre oggi (lo insegnano i disegni sull'ordine pubblico) v'è unanimismo nella tendenza a comprimere questi stessi diritti.

Il codice nasce troppo nuovo per chi resta legato al passato, troppo aperto per chi propone un'avventura di potere che teme dissensi e opposizioni, quindi teme il garantismo delle libertà civili, come ostacolo a disegni che si tracciano al vertice. Le tendenze, manifestate proprio dall'approvazione della legge-delega per il codice, fino ad oggi, ed ancora in proiezione, sono del tutto contrastanti con il progetto di codice. Ci sono state in questi anni leggi che hanno determinato una forte involuzione nel sistema processuale, dalla legge Bartolomei dell'ottobre 1974 alla legge Reale della primavera 1975, che hanno segnato un ritorno indietro, una rivalutazione degli schemi di Rocco. Lo stesso disegno di legge governativo sull'ordine pubblico, in discussione al Parlamento, prevede gravissime limitazioni alla libertà personale, con l'estensione del fermo (pur mascherato sotto altre denominazioni), con il cadere delle garanzie per le intercettazioni telefoniche, con l'aumentato potere di polizia. Sono norme che rischiano di essere approvate senza difficoltà, perchè anticipate nel testo dell'accordo a sei. Ma sono norme che non hanno riscontro alcuno nel nuovo codice.

Le alternative possibili sono due. O il governo modificherà radicalmente il progetto di codice, oppure rinvierà *sine die* la sua entrata in vigore. Altre vie appaiono meno praticabili, come modificare all'ultimo momento la legge-delega o predisporre progetti che trasformino il nuovo codice subito dopo la sua entrata in vigore, con il pretesto della impossibilità tecnica di realizzarne alcune previsioni, o con la dichiarazione che la situazione contingente dell'ordine pubblico non è idonea ad allargare il fronte delle garanzie. C'è il rischio che incominci un braccio di ferro su di un testo ancora tutto da discutere: difenderlo ad oltranza senza entrare nel merito delle nuove disposizioni, o, da parte opposta, osteggiarlo come irrealizzabile, utopistico, velleitario.

Le premesse per un dibattito sbagliato ci sono. Ne sono anticipazione alcuni articoli di quotidiani (fra cui il *Tempo* di Roma è stato antesignano) che lanciano strali contro la futura procedura. Ne è anticipazione soprattutto il silenzio, quasi il mistero, che ha circondato l'operazione codice, i ritardi nella sua costruzione (certo facilitati dalla saltuarietà con cui la commissione ha lavorato).

Ci sono anche preoccupazioni serie se e come sarà veramente il nuovo codice processuale, se e quando le infrastrutture giudiziarie saranno pronte per dare vita al nuovo processo. Sintomatiche sono le considerazioni del professor Giovanni Conso, autorevole membro della commissione che ha redatto il progetto che qui si pubblica, su *La Stampa* del 15 dicembre 1977, all'in-

domani della notizia che il progetto è ormai cosa fatta.

"Il cammino che ancora ci separa non soltanto dall'entrata in vigore del nuovo codice, ma persino dalla sua approvazione, si prospetta tutt'altro che breve. Esiste un progetto, d'accordo: un progetto preciso e completo, frutto di lunghe fatiche. Ecco, però, il punto che bisogna chiarire immediatamente: si tratta di un progetto sotto esame.

Infatti, il testo che la commissione ministeriale redigente, dopo oltre tre anni di lavoro, ha appena terminato di elaborare sulla base dei criteri fissati dal Parlamento con la legge-delega dell'8 aprile 1974, sta per essere assoggettato a un triplice vaglio: quello della commissione parlamentare consultiva che, già interpellata sui singoli capitoli, dovrà ora esprimere il suo parere sull'intera normativa complessivamente considerata; quello delle corti di appello, delle università e dei consigli forensi, che a brevissima scadenza saranno invitati dal ministro di grazia e giustizia a formulare osservazioni e rilievi; quello, finale, del governo, che, anche sulla base dei pareri, delle osservazioni e dei rilievi anzidetti dovrà dire l'ultima, decisiva, parola.

La legge-delega pone una scadenza tassativa a tutto questo (salvo una improbabile proroga da parte del Parlamento): entro il 31 maggio 1978 o il governo avrà emanato il nuovo codice o la delega verrà meno senza lasciar tracce.

Evidentemente i pareri, le osservazioni e i rilievi che verranno raccolti dal Ministero di grazia e giustizia avranno, insieme alle valutazioni politiche del momento, una portata decisiva ai fini delle scelte governative. Le alternative ipotizzabili diventano parecchie: o la rinuncia al nuovo codice, o l'approvazione tale e quale del testo della commissione redigente, o, soluzione più verosimile, l'approvazione di un testo parzialmente modificato. Ed è chiaro che, in quest'ultima eventualità, le modificazioni potranno avere gamme diversissime.

Come si vede, nulla può dirsi scontato. Anzi, le discussioni e le polemiche fioriranno ora come non mai. Ma sulla strada che ha come meta di civiltà e di impegno politico l'introduzione di meccanismi procedurali penali più moderni e congeniali alla Repubblica, si profilano anche altri motivi di incertezza, che sarebbe bene affrontare con tempestività.

Il codice nuovo, nei suoi filoni ispiratori tracciati dalla legge-delega (massima semplificazione, parità tra le parti, rafforzamento della oralità in genere e della fase dibattimentale in particolare) ha assoluta necessità di strutture adeguate e, ancor più, di una mentalità veramente capace di rompere con le anticaglie e i condizionamenti del passato. Senza aule adeguate, senza rapidi strumenti di verbalizzazione, senza una migliore utilizzazione dei magistrati e del personale ausiliario, senza la dedizione convinta di tutti, la nuova macchina correrebbe il rischio di rimanere ferma un attimo dopo essere stata messa in moto".

In termini più preoccupati Guido Neppi Modona, su la *Repubblica* del 17 dicembre 1977 estende il discorso alle riforme collaterali necessarie per il funzionamento del nuovo codice, avvertendo circa i tempi lunghi fra opposizione definitiva e entrata in vigore effettiva.

"Se il governo terrà fede all'impegno di emanare il codice entro il maggio 1978, la battaglia per il nuovo processo non potrà però considerarsi ancora vinta. L'esempio della riforma penitenziaria, che a due anni dall'entrata in vigore è virtualmente fallita perchè non sono state predisposte le strutture necessarie al suo funzionamento, è troppo vivo e recente perchè non vi sia il fondato timore che il processo penale subisca analoga sorte. I princìpi accusatori che caratterizzano il nuovo processo, dall'assoluta parità tra accusa e difesa alla concentrazione nel dibattimento della raccolta delle prove rilevanti per la decisione, potranno trovare effettiva applicazione solo se interverranno profonde riforme dell'ordinamento giudiziario.

In particolare, sono necessari: 1) l'istituzione del giudice unico in luogo dei tre che attualmente compongono il tribunale, al fine di triplicare il numero dei dibattimenti e di disporre di un maggior numero di pubblici ministeri e di giudici istruttori; 2) la

introduzione del giudice popolare, elettivo o nominato dagli organi rappresentativi degli enti locali, cui affidare, oltre ai processi per i reati minori, quelli che toccano più da vicino gli interessi della collettività locale; 3) il potenziamento delle strutture materiali e personali, dalle aule di giustizia al personale ausiliario del giudice; 4) un provvedimento di amnistia per i reati minori, in modo che il nuovo processo non sia immediatamente travolto dall'enorme mole di lavoro arretrato.

Senza queste riforme di appoggio il nuovo codice rischia di trasformarsi in una dichiarazione di princìpi destinati a rimanere sulla carta. Perchè ciò non avvenga è necessario che alla sua emanazione faccia immediatamente seguito un forte impegno per consentirne l'effettiva entrata in vigore; non tra cinque o dieci anni, ma entro i tempi tecnici indispensabili per l'adeguamento delle strutture giudiziarie. Un periodo di tre anni tra l'emanazione e l'entrata in vigore del nuovo processo è il massimo che si può concedere agli apparati burocratici e governativi che hanno già perso quasi quattro anni, dal 1974 in poi, per affrontare le elementari esigenze di riorganizzazione della magistratura".

Non è questa la sede per anticipare il dibattito sulle singole parti del nuovo codice, sulle sue novità e arretratezze; anzi la pubblicazione del progetto — come documento — ha proprio il fine di sollecitare la discussione al di fuori dei canali tipici che la burocrazia ministeriale propone: le Corti di appello, le università, i consigli forensi, quasi il mondo della giustizia penale si fermasse a questi organi. E, si noti bene, difficilmente pareri illuminati, qualora qualche volenteroso volesse redigerli, saranno letti o presi in considerazione, apparendo l'operazione della richiesta di pareri più una vecchia e inutile prassi (ereditata appunto da Rocco) che una esigenza autentica. Sembra più legittimo ritenere che il dibattito si debba muovere su altri piani, coinvolgere operatori effettivi, associazioni, gruppi, partiti, al limite sindacati, nel tentativo di diffonderlo tra forze respinte dalla tecnicità del discorso — un discorso che, in ultima analisi, riguarda anche e soprattutto la loro "pelle".

* * *

La novità, forse più conosciuta, del codice è il fatto che il pubblico ministero sia investito immediatamente delle indagini su un determinato fatto-reato. Quando individuato è il possibile autore, il pubblico ministero ha soltanto 30 giorni per completare le sue indagini e presentare l'indiziato in udienza preliminare, sul modello dell'esperienza anglosassone. Se, però, l'indiziato è stato arrestato o fermato, la presentazione all'udienza preliminare deve avvenire entro 24 ore dalla ricezione del verbale di arresto. Si ha così un sistema di pubblicità del fermo e dell'arresto, un intervento precoce della difesa, una possibilità di dialettica immediata accusa-difesa.

Le alternative possibili all'udienza preliminare sono tre. O non si ravvisano estremi di reato, ed allora si dà luogo all'archiviazione. O questi estremi sono ravvisati dal giudice e le prove sono facilmente acquisibili, ed allora si dà luogo al processo immediato, ossia in brevi termini, sia che l'imputato sia arrestato o fermato, sia che si trovi in libertà. O, infine, è necessario compiere complessi accertamenti; in tal caso si dà luogo non ad una istruttoria segreta e senza termini, ma a semplici atti istruttori, da concludersi entro 10 mesi (prorogabili una volta sola al massimo a 13). Gli atti compiuti dal giudice oltre questo termine, così come quelli compiuti dal pubblico ministero oltre i 30 di sua spettanza, sono inutilizzabili.

In sintesi la previsione è quella di una conclusione rapida della fase istruttoria, senza la formulazione di un macchinoso fascicolo sul quale normalmente il giudice del dibattimento è chiamato a pronunciarsi senza assumere direttamente le prove. Le prove istruttorie, infatti, non sono utilizzabili al dibattimento, salve eccezioni strettissime e la sede pubblica del giudizio è quella destinata all'assunzione delle prove.

Nel nuovo processo si tende ad evitare che il giudice dibattimentale debba giudicare su atti assunti dalla polizia o nel segreto istruttorio, al fine di garantire la "genuinità" della prova in dibattimento, fuori da suggestioni e influenze derivanti anche dalla conduzione delle indagini.

Ciò apre immediatamente il discorso sul rapporto fra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, uno dei punti più dolenti del processo penale, rimasto irrisolto nella stessa formulazione costituzionale. Il codice prevede l'istituzione di sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, i tribunali e le preture. Si tratta di organismi composti di personale proveniente dalle tre armi, distaccato in permanenza presso gli uffici giudiziari e posto alle esclusive dipendenze dei magistrati dell'ufficio, senza possibilità di interferenze da parte dei superiori gerarchici da parte degli addetti alle sezioni. È chiaro che le sezioni non possono disimpegnare l'intero lavoro di polizia giudiziaria, soprattutto in presenza di indagini più complesse; ma in tal caso il ricorso da parte del giudice ai servizi di polizia giudiziaria istituiti presso i vari corpi non può non avere carattere eccezionale e non deve investire l'indagine nel suo complesso, ma essere riservato a singoli atti.

Si dovrebbe, nelle intenzioni, giungere al rovesciamento della situazione attuale, nella quale chi conduce realmente l'indagine è la polizia giudiziaria, e il pubblico ministero o il giudice istruttore conosce solamente la parte contenuta nei rapporti che gli vengono inviati, mentre ignora il contenuto effettivo e i risultati che la polizia eventualmente realizza.

Viene eliminata la comunicazione giudiziaria, che oggi da strumento di garanzia (essere informati fin dall'inizio delle indagini a proprio carico) si è trasformata in strumento vessatorio: nella opinione comune chi è raggiunto da comunicazione giudiziaria è certamente un colpevole. Ciò non impedisce che, in singoli atti in cui è necessaria la presenza del difensore, l'indiziato abbia diritto ad averlo (di fiducia o di ufficio). Ma, poichè si tratta appunto di una fase preliminare, non vi è comunicazione giudiziaria, che giungerà al termine dell'indagine preliminare con la citazione alla udienza preliminare, che segna l'effettivo inizio del processo.

Il problema difesa resta problema aperto, in mancanza di una legge adeguata in materia di gratuito patrocinio. È uno dei tanti aspetti problematici di un codice, creato senza procedere correlativamente alla rifondazione delle strutture necessarie a renderlo funzionale. È evidente che, sebbene in qualche modo siano accentuate le prerogative del difensore (tipico il caso dell'abbandono di difesa, che diventa strumento vero e proprio di resistenza passiva alle violazioni dei diritti di libertà compiuti eventualmente dagli organi giudiziari), il problema del diverso trattamento dell'imputato pagante e dell'imputato non pagante non può trovare soluzione all'interno di un codice processuale, che non ha copertura finanziaria e non può incidere su materie estranee alla delega.

Subisce profonde modificazioni la materia della libertà, con il venir meno della cattura obbligatoria per determinati reati, che comporta un automatismo deresponsabilizzante per il giudice e al tempo stesso iniquo nell'equiparazione di fatti formalmente eguali, ma profondamente dissimili nelle motivazioni, nelle modalità di realizzazione, negli effetti. La stessa carcerazione preventiva cessa di essere l'unica forma cautelativa prima del processo, in una previsione di alternative limitative graduate fra loro, fra le quali il carcere rappresenta l'estrema *ratio*.

L'istituto del pretore viene conservato, contro le minacciate previsioni della sua soppressione, e adeguato al rito accusatorio. Ciò comporta la creazione di un pubblico ministero di pretura, autonomo rispetto alla Procura della Repubblica, sì da evitare l'accentramento dell'iniziativa penale in un unico organo e di disperdere quelle spinte garantiste che sono state la caratteristica più saliente del pretore.

Subisce trasformazioni il regime delle nullità, e ad esse si affianca la figura della inutilizzabilità della prova assunta fuori dalle forme o dai termini legali. Tutto il siste-

ma della prova riceve disciplina più organica, a cominciare dall'introduzione dell'esame incrociato nell'audizione dei testimoni e nell'interrogatorio dell'imputato. Ciò impone una presenza più costante del difensore (obbligatoria nell'udienza preliminare e nel dibattimento) anche in atti fino ad oggi preclusigli, come l'audizione del testimone durante gli atti di istruzione.

Cade del tutto la possibilità di interrogatorio da parte della polizia giudiziaria del fermato e dell'arrestato, ed anche dell'imputato libero, e cade insieme quella forma surrettizia di interrogatorio che è il far riferire dal teste appartenente alla polizia giudiziaria le "dichiarazioni spontanee" rese dall'imputato al momento del fermo o dell'arresto.

Sono alcune indicazioni delle modifiche più interessanti, non una guida alla lettura del testo. Questo — è evidente — non può che apparire astruso o incomprensibile al lettore che non sia specialista. Ma il numero di dibattiti che si prevedono facilmente, gli interventi giornalistici, le tavole rotonde, saranno rese più agevoli dalla possibilità di verificare, di partecipare, di porre quesiti. La pubblicazione precoce del progetto ha dunque principalmente un compito informativo, come primo passo per la diffusione del dibattito, per una partecipazione più diretta degli operatori e dei non operatori ad una vicenda giuridica che ha per destinatari tutti i cittadini ». « Magistratura Democratica ».

DISEGNO DI LEGGE

LIBRO I

I SOGGETTI

TITOLO I

IL GIUDICE

CAPO I.

GIURISDIZIONE PENALE.

ART. 1.

(Giurisdizione penale).

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dall'ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice, salvo quanto stabilito da speciali disposizioni.

ART. 2.

(Cognizione del giudice).

Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, con l'eccezione stabilita nell'articolo seguente e salvo quanto previsto nell'articolo 456.

La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in alcun processo.

ART. 3.

(Questioni pregiudiziali).

Nei casi in cui la decisione sull'esistenza di un reato o sulla punibilità dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, in ogni stato e grado, sospende il processo fino a che la questione sia decisa dal giudice civile compe-

tente, se la questione sia seria e la relativa azione sia stata promossa a norma delle leggi civili.

La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. Durante la sospensione del processo il giudice, quando vi sia pericolo nel ritardo, provvede all'assunzione delle prove con le forme stabilite per gli atti di istruzione.

La sentenza civile passata in giudicato che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia vincolante nel processo penale.

CAPO II.

COMPETENZA.

ART. 4.

(*Determinazione della gravità del reato agli effetti della competenza*).

Ai fini della determinazione della competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61 e 112 del codice penale, della recidiva, della continuazione, delle circostanze attenuanti e della diminuzione di pena stabilita per il delitto tentato.

Sezione I. — *Competenza per materia.*

ART. 5.

(*Competenza della corte di assise*).

La corte di assise è competente:

1) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;

2) per i delitti consumati o tentati preveduti negli articoli 579, 580, 584, 600, 601, 602, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale;

3) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

Appartengono altresì alla competenza della corte di assise i delitti consumati o tentati previsti:

1) nelle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, nella legge 9 ottobre 1967, n. 962, sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, nella legge 10 maggio 1976, n. 342, sulla repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, nelle leggi sulle elezioni della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali e degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

2) nel titolo I del libro II del codice penale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

ART. 6.

(*Competenza del tribunale*).

Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.

ART. 7.

(*Competenza del pretore*).

Il pretore è competente per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, salvo che sia diversamente stabilito.

È altresì competente per i delitti previsti dagli articoli 336, 337, 341 ultimo comma, 343 secondo comma, 572 primo comma, 589 primo e secondo comma, 610 secondo comma, 625 primo comma e 640 secondo comma del codice penale.

Sezione II. — *Competenza per territorio.*

ART. 8.

(*Regole generali*).

La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui si è compiuta l'azione o si è verificata l'omissione.

Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se la permanenza è cessata altrove.

Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo dove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

ART. 9.

(*Regole suppletive*).

Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione.

Se non è noto il luogo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora e del domicilio dell'imputato.

Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui il pubblico ministero ha acquisito per primo la notizia del reato.

ART. 10.

(*Competenza per i reati commessi interamente o parzialmente all'estero*).

Se il reato è stato commesso interamente all'estero la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto e della consegna dell'imputato. Se nemmeno in tale modo è possibile

determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui il pubblico ministero ha acquisito per primo la notizia del reato.

Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è regolata dalle disposizioni contenute nei due articoli precedenti.

Nel caso previsto dal primo comma, se si deve procedere nello Stato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria compiono gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, anche se l'imputato non si trova nel territorio dello Stato.

ART. 11.

(Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati).

I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, imputato o di persona offesa dal reato, e che, secondo le norme di questo capo sono attribuiti alla cognizione di un giudice del luogo in cui al momento del fatto egli esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia e per grado, sito fuori del distretto di corte d'appello, la cui sede è più vicina a quella del giudice che sarebbe stato competente.

Sezione III. — *Competenza per connessione.*

ART. 12.

(Casi di connessione).

Si ha connessione di procedimenti:

1) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;

2) se una persona è imputata di più reati, commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissione in unità di tempo e di luogo;

3) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri.

La connessione opera solo se i procedimenti si trovano nel medesimo stato e grado.

ART. 13.

(*Connessione tra procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali*).

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima secondo le norme delle leggi speciali.

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza dei giudici ordinari e altri a quella dei tribunali militari, è competente per tutti il giudice ordinario.

ART. 14.

(*Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni*).

La connessione non opera, nel caso previsto nel numero 1 dell'articolo 12, fra i procedimenti relativi ad imputati che al momento del fatto erano minori degli anni diciotto e quelli concernenti imputati maggiorenni.

La connessione non opera, altresì, nel caso preveduto nel numero 3 dell'articolo 12, fra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minore degli anni diciotto e quelli per i reati commessi quando era maggiorenne.

ART. 15.

(*Competenza per materia determinata dalla connessione*).

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte

d'assise e altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte d'assise.

Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale e altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale.

ART. 16.

(*Competenza per territorio determinata dalla connessione*).

La cognizione per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono egualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni; fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista, a norma dell'articolo 4, la pena detentiva più elevata nel minimo ovvero, in caso di parità dei minimi, la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la più elevata pena pecuniaria.

Sezione IV. — *Riunione e separazione di procedimenti.*

ART. 17.

(*Riunione di procedimenti*).

La riunione dei procedimenti è disposta quando essi sono attribuiti alla cognizione dello stesso giudice per effetto delle norme sulla competenza per connessione.

La riunione di procedimenti pendenti nello stesso stato e grado avanti al medesimo giudice per effetto delle norme sulla competenza è disposta nei casi previsti dall'articolo 12, nonché nei casi di reato continuato e di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.

ART. 18.

(*Separazione di procedimenti*).

La separazione di procedimenti, riuniti a norma dell'articolo precedente, è disposta:

1) se nei confronti di uno o più coimputati o di una o più imputazione gli atti di istruzione sono esauriti mentre nei confronti di altri imputati o di altre imputazioni il giudice ritiene necessario compiere ulteriori atti che non consentono di pervenire celermente alla decisione;

2) se nei confronti di uno o più coimputati è stata ordinata la sospensione del procedimento a norma dell'articolo 75;

3) se uno o più coimputati non sono comparsi al dibattimento per nullità del decreto di citazione o della sua notificazione ovvero per legittimo impedimento a norma dell'articolo 462;

4) se dopo la dichiarazione di responsabilità di uno o più coimputati il giudice ha sospeso il dibattimento nei loro confronti per incompletezza degli accertamenti sulla personalità a norma del secondo comma dell'articolo 518.

Nei casi previsti dal comma precedente è sempre disposta la separazione, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento del reato o della responsabilità dell'imputato.

ART. 19.

(*Giudice competente per i procedimenti separati*).

Il giudice designato per i procedimenti riuniti rimane competente anche per quelli separati a norma dell'articolo precedente.

ART. 20.

(*Provvedimenti sulla riunione e separazione*).

La riunione e la separazione dei procedimenti sono disposte anche d'ufficio, sentite le parti, con ordinanza.

La riunione è ordinata, nell'udienza preliminare, fino a quando il giudice non ha proceduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel corso degli atti di istruzione, fino a quando questi non sono esauriti; nel giudizio fino a quando non sono conclusi gli atti introduttivi del dibattimento.

CAPO III.

PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA.

ART. 21.

(*Difetto di giurisdizione*).

Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato o grado del processo.

Il giudice pronuncia sentenza con la quale trasmette gli atti all'ufficio che deve esercitare l'azione penale presso il giudice competente. La sentenza della corte di cassazione che dichiara la competenza dei tribunali militari ha effetto di giudicato, anche se pronunciata a sezioni unite.

ART. 22.

(*Provvedimenti sulla competenza nella udienza preliminare*).

Nell'udienza preliminare il giudice istruttore, se non pronuncia sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 409 dispone con ordinanza il rinvio a giudizio avanti al pretore quando il reato appartiene alla competenza per materia di quest'ultimo.

Il giudice istruttore, se riconosce la propria incompetenza per altra causa, provvede anche d'ufficio con sentenza ed ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

ART. 23.

(*Provvedimenti sulla competenza negli atti di istruzione*).

Nel corso degli atti di istruzione il giudice istruttore, se il reato appartiene alla competenza per materia del pretore, provvede a norma del primo comma dell'articolo precedente.

L'incompetenza per territorio è rilevata anche d'ufficio quando:

1) il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione;

2) la connessione dei procedimenti riuniti risulta esclusa per effetto di nuovi elementi;

3) un altro procedimento pendente nella fase degli atti di istruzione presso altro giudice determina la competenza di quest'ultimo per connessione.

Il giudice istruttore, se riconosce la propria incompetenza, provvede con sentenza ed ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

Prima di decidere sulla competenza a norma del comma precedente, il giudice istruttore osserva le disposizioni di cui all'articolo 429.

ART. 24.

(*Provvedimenti sulla competenza per connessione nel corso degli atti preliminari al dibattimento*).

Nel corso degli atti preliminari al dibattimento il giudice, quando ritiene che un processo pendente nella stessa fase avanti ad altro giudice determina la competenza per connessione di questo ultimo,

dichiara con sentenza la propria incompetenza ed ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

Il giudice decide a norma dell'articolo 127.

ART. 25.

(*Provvedimenti del giudice di primo grado sulla competenza per materia*).

Se il giudice di primo grado ritiene, sulla base dell'imputazione enunciata nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, che il procedimento appartenga alla cognizione di un giudice di competenza superiore, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina che gli atti siano trasmessi al giudice competente.

Nello stesso modo il giudice provvede se, a seguito della richiesta di modifica dell'imputazione proposta dal pubblico ministero a norma degli articoli 489 e 490, la competenza appartiene a un giudice di competenza superiore.

Se il reato per il quale è stata pronunciata ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio appartiene alla competenza di un giudice di competenza inferiore, l'eccezione di incompetenza deve essere proposta dalla parte entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 466. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del primo comma.

ART. 26.

(*Incompetenza per territorio nel giudizio di primo grado*).

Nel giudizio di primo grado l'incompetenza per territorio può essere proposta dalle parti entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 466 se è stata dedotta nell'udienza preliminare o negli atti di istruzione, nei casi previsti dall'articolo 23.

Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del primo comma dell'articolo precedente.

ART. 27.

(*Decisioni del giudice di appello sulla competenza*).

Il giudice di appello, quando riconosce l'incompetenza del giudice di primo grado, pronuncia sentenza di annullamento e ordina che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado competente.

Il giudice di appello, se riconosce l'incompetenza dedotta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 25 o dell'articolo 26 pronuncia sentenza di annullamento e ordina che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado competente.

ART. 28.

(*Decisioni della corte di cassazione sulla competenza*).

La corte di cassazione, se riconosce l'incompetenza del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

La decisione della corte di cassazione sulla competenza o sulla giurisdizione vincola il giudice di rinvio salvo che risultino nuovi fatti e nuove circostanze che comportino una diversa definizione giuridica.

ART. 29.

(*Prove acquisite dal giudice incompetente o privo di giurisdizione*).

Le dichiarazioni rese da testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati al giudice incompetente o privo di giurisdizione possono essere utilizzate nei limiti previsti dagli articoli 472, 473 e 475 terzo comma.

Quando la competenza appartiene a un giudice speciale o di competenza superiore, le prove acquisite dal giudice incompetente non possono essere utilizzate ai fini della decisione salvo che l'atto sia non ripetibile.

Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le prove acquisite dal giudice incompetente o privo di giurisdizione conservano validità.

ART. 30.

(*Misure di coercizione disposte dal giudice incompetente o privo di giurisdizione*).

La misura di coercizione disposta dal giudice che si dichiara incompetente o privo di giurisdizione conserva efficacia anche dopo tale dichiarazione.

La misura di coercizione disposta con lo stesso provvedimento con il quale il giudice si è dichiarato incompetente o privo di giurisdizione perde efficacia qualora non sia convalidata dal giudice competente entro venti giorni dalla sua esecuzione.

CAPO IV.

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA.

ART. 31.

(*Casi di conflitto*).

Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

1) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

2) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma precedente, salvo che si tratti di contrasto tra giudice istruttore e giudice

del dibattimento ovvero tra giudici e magistrati del pubblico ministero.

Sui conflitti decide la corte di cassazione.

ART. 32.

(*Cessazione del conflitto*).

I conflitti previsti dall'articolo precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche d'ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza ovvero per effetto del compimento di un atto incompatibile con la volontà di denuncia del conflitto.

ART. 33.

(*Proposizione del conflitto*).

Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dall'imputato o dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata, alla quale è unita la documentazione necessaria. La denuncia e la documentazione sono immediatamente trasmesse alla corte di cassazione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

L'ordinanza e la denuncia previste nei commi precedenti non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

ART. 34.

(*Informativa al giudice in conflitto*).

Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia di cui all'articolo precedente ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

Questi trasmette senza ritardo alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con la indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

ART. 35.

(*Risoluzione del conflitto*).

La corte di cassazione decide con sentenza in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127, assunte le informazioni che ritiene necessarie, acquisite, se occorre, le prove dedotte dalle parti e sentiti il procuratore generale e i difensori.

L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato a cura del cancelliere della corte di cassazione ai giudici in conflitto ed è notificato alle parti private.

ART. 36.

(*Effetti della decisione*).

La sentenza che risolve il conflitto ha efficacia vincolante sulla questione di competenza o di giurisdizione, salvo che nuovi fatti o nuove circostanze comportino una diversa definizione giuridica del fatto.

Le prove acquisite e le misure di coercizione disposte dal giudice dichiarato incompetente o privo di giurisdizione conservano validità a norma degli articoli 29 e 30.

CAPO V.

CAPACITÀ DEL GIUDICE.

ART. 37.

(*Destinazione e designazione del giudice*).

La destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, il numero e la composizione dei collegi giudicanti sono disciplinati dalle leggi di ordinamento giudiziario.

La designazione dei giudici, collegi o sezioni a conoscere dei singoli processi è operata secondo criteri prestabiliti dalle medesime leggi.

Gli atti compiuti da un giudice che non risulti destinato all'ufficio o alla sezione in base alle tabelle di composizione degli uffici giudiziari o a un decreto di supplenza, ovvero che sia stato designato a conoscere di un processo in violazione delle disposizioni previste nel comma precedente, sono viziati da nullità assoluta.

ART. 38.

(*Immutabilità del giudice*).

Nel dibattimento la sentenza è deliberata, a pena di nullità assoluta, dagli stessi giudici che vi hanno partecipato.

ART. 39.

(*Incompatibilità determinata da atti compiuti nello stesso procedimento*).

Il giudice che ha compiuti atti in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

Non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, o sentenza istruttoria di proscioglimento ovvero ha deciso sulla impugnazione proposta contro quest'ultima.

Il giudice che ha chiesto la proroga della custodia provvisoria non può partecipare alla deliberazione del provvedimento che decide sulla stessa.

Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato l'autorizzazione a procedere non può svolgere nel medesimo processo l'ufficio di giudice.

ART. 40.

(*Incompatibilità per ragioni di parentela o affinità*).

Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 41.

(*Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare*).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

ART. 42.

(*Effetti della incompatibilità*).

L'inosservanza delle norme sulla incompatibilità stabilite dagli articoli precedenti o dalle leggi di ordinamento giudiziario è causa di nullità assoluta.

CAPO VI.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE.

ART. 43.

(*Astensione*).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

2) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

3) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie o se, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;

4) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

5) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

6) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolse o ha svolto nel medesimo procedimento funzioni di pubblico ministero.

I motivi di astensione indicati nella seconda parte del numero 2 e nel numero 5 sussistono anche dopo lo scioglimento del matrimonio, se vi è prole.

Quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice deve dichiararlo.

La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

Sull'astensione del pretore decide il presidente del tribunale.

Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi sopra indicati.

ART. 44.

(*Ricusazione*).

Nei casi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente le parti possono proporre la ricusazione del giudice.

Il giudice ricusato non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o infondata la dichiarazione di ricusazione.

ART. 45.

(*Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione*).

La ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel corso degli atti di istruzione compiuti da un giudice diverso da quello dell'udienza preliminare, fino a che non sia scaduto il termine previsto dal primo comma dell'articolo 429; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dal primo comma dell'articolo 466.

Qualora la causa di ricusazione sia sorta dopo la scadenza dei termini previsti nel comma precedente, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni da quello in cui la parte ne è venuta a conoscenza e in ogni caso prima che il giudice abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, degli atti di istruzione o del giudizio.

La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, al cancelliere del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata presso la cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

ART. 46.

(*Concorso di astensione e di ricusazione*).

Quando il giudice, anche dopo che sia stata proposta la ricusazione, dichiara di

astenersi, e l'astensione è accolta, la ricusazione si considera come non proposta.

ART. 47.

(*Competenza a decidere sulla ricusazione*).

Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato; su quella di un giudice popolare decide il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello.

Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

Non è ammessa ricusazione contro i componenti dei collegi competenti a decidere sulla ricusazione.

ART. 48.

(*Decisione sulla ricusazione*).

Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto ovvero senza l'osservanza delle forme o dei termini stabiliti dall'articolo 45, la corte o il tribunale la dichiara inammissibile con ordinanza.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 44, la corte o il tribunale, se ritiene ammissibile la ricusazione, può disporre, con ordinanza, che il giudice si astenga dal proseguire l'attività processuale o si limiti all'acquisizione delle prove urgenti.

L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al pubblico ministero e notificata al giudice ricusato e alle parti private.

Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide in camera di consi-

glio con le forme previste nell'articolo 127, acquisite le prove ammesse anche d'ufficio e sentiti il giudice ricusato e le parti.

ART. 49.

(*Provvedimenti in caso di accoglimento della astensione o ricusazione*).

Se l'astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non può compiere, a pena di nullità assoluta, alcun atto del procedimento.

Il provvedimento che decide sull'astensione o sulla ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservino validità.

ART. 50.

(*Sostituzione del giudice astenuto o ricusato*).

Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con il supplente determinato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

Qualora non sia possibile effettuare la sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro giudice del medesimo ufficio a norma del comma precedente, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di uguale competenza che ha la sede più vicina.

ART. 51.

(*Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della ricusazione*).

Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire duecentomila a un milione, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

CAPO VII.

RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO.

ART. 52.

(Casi di rimessione).

In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la corte di cassazione, su istanza motivata del pubblico ministero, dell'imputato o del difensore, rimette il procedimento ad altro giudice, determinato a norma dell'articolo 55.

ART. 53.

(Istanza di rimessione).

L'istanza è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice procedente, ed è notificata entro cinque giorni a cura dell'istante alle altre parti.

ART. 54.

(Effetti dell'istanza).

L'istanza di rimessione non sospende il procedimento, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione. In tale caso il giudice procedente compie gli atti urgenti.

ART. 55.

(Decisione).

La corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste nell'articolo 127.

Se la corte di cassazione respinge, per manifesta infondatezza, l'istanza dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore

della cassa delle ammende di una somma da lire duecentomila a un milione.

L'ordinanza della corte di cassazione che accoglie l'istanza assegna il procedimento al giudice ugualmente competente per materia e per grado, la cui sede è più vicina a quella del giudice originariamente competente. L'ordinanza della corte di cassazione, insieme con gli atti, è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice designato, il quale ne cura la notificazione per estratto alle parti private.

Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti siano efficaci. Nel procedimento davanti a tale giudice, l'imputato ed il difensore esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

ART. 56.

(*Nuova istanza di rimessione*).

Quando l'istanza di rimessione è stata accolta, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice può essere chiesto dal pubblico ministero o dall'imputato. Si osserva la disposizione dell'articolo 54.

L'ordinanza che dichiara inammissibile la istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi. La istanza respinta può essere riproposta se fondata su elementi nuovi.

TITOLO II

IL PUBBLICO MINISTERO

ART. 57.

(*Azione penale*).

Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.

L'esercizio dell'azione penale non può essere sospeso o interrotto se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 58.

(*Organi*).

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

1) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero dai magistrati del pubblico ministero presso il pretore;

2) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale, della procura generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione.

Si applicano al pubblico ministero le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11.

ART. 59.

(*Astensione*).

Il magistrato del pubblico ministero deve astenersi:

1) se ha interesse nel procedimento o se una delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

2) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una delle dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

3) se vi è inimicizia grave fra lui e un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

4) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata.

Deve inoltre astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

I motivi di astensione indicati nella seconda parte del numero 2) e nel numero 4) sussistono anche dopo lo scioglimento del matrimonio, se vi è prole.

Sulla dichiarazione di astensione decidono nell'àmbito dei rispettivi uffici, il dirigente dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale.

In caso di astensione del dirigente dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore decide il procuratore della Repubblica che designa un magistrato del proprio ufficio.

In caso di astensione del procuratore della Repubblica decide il procuratore generale presso la corte di appello, che designa altro procuratore della Repubblica del distretto.

In caso di astensione del procuratore generale presso la corte di appello decide il procuratore generale presso la corte di cassazione, che designa altro procuratore generale.

Se la dichiarazione di astensione è fatta nel corso delle indagini preliminari o degli atti di istruzione, il dirigente dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale designa immediatamente il magistrato che deve svolgere le funzioni di pubblico ministero sino alla decisione sulla astensione.

Se la dichiarazione di astensione è fatta nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice dispone il rinvio dell'udienza per il tempo strettamente necessario alla decisione e alla eventuale sostituzione.

ART. 60.

(*Indipendenza del pubblico ministero nel dibattimento*).

Nel dibattimento il magistrato del pubblico ministero è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni e non può essere sostituito senza il suo consenso, salvo i casi di grave impedimento e quelli indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

ART. 61.

(*Trasmissione degli atti ad altro ufficio*).

Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

Il pubblico ministero a cui sono stati trasmessi gli atti, se ritiene che non gli spetti di procedere, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale determina con decreto quale ufficio del pubblico ministero debba procedere. Il decreto è comunicato agli uffici del pubblico ministero interessati.

Gli atti di indagine preliminare non ripetibili compiuti prima della trasmissione prevista nel primo comma possono essere utilizzati a norma degli articoli 483 e 485.

TITOLO III

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 62.

(*Funzioni della polizia giudiziaria*).

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di prova e quanto possa servire a tale fine.

Svolge ogni indagine ed attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

ART. 63.

(*Sezioni e servizi di polizia giudiziaria*).

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni istituite presso le pro-

cure della Repubblica, i tribunali e le preture.

Dette funzioni sono svolte altresì dai servizi di polizia giudiziaria istituiti presso le questure e i comandi dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché dagli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

ART. 64.

(*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*).

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualifica;

2) gli ufficiali superiori ed inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

3) il sindaco nei comuni ove non abbia sede un comando dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza o un ufficio di pubblica sicurezza.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza e di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

Sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni indicate nell'articolo 62.

ART. 65.

(*Disponibilità della polizia giudiziaria*).

La procura della Repubblica, l'ufficio del pubblico ministero presso il pretore, il tribunale e il pretore dispongono delle rispettive sezioni per le indagini di polizia giudiziaria.

Le attività di polizia giudiziaria presso la procura generale e la corte d'appello sono svolte dalle sezioni istituite rispettivamente presso le procure della Repubblica e i tribunali del distretto.

I magistrati degli uffici indicati nei commi precedenti si avvalgono direttamente del personale delle sezioni e possono altresì avvalersi di ogni altro servizio od organo di polizia giudiziaria.

ART. 66.

(*Subordinazione della polizia giudiziaria*).

Le sezioni di polizia giudiziaria indicate nel primo comma dell'articolo 63 dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

L'ufficiale preposto ai servizi indicati nel secondo comma dell'articolo 64 è responsabile verso il procuratore della Repubblica dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

Se è necessario svolgere indagini di particolare complessità il procuratore generale coordina, nell'ambito del distretto di corte di appello, l'attività delle sezioni presso le procure della Repubblica e dei servizi di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati; gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti se non per disposizione del magistrato.

ART. 67.

(*Obbligo del segreto e divieto di rivelazione*).

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragio-

ni di ufficio o servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi, anche nei confronti dei superiori gerarchici non impegnati nelle indagini.

TITOLO IV

IMPUTATO E INDIZIATO

ART. 68.

(Assunzione della qualità di indiziato).

Assume la qualità di indiziato la persona nei cui confronti il pubblico ministero o la polizia giudiziaria svolgono indagini preliminari.

Le disposizioni di legge concernenti l'indiziato si applicano in ogni caso alla persona arrestata o fermata.

Ai fini dell'esercizio dei diritti che la legge riconosce all'indiziato, si considera tale anche la persona indicata come reo nella denuncia o in altra notizia di reato comunque pervenuta al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

ART. 69.

(Assunzione della qualità di imputato).

Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione, ovvero nella richiesta di decreto di citazione a giudizio o di decreto penale di condanna.

In caso di richiesta di archiviazione non accolta, la persona cui la richiesta si riferisce assume la qualità di imputato dalla pronuncia dell'ordinanza che dispone nei suoi confronti il giudizio immediato o gli atti di istruzione, ovvero dalla pronuncia del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna.

La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a

che non siano scaduti i termini per l'impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento ovvero non sia divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata in giudizio o non sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza istruttoria di proscioglimento e qualora sia disposta la revisione del processo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni relative all'imputato si applicano nei confronti dell'indiziato in quanto si riferiscano ad atti che possono essere compiuti anche nel corso delle indagini preliminari.

ART. 70.

(*Dichiarazioni indizianti*).

Se, davanti all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, una persona non indiziata né imputata rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, e la invita a nominare un difensore.

Se le dichiarazioni sono rese dopo l'inizio dell'udienza preliminare, il giudice ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica.

Le dichiarazioni rese da persona che doveva essere sentita in qualità di indiziato o di imputato non possono essere utilizzate come prove contro la stessa.

Le dichiarazioni hanno in ogni caso efficacia di notizia di reato.

ART. 71.

(*Verifica dell'identità personale dell'indiziato e dell'imputato*).

Nel primo atto in cui una persona è presente come indiziato o come imputato, l'autorità di polizia giudiziaria o l'auto-

rità giudiziaria la invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere ad identificarla, ammonendola circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

L'impossibilità di attribuire all'indiziato o all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.

Le erronee generalità attribuite all'imputato nel corso del processo o nella sentenza, se non danno luogo ad errore di persona, sono rettificate, anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, nelle forme previste dall'articolo 129. In caso di condanna per errore di persona, si applica l'articolo 628.

ART. 72.

(*Dubbio sull'identità fisica dell'imputato*).

Quando vi è ragione di ritenere che la persona presente nel processo non sia quella contro cui è diretta l'azione penale, il giudice dispone immediatamente con ordinanza i necessari accertamenti e rilievi. Nel frattempo, qualora vi sia pericolo nel ritardo, assume le prove richieste dalle parti, con le forme stabilite per gli atti di istruzione.

Se il dubbio permane, il giudice pronuncia ordinanza di sospensione del processo nei confronti della persona che non si è potuta identificare, ne dispone la liberazione se detenuta e ordina alla polizia giudiziaria di procedere ad ulteriori ricerche, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del primo comma. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione.

Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia immediatamente la sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo e trasmette gli atti al pubblico ministero.

ART. 73.

(*Dubbio sulla morte dell'imputato*).

Le disposizioni dei primi due commi dell'articolo precedente si applicano qualora vi sia ragione di dubitare dell'esistenza in vita dell'imputato.

Se, a seguito degli accertamenti disposti, risulta la morte della persona, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 431 e nell'ultimo comma dell'articolo 503.

La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

ART. 74.

(*Accertamenti sulla capacità dell'imputato*).

Quando vi sia ragione di ritenere che per infermità mentale sopravvenuta al fatto l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice dispone, anche d'ufficio, perizia e assume, con le forme stabilite per gli atti di istruzione, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, nonché, qualora vi sia pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

ART. 75.

(*Sospensione del processo per incapacità dell'imputato*).

Se, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo precedente, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al pro-

cesso, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempreché non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale, e dispone altresì la separazione del processo contro gli eventuali coimputati.

Contro l'ordinanza possono ricorrere in cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

La sospensione del processo non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'ultima parte dell'articolo precedente. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha la facoltà di assistere.

Se, a seguito della sospensione del processo penale, la parte civile revoca l'atto di costituzione ed esercita l'azione davanti al giudice civile, non si applica la disposizione dell'ultimo comma dello articolo 81.

ART. 76.

(*Controlli periodici sullo stato mentale dell'imputato. Revoca dell'ordinanza di sospensione*).

Allo scadere del terzo mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede ad ogni successiva scadenza di tre mesi, qualora il processo non abbia ripreso il suo corso.

La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato men-

tale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al processo ovvero che lo imputato deve essere prosciolto.

ART. 77.

(*Informative sullo stato di mente dell'imputato e dell'indiziato. Provvedimenti cautelari*).

In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura o la custodia in apposito stabilimento, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sull'assistenza psichiatrica.

Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche d'ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idoneo ospedale psichiatrico. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nell'ultima parte del comma precedente.

Quando è stata o deve essere disposta la custodia provvisoria dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 71.

Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal primo comma e, se ne ricorrano le condizioni, chiede al giudice istruttore il provvedimento di ricovero in idoneo ospedale psichiatrico a norma del secondo comma.

Il periodo di tempo trascorso in ospedale psichiatrico si computa nella durata della pena da eseguire.

ART. 78.

(*Regole generali per l'interrogatorio*).

L'imputato, anche se sottoposto a misure di coercizione personale o se detenuto per altra causa, interviene all'interrogatorio libero nella persona, salve le

cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Prima che abbia inizio l'interrogatorio, l'imputato deve essere avvertito che, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 277, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.

Le dichiarazioni comunque rese dallo imputato alla autorità giudiziaria non possono formare oggetto di testimonianza in nessuno stato o grado del processo.

Le disposizioni di questo articolo si applicano ad ogni altro atto, anche compiuto dalla polizia giudiziaria, diretto ad assumere dichiarazioni dall'imputato o dall'indiziato.

ART. 79.

(Affidamento al servizio sociale).

Quando, in relazione alla personalità dell'imputato, l'applicazione di misure di coercizione personale diverse dalla custodia provvisoria potrebbe pregiudicare le finalità rieducative della pena, il giudice può disporre in sostituzione l'affidamento ai centri di servizio sociale istituiti dallo articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale sostituzione non è ammessa se si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 280.

Il giudice provvede con ordinanza, con la quale prescrive le specifiche modalità dell'affidamento.

L'affidamento è revocato con ordinanza qualora l'imputato tenga un comportamento in contrasto con la legge o con le prescrizioni del giudice, ovvero incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento. Con l'ordinanza di revoca il giudice applica la misura in sostituzione della quale era stato disposto l'affidamento.

TITOLO V

PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

ART. 80.

(Legittimazione all'azione civile).

L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

ART. 81.

(Rapporti tra azione civile e azione penale).

L'esercizio dell'azione civile in sede penale non è ammesso se la persona alla quale il reato ha recato danno ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno dopo l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto. In tal caso l'azione civile prosegue davanti al giudice civile.

L'azione proposta davanti al giudice civile prima dell'esercizio dell'azione penale può essere trasferita nel processo penale fino a che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. L'esercizio di tale facoltà produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. Se non è trasferita nel processo penale, l'azione civile prosegue davanti al giudice civile.

Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile, salve le eccezioni previste dalla legge.

ART. 82.

(Costituzione di parte civile).

Le persone indicate nell'articolo 80 esercitano l'azione civile nel processo penale costituendosi parte civile anche a mezzo di procuratore speciale.

La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

ART. 83.

(Capacità processuale della parte civile).

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate od assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero se vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al presidente del tribunale di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Il presidente, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

ART. 84.

(Formalità della costituzione di parte civile).

La dichiarazione di costituzione di parte civile è presentata al cancelliere del

giudice che procede e deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) le generalità di chi si costituisce parte civile;

2) l'indicazione del procedimento;

3) la nomina o l'indicazione del difensore;

4) la sommaria indicazione dei motivi che giustificano la costituzione;

5) la sottoscrizione con l'attestazione della sua autenticità da parte del difensore o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Se è presentata nel corso degli atti di istruzione o degli atti preliminari al dibattimento, la dichiarazione deve essere notificata alle altre parti a norma degli articoli 144 e 145 e produce effetto dal giorno nel quale è eseguita l'ultima notificazione.

ART. 85.

(*Termine per la costituzione di parte civile*).

La costituzione di parte civile può avvenire nell'udienza preliminare, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti nell'articolo 461.

Il termine di cui al comma precedente è stabilito a pena di inammissibilità.

Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto nel primo comma dell'articolo 444, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste a norma dell'articolo medesimo.

ART. 86.

(*Istanza per l'esclusione della parte civile*).

Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre istanza per l'esclusione della parte civile.

Se la costituzione di parte civile è avvenuta nell'udienza preliminare, l'istanza è proposta oralmente nella stessa udienza.

Se la costituzione è avvenuta durante gli atti di istruzione, l'istanza è proposta con atto scritto presentato al cancelliere del giudice istruttore entro tre giorni dalla notificazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 84. Nel termine di tre giorni dalla presentazione, l'atto deve essere notificato, a cura di chi ha proposto l'istanza, alla parte civile, la quale può presentare le sue deduzioni nei tre giorni successivi.

Sull'assistenza proposta a norma dei commi precedenti il giudice decide senza ritardo.

Se la costituzione è avvenuta nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, l'istanza è proposta oralmente a norma del primo comma dell'articolo 466.

ART. 87.

(*Esclusione della parte civile*).

Sino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone anche d'ufficio con ordinanza la esclusione.

L'ordinanza che, nell'udienza preliminare o durante gli atti di istruzione esclude la parte civile, non impedisce che la costituzione sia riproposta negli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso.

L'ordinanza che, nell'udienza preliminare o durante gli atti di istruzione, rigetta l'istanza per l'esclusione della parte civile, non impedisce che questa sia esclusa, anche d'ufficio, nel corso degli atti introduttivi del dibattimento.

ART. 88.

(*Revoca della costituzione di parte civile*).

La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del processo con le forme stabilite dal primo comma dell'articolo 84.

La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 495 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile nei confronti dell'imputato.

Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi precedenti, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

ART. 89.

(*Citazione del responsabile civile*).

Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel corso degli atti di istruzione ovvero per il giudizio. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati nel caso in cui venga prosciolto.

La citazione del responsabile civile è ordinata con decreto a istanza della parte civile dal giudice istruttore o dal presidente della corte o del tribunale.

Il decreto contiene:

1) le generalità della parte civile e del suo difensore e quelle del responsabile civile, se questi è una persona fisica, ovvero l'indicazione della persona giuridica chiamata a rispondere alla designazione del suo legittimo rappresentante;

2) l'indicazione del procedimento e l'enunciazione sommaria delle istanze che si propongono contro il responsabile civile;

3) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo seguente;

4) la data e la sottoscrizione del giudice e quella del cancelliere.

Copia del decreto è notificata al pubblico ministero e all'imputato. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato in cancelleria.

La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata.

ART. 90.

(*Costituzione del responsabile civile*).

La persona citata come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo presentando, personalmente o a mezzo del difensore, dichiarazione scritta al cancelliere del giudice che procede. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la nomina o l'indicazione del difensore e la sottoscrizione del responsabile civile, con l'attestazione della sua autenticità da parte del difensore o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

ART. 91.

(*Intervento volontario del responsabile civile*).

Quando vi è costituzione di parte civile il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo presentando personalmente o a mezzo del difensore dichiarazione scritta al cancelliere del giudice che procede nelle forme previste dall'articolo precedente.

La dichiarazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nell'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti nell'articolo 461.

Se è presentata nel corso degli atti di istruzione o degli atti preliminari al dibattimento la dichiarazione deve essere notificata alle altre parti e produce effetto dal giorno nel quale è eseguita l'ultima delle notificazioni.

Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto nell'articolo 444 il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste a norma dell'articolo medesimo.

L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata.

ART. 92.

(Istanza per l'esclusione del responsabile civile).

La persona citata come responsabile civile può essere estromessa dal processo ad istanza propria, della parte civile, del pubblico ministero e dell'imputato.

Se la citazione o l'intervento del responsabile civile sono avvenuti nel corso degli atti di istruzione, l'istanza prevista nel comma precedente è proposta nelle forme stabilite dal terzo comma dell'articolo 86. Il giudice decide sull'istanza senza ritardo.

ART. 93.

(Esclusione del responsabile civile).

Sino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione del responsabile civile, ne dispone anche di ufficio l'esclusione con ordinanza.

L'esclusione del responsabile civile può essere disposta, anche di ufficio, negli atti introduttivi del dibattimento, ancorché durante gli atti di istruzione sia stata rigettata l'istanza per l'esclusione.

ART. 94.

(Effetti della ammissione o esclusione della parte civile o del responsabile civile).

L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

La esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno.

ART. 95.

(*Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria*).

La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata nel corso degli atti di istruzione o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero. Si osservano le forme stabilite per la citazione del responsabile civile.

ART. 96.

(*Facoltà e diritti della persona offesa dal reato*).

Durante le indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo, escluso il giudizio di cassazione, la persona offesa dal reato può presentare memorie e indicare elementi di prova.

Le facoltà previste nel comma precedente ed il diritto di istanza attribuito alla persona offesa dagli articoli 386 e 538 si estendono agli enti e alle associazioni cui la legge riconosce fini di tutela degli interessi offesi dal reato.

Se la persona offesa è minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, le facoltà e i diritti previsti dai commi precedenti si esercitano a norma degli articoli 120 e 121 del codice penale.

TITOLO VI

DIFENSORE

ART. 97.

(*Difensore di fiducia dell'imputato e dell'indiziato*).

L'imputato e l'indiziato hanno diritto di farsi assistere da non più di due difensori di fiducia.

Il difensore di fiducia è nominato dall'imputato o dall'indiziato con dichiarazione resa all'autorità procedente o trasmessa alla stessa con raccomandata.

ART. 98.

(Difensore di ufficio dell'imputato e dell'indiziato).

Se l'imputato non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, il giudice nomina un difensore di ufficio.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, se deve compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'indiziato ne è privo, incarica il difensore di turno che risulta dall'apposito elenco.

Prima di assumere informazioni dall'indiziato, l'ufficiale di polizia giudiziaria lo invita a nominare un difensore di fiducia e, se non vi provvede, chiede al pubblico ministero di nominare un difensore di ufficio a norma del comma precedente.

Gli avvocati e i procuratori nominati d'ufficio hanno l'obbligo di prestare il loro patrocinio.

Il difensore nominato di ufficio può essere sostituito con un altro difensore solo per giustificato motivo.

ART. 99.

(Estensione al difensore dei diritti dell'imputato).

Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo.

L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore, prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

ART. 100.

(*Difensore delle altre parti private*).

La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono assistiti da un solo difensore. Questi li rappresenta e può compiere e ricevere tutti gli atti che la legge non riserva personalmente alla parte.

ART. 101.

(*Sostituto del difensore*).

Il difensore, in caso di legittimo impedimento, può farsi sostituire per il tempo strettamente necessario.

Il sostituto assume tutti i diritti e gli obblighi del difensore.

ART. 102.

(*Garanzie del difensore*).

Il difensore ha diritto di conferire senza specifica autorizzazione con la persona arrestata, fermata o sottoposta a custodia provvisoria dopo il primo interrogatorio.

Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo di reato.

ART. 103.

(*Abbandono della difesa*).

Il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari in caso di abbandono della difesa.

Quando l'abbandono è motivato da violazione dei diritti della difesa, la decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari non può essere deliberata prima che il processo durante il quale si è verificato l'abbandono si sia concluso con sentenza non più soggetta a impugnazione.

Quando il consiglio dell'ordine ritiene giustificato l'abbandono, la sanzione disciplinare non è applicata anche se il giudice ha escluso la violazione dei diritti della difesa.

ART. 104.

(*Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento*).

La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché non esista conflitto fra le diverse posizioni.

Se il giudice rileva una situazione di incompatibilità, avverte le parti e il difensore. Qualora tale situazione non venga rimossa, il giudice provvede con ordinanza designando uno o più difensori.

ART. 105.

(*Rinunzia o revoca del difensore*).

Il difensore di fiducia può rinunciare in ogni momento all'incarico conferitogli.

La rinunzia non ha effetto finché l'imputato non risulti assistito da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di revoca.

LIBRO II

ATTI PROCESSUALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FORMA DEGLI ATTI

ART. 106.

(*Lingua degli atti*).

Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

Salvi i diritti stabiliti da leggi speciali e dalle convenzioni internazionali, il cittadino italiano che appartiene a una minoranza linguistica riconosciuta è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella lingua materna e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.

Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

ART. 107.

(*Sottoscrizione*).

Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

ART. 108.

(*Data*).

Quando la legge richiede la data di un atto, devono indicarsi il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

ART. 109.

(*Surrogazione*).

Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di

un altro atto processuale, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi.

A tal fine il presidente della corte o del tribunale anche d'ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

ART. 110.

(*Ricostituzione*).

Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo precedente, il giudice anche d'ufficio accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.

Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima quando il presidente o alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconoscano che questo era conforme alla minuta.

Quando non si può provvedere a norma dei due commi precedenti, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

ART. 111.

(*Divieto di pubblicazione di atti*).

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, del contenuto di qualunque documento o atto, scritto o orale relativo:

1) alle indagini preliminari, all'udienza preliminare ed agli atti di istruzione, fino a che sia pronunciato il decreto di archiviazione, la sentenza di proscioglimen-

to ovvero l'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio;

2) al dibattimento celebrato a porte chiuse a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 450, fino a che siano decorsi i termini stabiliti dalle leggi sugli archivi di Stato.

ART. 112.

(*Copie, estratti e certicati*).

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il giudice o il presidente del collegio che ha emesso il decreto di archiviazione o la sentenza.

Se si tratta di documenti sequestrati, si osserva la disposizione dell'articolo.

Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo precedente.

ART. 113.

(*Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento*).

Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni, ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

ART. 114.

(*Testimoni ad atti processuali*).

Non possono intervenire come testimoni ad atti processuali:

1) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione. La capacità si presume sino a prova contraria;

2) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.

ART. 115.

(*Memorie e richieste delle parti*).

In ogni stato e grado del processo le parti possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria senza obbligo di comunicazione alle altre parti, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 116.

(*Procura speciale per determinati atti*).

Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

Per le pubbliche amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dal capo dell'amministrazione nella circoscrizione in cui si procede e sia munito del sigillo dell'ufficio.

Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo è richiesto dalla legge.

ART. 117.

(*Impugnazioni, dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate*).

L'imputato detenuto o internato in uno stabilimento per misura di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalla persona offesa.

ART. 118.

(*Obbligo di osservanza delle norme processuali*).

I magistrati, i cancellieri, i segretari, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

La legge determina i casi e i modi di accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari.

CAPO II

TRADUZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI

ART. 119.

(*Nomina dell'interprete*).

Lo straniero che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

Oltre che nel caso previsto dal comma precedente e dall'articolo 113, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

L'interprete deve essere nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

ART. 120.

(*Citazione dell'interprete*).

La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

La nomina è comunicata all'interprete mediante notifica del relativo decreto. In caso d'urgenza l'interprete può essere citato oralmente per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

ART. 121.

(*Incapacità o incompatibilità dell'interprete*).

Non può fungere da interprete, a pena di nullità:

1) il minore, l'interdetto, l'inabilitato e chi sia affetto da infermità di mente;

2) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 113, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta;

3) chi è sottoposto a interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

4) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione.

ART. 122.

(*Ricusazione e astensione dell'interprete*).

L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 121, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero un grave motivo di convenienza per astenersi, l'interprete deve dichiararlo.

La dichiarazione di ricusazione o astensione deve essere presentata subito dopo l'ammonizione prevista dall'articolo seguente ovvero, quando il motivo sia insorto o conosciuto successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il suo incarico.

Sulla ricusazione o astensione decide il giudice con ordinanza non impugnabile.

ART. 123.

(*Conferimento dell'incarico*).

L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 121 e 122.

Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

ART. 124.

(*Termine per le traduzioni scritte*).

Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta.

L'interprete che non presenta la versione nel termine senza giustificato motivo è sostituito. Senza ritardare il provvedimento di sostituzione, il giudice, dopo averlo citato a comparire perché esponga le sue discolpe, può condannare con ordinanza l'interprete al pagamento di una somma da lire diecimila a lire centomila a favore della cassa delle ammende.

CAPO III

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 125.

(*Forme dei provvedimenti del giudice*).

La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

Le sentenze e le ordinanze sono motivate. I decreti sono motivati nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

ART. 126.

(*Assistenza del segretario*).

Il giudice in tutti gli atti ai quali procede è assistito dal segretario, se la legge non dispone altrimenti.

ART. 127.

(*Procedimento in camera di consiglio*).

Quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone

interessate ed ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello nominato d'ufficio.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo prima del giorno dell'udienza.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

Il giudice decide con ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo alle persone indicate nel primo comma. Il pubblico ministero presso il giudice che ha deciso, le parti private e il difensore possono proporre ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano salvo che sia disposto diversamente.

ART. 128.

(*Deposito dei provvedimenti del giudice*).

Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

ART. 129.

(*Correzione di errori materiali*).

La correzione delle sentenze, ordinanze e decreti inficiati da errori od omissioni

che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione nell'originale dell'atto.

ART. 130.

(*Poteri coercitivi del giudice*).

Il giudice nell'esercizio delle sue funzioni può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

ART. 131.

(*Accompagnamento coattivo dell'imputato o dell'indiziato*).

Nel corso degli atti di istruzione, qualunque sia il reato per cui si procede, il giudice può emettere mandato di accompagnamento coattivo dell'imputato al fine di assumere l'interrogatorio e di effettuare ricognizioni, ispezioni personali, perizie e confronti.

Nel dibattimento il giudice può emettere mandato di accompagnamento per i medesimi atti, ad eccezione dell'interrogatorio.

L'accompagnamento coattivo è disposto con decreto motivato, con il quale il giudice, se occorre, ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, anche con la forza.

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice istruttore può emettere analogo mandato, su richiesta del pubblico ministero, affinché l'indiziato sia condotto alla presenza di quest'ultimo per assumerne il sommario interrogatorio.

La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere privata della libertà, in forza di tale misura, oltre il tempo necessario per il compimento dell'atto indicato nel provvedimento del giudice e degli atti conseguenziali che risultino necessari ed esperibili senza soluzione di continuità.

Se le operazioni per le quali l'accompagnamento è stato disposto si protraggono oltre le ventiquattro ore, la persona indiziata o imputata è in ogni caso rimessa in libertà, se non detenuta per altra causa.

ART. 132.

(*Obblighi sostitutivi e complementari*).

In luogo dell'accompagnamento coattivo, il giudice può disporre che la persona indiziata o imputata si obblighi, mediante sottoscrizione di apposito verbale, a intervenire agli atti per i quali la sua presenza è considerata necessaria e a segnalare tempestivamente all'ufficio procedente il cambio di residenza o di domicilio, nonché l'allontanamento temporaneo dal luogo di residenza o di domicilio.

L'indiziato o l'imputato assume analoghi obblighi nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

A carico della persona che trasgredisce agli obblighi assunti a norma di questo articolo il giudice dispone l'accompagnamento coattivo.

ART. 133.

(*Accompagnamento coattivo di altre persone*).

Se il testimone, il perito, l'interprete o il custode di cose sequestrate regolarmente citati o chiamati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il pubblico ministero o il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica, e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una

somma da lire diecimila a lire centomila a favore della cassa delle ammende e le spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Si applicano il quinto e il sesto comma dell'articolo 131, nonché le disposizioni dell'articolo precedente.

CAPO IV.

DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI.

ART. 134.

(Verbale).

Il verbale documenta quanto il pubblico ufficiale ha fatto o ha constatato o è avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

ART. 135.

(Redazione del verbale).

Il verbale è redatto dal segretario che assiste il giudice ovvero dall'ufficiale di polizia giudiziaria o dal segretario che assiste il pubblico ministero nelle indagini preliminari.

Il segretario può redigere il verbale con il mezzo della stenotipia o della stenografia o con altri caratteri diversi da quelli comuni.

Quando si procede a registrazione mediante apparecchi fonografici, il verbale redatto a norma dell'articolo seguente fa prova nel caso in cui la registrazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto effetto o non sia chiaramente intellegibile.

ART. 136.

(Contenuto e formalità del verbale).

Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è comin-

ciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione delle operazioni compiute da ciascuno degli intervenuti e dei risultati ottenuti.

Il verbale contiene altresì le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che lo redige. Per ogni dichiarazione deve essere indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda, e in tale caso è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

Quando la legge consente di redigere il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria e genuina espressione la parte delle dichiarazioni essenziali, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese, se queste possono servire a valutare la credibilità.

ART. 137.

(*Dichiarazioni orali delle parti*).

Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al processo. In tale caso il pubblico ufficiale redige il verbale o cura la registrazione delle dichiarazioni nelle forme previste dagli articoli precedenti. Il verbale e la registrazione e, quando occorre, il mandato speciale sono inseriti negli atti del processo.

Alla parte che lo richieda sono rilasciati, a sue spese, un certificato ovvero copia delle dichiarazioni rese.

ART. 138.

(*Sottoscrizione del verbale*).

Salvo quanto stabilito dall'articolo 460, il verbale, previa lettura, è sottoscritto

alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal magistrato e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

ART. 139.

(*Trascrizione del verbale*).

Salvo quanto stabilito dall'articolo 460, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia e i fogli stenografati sono trascritti in caratteri comuni dal segretario il giorno successivo a quello in cui sono stati formati.

I nastri impressi con i caratteri della stenografia o i fogli stenografati sono uniti con la trascrizione agli atti del processo. Se il segretario è impedito, la trascrizione è affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione della giustizia.

ART. 140.

(*Custodia e successiva utilizzazione delle registrazioni fonografiche*).

Le registrazioni fonografiche, se non possono essere direttamente inserite nel fascicolo processuale, sono racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate e unite agli atti del processo. Se il processo ha reso necessario l'impiego di più unità di registrazione, le custodie relative sono a loro volta racchiuse in un unico contenitore.

Sulla custodia, o in un verbale ad essa unito, sono scritte le generalità delle persone alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate e delle persone presenti, nonché la data e gli estremi del processo nelle quali esse sono state rese.

Qualora la registrazione racchiuda le dichiarazioni successive di più persone, ciascuna è preceduta dall'indicazione delle generalità del suo autore, effettuata a cura del pubblico ufficiale che attende alla registrazione.

Le parti interessate ed i loro difensori possono estrarre copia della registrazione con trasposizioni su materiale della stessa natura.

Di ogni apertura e chiusura della custodia sigillata viene redatto verbale a cura del pubblico ufficiale che procede all'operazione.

ART. 141.

(Nullità dei verbali).

Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone indicate nell'articolo 136, o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

TITOLO II

NOTIFICAZIONI

ART. 142.

(Organi e forme delle notificazioni).

Le notificazioni degli atti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario per ordine del giudice o del pubblico ministero, ovvero a richiesta delle parti private.

Nel corso delle indagini preliminari, ovvero, se il giudice ne ravvisa l'opportunità, le notificazioni sono eseguite dalla polizia giudiziaria.

Le notificazioni di atti a richiesta delle parti private possono essere eseguite anche dal difensore a mezzo di telegramma.

Salvo che la legge disponga altrimenti, in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase delle indagini preliminari, le notificazioni sono sostituite dalle comunicazioni orali date dal giudice o dal pubblico ministero agli interessati presenti, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

L'atto, trasmesso all'organo che esegue la notificazione, è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 143.

(*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo*).

Per ordine del giudice o del pubblico ministero ovvero su richiesta del difensore delle parti private nei casi di urgenza, le persone diverse dall'imputato o dall'indiziato possono essere avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura del cancelliere o del segretario o della polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione dev'essere eseguita chiamando il numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

Dell'avvenuta comunicazione è data conferma, se del caso, al destinatario mediante telegramma.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione se è stata confermata con telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

ART. 144.

(*Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero*).

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria dell'ufficio.

Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura del cancelliere nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il cancelliere annota nell'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

ART. 145.

(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Le notificazioni alla persona offesa dal reato e la notificazione della prima citazione al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono eseguite a norma dell'articolo 148, salvo che la legge disponga diversamente.

Se si tratta di persone che non hanno il libero esercizio dei diritti, di persone giuridiche o di pubbliche amministrazioni, le notificazioni sono eseguite con le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori.

Le notificazioni al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria citati e non costituiti nel processo sono eseguite mediante deposito dell'atto nella cancelleria, fatta eccezione per la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, che è eseguita secondo le norme dei commi precedenti.

ART. 146.

(Notificazioni per pubblici proclami alle persone offese).

Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità che ordina la notificazione può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la stessa avvenga per pubblici proclami. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere fatta nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente, e un estratto è inserito nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

ART. 147.

(*Notificazione all'imputato detenuto*).

Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite mediante consegna di copia alla persona, che sottoscrive l'originale dell'atto notificato.

In caso di rifiuto della ricezione o della sottoscrizione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è depositata presso la direzione dell'istituto.

ART. 148.

(*Prima notificazione all'imputato non detenuto*).

Salvo quanto è stabilito negli articoli 151 e 152, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Qualora i luoghi indicati nel comma precedente non siano conosciuti, la notificazione è eseguita, salvo che non si tratti di latitante, nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna ad una delle predette persone.

La copia non può in alcun caso essere consegnata alla persona offesa dal reato, a persona minore di anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere.

Se la copia è rilasciata alla persona convivente, o al portiere o a chi ne fa le veci, l'atto dev'essere consegnato in plico chiuso. La relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico.

Se le persone indicate nel primo comma mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato tornando nei luoghi indicati nei primi due commi. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, si procede a norma dell'articolo seguente.

ART. 149.

(*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*).

Se non è possibile eseguire le notifica zioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica e dell'ultima dimora, nonché presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione avvenga mediante deposito in cancelleria con avviso al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

ART. 150.

(*Efficacia del decreto di irreperibilità*).

Il decreto di irreperibilità ha efficacia, nel caso di giudizio immediato, sino alla sentenza di primo grado; quando sono compiuti atti di istruzione, il decreto è nuovamente emesso dal giudice istruttore prima di notificare l'avviso di deposito del-

la sentenza di proscioglimento ovvero dal presidente della corte o del tribunale prima di emettere il decreto di citazione a giudizio.

Il decreto deve essere nuovamente emesso dal giudice di primo e di secondo grado prima della notificazione della sentenza contumaciale, nonché dal giudice di rinvio.

Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati dall'articolo 149.

ART. 151.

(*Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato o all'imputato*).

Nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero con l'intervento dell'indiziato non detenuto né internato, questi è invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 148, ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione od elezione, ovvero se essa è insufficiente o inidonea, gli atti saranno depositati nella segreteria con avviso al difensore. Dell'avvertimento, della dichiarazione od elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. L'invito dev'essere ripetuto quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio siano divenute inidonee per fatti indipendenti dalla volontà dell'indiziato. Se non si è proceduto ad alcun atto con l'intervento dell'indiziato, l'invito previsto dal primo comma è formulato mediante l'avviso di procedimento. In tal caso l'imputato è avvertito che, in mancanza di dichiarazione o di elezione di domicilio, il luogo in cui l'avviso di procedimento gli è stato notificato si intenderà come quello da lui tacitamente scelto per le successive notificazioni e che, se il mutamento di tale luogo non sarà da lui comunicato all'ufficio che procede, gli atti non potuti notificare in detto luogo saranno depositati in cancelleria con avviso al difensore.

L'imputato detenuto che dev'essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio che è ricevuto a verbale dal direttore dello stabilimento. Questi lo avverte a norma del primo comma, iscrive la dichiarazione od elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione.

Se la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto a norma del presente articolo sia impossibile per fatto dipendente dalla volontà dell'indiziato o dell'imputato, ovvero se questi si sia rifiutato di dichiarare o eleggere il domicilio o non abbia comunicato, a norma dell'articolo seguente, il mutamento del luogo dichiarato o del domicilio eletto, l'atto è notificato mediante deposito nella segreteria o nella cancelleria con avviso al difensore.

ART. 152.

(*Mutamento del domicilio dichiarato o del domicilio eletto*).

Ogni mutamento relativo al luogo dichiarato o al domicilio eletto dev'essere comunicato dall'imputato all'ufficio giudiziario che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, dal sindaco o dal difensore. La dichiarazione può essere fatta anche dinanzi al cancelliere del giudice del luogo nel quale l'imputato si trova. Se è detenuto per altra causa, l'imputato deve fare la dichiarazione dinanzi al direttore dell'istituto in cui è stato tradotto.

Il verbale è trasmesso entro dieci giorni alla cancelleria del giudice che procede; analogamente si provvede nel caso in cui la comunicazione di mutamento del luogo dichiarato o del domicilio eletto sia stata effettuata con telegramma o con raccomandata diretti all'ufficio del pubblico ministero o ad altro ufficio i quali, nel frattempo, abbiano trasmesso gli atti ad altra autorità.

Finché l'ufficio che procede non abbia ricevuto il verbale o la dichiarazione, sono valide, per la durata di dieci giorni, le notificazioni disposte nel luogo precedentemente dichiarato o nel domicilio precedentemente eletto.

ART. 153.

(*Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto*).

Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma dei due articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 148.

ART. 154.

(*Durata del domicilio dichiarato o eletto*).

La determinazione del domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 151 e 152 è valida per ogni stato e grado del processo, salvo quanto è previsto dall'articolo 147.

ART. 155.

(*Notificazioni all'imputato latitante o evaso*).

Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

Se l'imputato è privo di difensore il giudice nomina un difensore d'ufficio.

L'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal difensore.

ART. 156.

(*Notificazioni all'imputato in servizio militare*).

Le notificazioni all'imputato militare in servizio attivo si eseguono nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso

l'ufficio del comandante, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione all'interessato con il mezzo più celere e a dare conferma al giudice che procede dalla data in cui la comunicazione è avvenuta.

Se il militare è detenuto, latitante o evaso, le notificazioni si eseguono nel modo prescritto per gli imputati non militari che si trovano nelle medesime condizioni.

ART. 157.

(*Notificazioni al fallito e all'infermo di mente*).

Le notificazioni all'imputato dichiarato fallito si eseguono a norma degli articoli precedenti. Il giudice può stabilire che l'atto sia notificato anche al curatore del fallimento.

Se l'imputato è interdetto per infermità di mente, le notificazioni si eseguono nei confronti del tutore; se è infermo di mente e non ha un tutore, le notificazioni si eseguono nei confronti del curatore speciale nominato dal presidente del tribunale su richiesta del giudice che procede.

ART. 158.

(*Notificazioni ad altri soggetti*).

Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono secondo le norme degli articoli 147 e 148 salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 143.

Se non è possibile eseguire la notificazione nei modi suddetti l'ufficiale che vi procede richiede al sindaco un certificato attestante che è ignoto il recapito della persona, ovvero che essa è morta o assente dallo Stato.

ART. 159.

(*Relazione di notificazione*).

Salvo quanto è stabilito nel comma quarto dell'articolo 148 e nell'ultimo comma dell'articolo 151, di ogni notificazione

l'ufficiale che vi procede scrive in calce all'originale e alla copia notificata la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni e le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta nella copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia a lui notificata.

La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

ART. 160.

(*Notificazioni all'imputato all'estero*).

Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, l'avviso per l'udienza preliminare è inviato alla stessa mediante telegramma contenente anche l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nello Stato.

Se l'imputato all'udienza preliminare ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del telegramma di cui al comma precedente, non dichiara o non elegge domicilio nello Stato, il giudice pronuncia il decreto previsto dall'articolo 149.

Nello stesso modo si provvede se, dopo la dichiarazione di irreperibilità, risulta che l'imputato si è trasferito all'estero.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia disposta la custodia provvisoria.

ART. 161.

(*Notificazioni con il mezzo della posta*).

Le notificazioni col servizio postale possono essere ordinate nei modi stabiliti dalle leggi speciali dal giudice o dal pubblico ministero solo nel caso in cui la residenza,

il domicilio, la dimora o il luogo dell'attività lavorativa del destinatario non si trovino nel comune dove ha sede l'ufficio giudiziario procedente.

Qualora l'ufficio postale restituisca il plico per mancato recapito al destinatario, si procede alla notificazione dell'atto nei modi ordinari.

ART. 162.

(*Nullità delle notificazioni*).

La notificazione è nulla:

1) se l'atto è notificato incompletamente fuori dei casi nei quali la legge consenta la notificazione per estratto;

2) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente, ovvero sul destinatario;

3) se la relazione non è sottoscritta dall'ufficiale che ha eseguito la notificazione;

4) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui dev'essere consegnata la copia;

5) se non è dato avviso dal difensore nei casi previsti dall'articolo 149 e dall'ultimo comma dell'articolo 151.

6) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 151 commi primo e terzo.

TITOLO III

TERMINI

ART. 163.

(*Regole generali*).

I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

I termini si computano secondo il calendario comune.

Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

Quando è prefissato soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere.

Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico.

ART. 164.

(*Termini a pena di decadenza. Abbreviazione*).

I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge.

La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiedere o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice procedente.

ART. 165.

(*Prolungamento dei termini di comparizione*).

Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 151 è fuori del comune nel quale ha sede il giudice procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni trecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi ferroviari, e di un giorno ogni cinquanta chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento del termine è stabilito dal magistrato, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

ART. 166.

(*Restituzione nel termine*).

Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per causa ad essi non imputabile.

ART. 167.

(*Procedimento per la restituzione nel termine*).

L'istanza di restituzione nel termine deve essere presentata a pena di decadenza entro dieci giorni dal venir meno della causa che ha determinato la inosservanza del termine.

Sull'istanza decide a norma dell'articolo 127 il giudice che procede nel momento della sua presentazione ovvero, quando l'istanza riguarda i termini per impugnare, il giudice che sarebbe competente per l'impugnazione.

ART. 168.

(*Effetti della restituzione nel termine*).

Il giudice che ha disposto la destituzione, a istanza di parte, provvede, in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione, provvede il giudice competente per il merito.

TITOLO IV

NULLITÀ

ART. 169.

(*Tassatività*).

L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

ART. 170.

(*Nullità d'ordine generale*).

È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

1) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

3) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private costituite.

ART. 171.

(*Nullità assolute*).

Sono insanabili e devono essere dichiarate d'ufficio in ogni stato e grado del processo le nullità concernenti:

1) i casi indicati nell'articolo 170 numero 1;

2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e i casi in cui la sua partecipazione al procedimento è obbligatoria;

3) la citazione dell'imputato e i casi in cui la presenza del suo difensore è obbligatoria.

Sono altresì insanabili e debbono essere dichiarate d'ufficio in ogni stato e grado del processo, le nullità definite assolute da singole disposizioni di legge.

ART. 172.

(*Nullità relative*).

Le nullità diverse da quelle indicate nell'articolo 171 sono dichiarate ad istanza di parte e sono soggette alla disciplina prevista negli articoli seguenti.

ART. 173.

(*Deducibilità delle nullità*).

Le nullità non possono essere dedotte da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

La nullità di un atto deve essere dedotta dalla parte che vi assiste, prima che l'atto sia esaurito ovvero, quando ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Le nullità concernenti gli atti della udienza preliminare e quelli delle indagini preliminari utilizzati in tale udienza devono essere dedotte prima che sia pronunciato il provvedimento indicato dal secondo comma dell'articolo 408.

Le nullità concernenti gli atti di istruzione devono essere dedotte entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso previsto dall'articolo 429. Il giudice che rileva una delle predette nullità può assegnare alle parti interessate un congruo termine entro il quale chiedere la declaratoria delle nullità.

Le nullità già dedotte a norma dei commi precedenti, che non siano state dichiarate dal giudice, devono essere riproposte nel corso della trattazione delle questioni preliminari. Entro lo stesso termine devono essere dedotte le nullità concernenti l'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio ovvero riguardanti gli atti preliminari al dibattimento.

Le nullità concernenti gli atti del giudizio di primo o di secondo grado devono

essere dedotte con l'impugnazione della relativa sentenza.

I termini previsti nei commi precedenti sono stabiliti a pena di decadenza.

ART. 174.

(*Sanatoria delle nullità*).

Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

1) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a dedurle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

2) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

ART. 175.

(*Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi, delle notificazioni e delle comunicazioni*).

La nullità di citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

La stessa disposizione si applica in caso di omissione dell'atto.

La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare la nullità ha diritto ad un termine non inferiore a cinque giorni.

ART. 176.

(*Effetti della dichiarazione di nullità*).

La nullità di un atto rende invalidi gli atti che dipendono da quello dichiarato nullo.

Il giudice che dichiara una nullità stabilisce a quali atti si estende e ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessario e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o

al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

La disposizione del comma precedente non si applica alle nullità concernenti le prove.

ART 177.

(*Inosservanza di norme tributarie*).

Quando la legge assoggetta ad una imposta o ad una tassa un atto o un documento, l'inosservanza della norma tributaria non lo rende inammissibile ne impedisce il suo compimento, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

LIBRO III

PROVE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 178.

(*Oggetto della prova*).

Sono oggetto di prova i fatti e le circostanze che risultano dall'imputazione o comunque riguardano la punibilità e la determinazione della pena o della misura di sicurezza.

Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prove i fatti e le circostanze inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

ART. 179.

(*Tassatività delle prove*).

Il giudice non può ammettere prove diverse da quelle previste dalla legge.

ART. 180.

(*Libertà morale della persona nell'assunzione della prova*).

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti.

ART. 181.

(*Diritto alla prova*).

Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede immediatamente con ordinanza escludendo soltanto le prove vietate o non previste dalla legge e quelle irrilevanti.

La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio.

I provvedimenti di ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

ART. 182.

(*Prove illegittimamente acquisite*).

Le prove non previste dalla legge o ammesse dal giudice in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate ai fini della decisione.

Non possono utilizzare le prove assunte senza l'osservanza delle forme prescritte a pena di nullità, salvo che la nullità sia sanata.

ART. 183.

(*Valutazione della prova*).

Il giudice valuta la prova con apprezzamento obiettivo e prudente dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

ART. 184.

(*Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili*).

Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccetuati quelli che riguardano lo stato delle persone.

TITOLO II

MEZZI DI PROVA

CAPO I

TESTIMONIANZE

ART. 185.

(*Oggetto e limiti della testimonianza*).

Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla capacità a delinquere.

L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è indispensabile per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità dell'offeso dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di quella persona.

Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

ART. 186.

(*Testimonianza indiretta*).

Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice dispone anche d'ufficio che queste siano chiamate a deporre.

L'inosservanza della disposizione prevista dal comma precedente rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che ne risulti impossibile l'esame per morte, infermità di mente, irreperibilità o assenza dal territorio dello Stato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando il fatto sia stato appreso mediante la lettura di un documento redatto da persona diversa dal testimone.

I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 191 e 192 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che abbiano deposto sugli stessi fatti.

Non può in ogni caso essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

ART. 187.

(*Capacità di testimoniare*).

Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'attitudine fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche d'ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. Se si procede per un reato contro la moralità pubblica e il buon costume e la persona offesa è un minore, il giudice può inoltre ordinare una indagine psicologica a norma del secondo comma dell'articolo 209 e dell'ultimo comma dell'articolo 212.

I risultati degli accertamenti che, a norma del comma precedente, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale, non precludono né pregiudicano in ogni caso l'assunzione della testimonianza.

ART. 188.

(*Icompatibilità con l'ufficio di testimone*).

Non possono essere assunti come testimoni:

1) l'imputato e i coimputati di uno stesso reato o di un reato connesso, salvo che siano stati prosciolti o condannati con sentenza non più soggetta a impugnazione;

2) la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

3) chi nel medesimo processo svolge o ha svolto la funzione di giudice, pubblico ministero, cancelliere o segretario.

Gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, contro i quali si procede separatamente, possono essere esaminati come testimoni solo se vi consentano in modo espresso.

ART. 189.

(*Obblighi del testimone*).

Fuori dei casi espressamente previsti dagli articoli seguenti, il testimone ha l'obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria, di attenersi alle prescrizioni date dal magistrato per le esigenze istruttorie e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Il testimone non ha l'obbligo di rispondere alla domanda quando ciò potrebbe far emergere una sua responsabilità penale.

ART. 190.

(*Facoltà di astensione dei prossimi congiunti*).

I prossimi congiunti dell'imputato possono astenersi dal testimoniare. Debbono tuttavia deporre quando hanno presenta-

to denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

Il giudice a pena di nullità avverte le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione o di affiliazione e a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso. Si applicano inoltre al coniuge separato dell'imputato e quando tra questi e il testimone è intervenuta sentenza di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale.

ART. 191.

(*Segreto professionale*).

Possono astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione:

1) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

2) gli avvocati, i procuratori legali, i periti, i consulenti tecnici e i notai;

3) i medici e i chirurgi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne alla autorità giudiziaria.

Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione di astensione sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Si applica il disposto dell'articolo 186.

ART. 192.

(*Segreto d'ufficio*).

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che debbono rimanere segreti nell'interesse della pubblica amministrazione.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 193.

(*Segreto di Stato*).

Il testimone non può essere esaminato su fatti che costituiscono segreti di Stato.

Se un testimone rifiuta di deporre opponendo un segreto di Stato, il giudice ne informa il presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

Il provvedimento di conferma del segreto deve indicare le ragioni essenziali che ne costituiscano il fondamento.

Qualora il segreto sia confermato e la prova sia decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento perché il processo non deve essere proseguito per la esistenza di un segreto di Stato.

Qualora entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando il giudice ravvisi il carattere di segreto di Stato nei fatti sui quali il testimone deve essere esaminato.

ART. 194.

(*Informatori della polizia giudiziaria*).

Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimo-

ni, le informazioni da essi fornite alla polizia giudiziaria non possono essere in alcun modo acquisite né utilizzate ai fini della decisione.

Se le informazioni predette sono state in qualsiasi modo acquisite, il giudice in ogni stato e grado del processo ordina anche d'ufficio che il documento o la parte di esso che le contiene sia eliminato dal fascicolo.

ART. 195.

(*Regole per l'esame testimoniale*).

Nel corso dell'esame testimoniale sono vietate le domande suggestive e quelle che possono altrimenti nuocere alla spontaneità o alla sincerità della risposta.

Il giudice può autorizzare il testimone a consultare documenti da lui redatti in aiuto alla memoria.

ART. 196.

(*Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e dei grandi ufficiali dello Stato*).

La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle due Camere o del presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere, con adeguata motivazione, di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma precedente per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

ART. 197.

(*Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici*).

Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione

diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori del territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'autorità consolare del luogo.

Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero gli agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede, si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

ART. 198.

(*Testimoni falsi, reticenti o renitenti*).

Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice istruttore glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento di cui all'articolo 471. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Deliberata la decisione che conclude gli atti di istruzione o il giudizio in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ritiene che sia punibile a norma dell'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi documenti.

CAPO II

ESAME DELLE PARTI

ART. 199.

(*Richiesta dell'esame*).

Le parti private sono esaminate nel dibattimento a loro richiesta.

ART. 200.

(*Regole per l'esame*).

All'esame delle parti private si applicano le disposizioni previste negli articoli 185, 189 secondo comma e 195 e se è esa-

minata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 186.

Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

CAPO III

CONFRONTO

ART. 201.

(Presupposti del confronto).

Il confronto è ammesso tra parti private o tra testimoni oppure tra parti private e testimoni, quando, nel corso di precedenti interrogazioni od esami, essi abbiano reso dichiarazioni discordanti sui fatti oggetto di prova.

ART. 202.

(Modalità del confronto).

Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermino o le modifichino, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto o di quant'altro è avvenuto durante il confronto.

CAPO IV

RICOGNIZIONI

ART. 203.

(Ricognizioni di persone. Atti preliminari).

Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chie-

de poi se sia stato in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento; se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta. Gli chiede infine se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.

Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma precedente e delle dichiarazioni rese.

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo articolo è causa di nullità della ricognizione.

ART. 204.

(*Svolgimento della ricognizione*).

Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali può essere stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita ad indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione od altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima. Tale disposizione non si applica nel dibattimento.

Nel verbale è fatta menzione delle modalità di svolgimento della ricognizione.

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo articolo è causa di nullità della ricognizione.

ART. 205.

(*Ricognizione di cose*).

Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede secondo le regole dell'articolo 203, in quanto applicabili.

Procurati almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto.

Si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 206.

(*Pluralità di ricognizioni. Pluralità di persone o di cose oggetto della ricognizione*).

Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o cosa, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più cose, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o la cosa sottoposta a ricognizione venga collocata tra persone o cose diverse.

Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO V

ESPERIMENTI GIUDIZIALI

ART. 207.

(*Presupposti dell'esperimento giudiziale*).

L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia

o possa essere avvenuto in un determinato modo.

L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

ART. 208.

(*Modalità dell'esperimento giudiziale*).

L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.

Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche e cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

Il giudice cura che sia esclusa ogni pubblicità quando le circostanze lo consentono.

CAPO VI

PERIZIE

ART. 209.

(*Oggetto della perizia*).

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Ai fini del giudizio sulla personalità e pericolosità, la perizia può avere per oggetto la personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

ART. 210.

(*Nomina del perito*).

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 43.

ART. 211.

(*Pluralità di periti. Perizia interdisciplinare*).

Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

ART. 212.

(*Perizia medico-legale. Perizia psichiatrica. Perizia criminologica*).

Le perizie relative a quesiti medico-legali sono affidate a medici specialisti ovvero a sanitari che svolgono in modo continuativo attività medico-legale in istituti universitari od ospedalieri o nei centri penitenziari di osservazione.

Le perizie relative a quesiti di natura psichiatrica sono affidate ad un medico specialista in psichiatria, congiuntamente, se necessario, ad uno specialista in medicina legale e ad un medico specialista in psicologia.

Le perizie relative a quesiti sulla personalità e pericolosità sono affidati a specialisti in criminologia ovvero ad un medico specialista in psichiatria o psicologia.

ART. 213.

(*Incapacità e incompatibilità del perito*).

Non può essere nominato perito, a pena di nullità:

1) il minore, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia affetto da infermità di mente;

2) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal deporre nel processo o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

3) chi è stato sottoposto ad interdizione perpetua ovvero è soggetto ad interdizione temporanea dai pubblici uffici; chi è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

4) chi è sottoposto a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione.

ART. 214.

(*Astensione e ricusazione del perito*).

Quando esiste uno dei motivi di astensione indicati nell'articolo 43, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

Il perito può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 43.

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide, con ordinanza non impugnabile, il giudice che ha disposto la perizia.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

ART. 215.

(*Provvedimenti del giudice*).

Il giudice dispone anche d'ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo fissati per la comparizione del perito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 416 ultimo comma l'ordinanza è comunicata, almeno cinque giorni prima della data fissata per la comparizione, al pubblico

ministero ed ai difensori delle parti private.

Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per la presentazione delle cose e dei documenti, nonché per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito, disponendo, se necessario, l'accompagnamento. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per la esecuzione delle operazioni peritali.

ART. 216.

(*Nomina del consulente tecnico*).

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare un loro consulente tecnico.

Nel caso previsto dall'articolo 211 ciascuna delle parti può nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti.

Le parti private, nei casi ed alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico.

ART. 217.

(*Richiesta di chiarimenti e nuova perizia*).

Il giudice può, in ogni momento, convocare il perito perché fornisca chiarimenti sulle indagini e sulle valutazioni oggetto della perizia, dando comunicazione del giorno e dell'ora alle parti ed ai loro consulenti tecnici.

Nel corso degli atti di istruzione e del dibattimento il giudice può disporre nuova perizia o rinnovare la perizia sugli stessi quesiti proposti in precedenza, affidandola ad altro perito, quando ciò risulti indispensabile al fine di integrare le indagini svolte e le valutazioni acquisite in precedenza.

ART. 218.

(*Conferimento dell'incarico*).

Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 213 e

214 e lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: « consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali ».

Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

ART. 219.

(*Relazione peritale*).

Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

Quando non ritenga di sostituirlo, il giudice fissa la data, non oltre sessanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà fornire risposta orale ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti ed ai consulenti tecnici.

Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal giudice su richiesta motivata del perito, una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni.

Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine indicato nel terzo comma, relazione scritta.

ART. 220.

(*Relazione per il dibattimento*).

Quando i risultati della perizia non sono indispensabili per ordinare il rinvio a giudizio, il giudice istruttore può di-

sporre che il perito riferisca al dibattimento.

Il giudice fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della relazione presso la cancelleria del giudice del dibattimento.

Il presidente del tribunale o della corte cura la immediata allegazione della relazione peritale al fascicolo indicato nell'articolo 445 e provvede perché tra la scadenza del termine per il deposito della relazione e la data dell'udienza per il dibattimento intercorrano non meno di venti giorni.

I provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 214 sono di competenza del giudice che ha disposto la perizia.

ART. 221.

(*Attività del perito*).

Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti e documenti del processo e ad assistere all'interrogatorio delle parti private e all'assunzione di prove.

Può essere inoltre autorizzato a servirsi di ausiliari di sua fiducia, i quali svolgono attività materiali, non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, egli debba richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti non possono essere utilizzati ai fini della decisione sull'esistenza del reato o sulla sua commissione ad opera dell'imputato.

Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito ed ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

ART. 222.

(*Comunicazione relativa alle operazioni peritali*).

Il perito indica il giorno, l'ora ed il luogo in cui inizierà o continuerà le operazioni peritali, ed il giudice ne fa dare atto nel verbale.

ART. 223.

(*Attività dei consulenti tecnici*).

I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve delle quali deve farsi menzione nel verbale.

Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia. Il giudice provvede con ordinanza contenente la fissazione di un termine per tale esame.

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia ed il compimento delle altre attività processuali.

ART. 224.

(*Sostituzione del perito*).

Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non viene accolta, ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.

La sostituzione è disposta immediatamente con ordinanza non impugnabile. L'ordinanza è revocata se il perito dimostra

che il ritardo o l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili.

Il perito sostituito deve in ogni caso mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione ed i risultati inerenti alle operazioni peritali già compiute.

Il giudice, senza ritardare il provvedimento di sostituzione, può condannare il perito al pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 600.000 a favore della cassa delle ammende, dopo averlo citato a comparire per discolparsi.

ART. 225.

(*Liquidazione del compenso al perito*).

Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice al quale sono comunicati i risultati delle operazioni peritali.

Il compenso deve essere commisurato alla difficoltà delle indagini ed alla completezza e sollecitudine della risposta ai quesiti, osservate le tariffe approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

Nel caso di sostituzione del perito, con l'ordinanza il giudice può disporre che non venga liquidato in tutto o in parte il compenso. In ogni caso l'ordinanza è comunicata al consiglio dell'ordine e al collegio cui appartiene il perito ed al comitato per la formazione dell'albo dei periti.

Il decreto è comunicato al perito, al pubblico ministero e alle parti interessate.

Contro il decreto il perito, il pubblico ministero e le altre parti interessate possono proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, al presidente del tribunale del circondario nel quale la perizia è stata disposta. Si osservano le disposizioni dell'articolo 127.

ART. 226.

(*Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia*).

Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare propri con-

sulenti tecnici, in numero non superiore a due, dandone comunicazione al giudice ed alle altre parti con atto contenente una succinta enunciazione dell'oggetto della consulenza. Il consulente tecnico, a richiesta della parte che lo ha nominato, può esporre al giudice, oralmente o per iscritto, il proprio parere. Si applica la disposizione dell'articolo 115.

All'esame del consulente tecnico in dibattimento si procede secondo le forme dell'articolo 473.

Quando, successivamente alla nomina del consulente tecnico, venga disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti nell'articolo 223.

CAPO VII.

DOCUMENTI.

ART. 227.

(*Prova documentale*).

È consentita l'acquisizione di scritti e di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo e sulla moralità in genere delle parti e dei testimoni.

ART. 228.

(*Documenti costituenti corpo del reato*).

I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

ART. 229.

(*Documenti relativi al giudizio sulla personalità*).

Ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato è consentita l'acquisizione della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso il giudice di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute.

I documenti indicati nel comma precedente e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di definire la personalità dell'offeso dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al suo comportamento o alle sue qualità morali.

ART. 230.

(*Verbali di prove di altri processi*).

È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro processo penale concluso con sentenza irrevocabile, purché si tratti di prove assunte al dibattimento o di verbali di cui sia stata data lettura durante lo stesso.

È pure consentita l'acquisizione dei verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai verbali relativi a prove inutilizzabili nonché ai verbali contenenti dichiarazioni di parti private o di testimoni, salvo che ne risulti impossibile l'interrogatorio o l'esame per morte, sopravvenuta infermità di mente, irreperibilità o assenza dal territorio dello Stato.

Quando non si è provveduto alla riunione dei procedimenti è consentita, anche se non sia intervenuta sentenza irrevocabile, l'acquisizione dei verbali contenenti dichiarazioni di imputati dello stesso reato o di reati connessi, che non siano esaminati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 188.

Se le predette persone sono esaminate come testimoni, i verbali di cui al comma precedente sono utilizzati nei limiti previsti dal quarto comma dell'articolo 472.

ART. 231.

(*Accertamento della provenienza dei documenti*).

Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

ART. 232.

(*Documenti anonimi*).

Salvo quanto previsto dall'articolo 228, i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati.

Qualora sia trasgredito il divieto stabilito nel comma precedente, il giudice in ogni stato e grado del processo ordina che il documento sia eliminato dal fascicolo.

ART. 233.

(*Documenti falsi*).

Fuori dei casi dell'articolo 509, il giudice, se ritiene che un documento acquisito al processo sia falso, dopo la deliberazione della sentenza istruttoria di proscioglimento o dopo la pronuncia della sentenza che conclude il giudizio, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

ART. 234.

(*Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici*).

Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a nor-

ma dell'articolo 119 se ciò è necessario alla sua comprensione.

Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma del quinto comma dell'articolo 260.

ART. 235.

(*Rilascio di copie*).

Quando dispone l'acquisizione di un documento il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, autorizza il cancelliere a rilasciargliene copia autentica a norma dell'articolo 112.

TITOLO III

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

CAPO I.

ISPEZIONI.

ART. 236.

(*Casi e forme delle ispezioni*).

L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Se il reato non ha lasciato tracce od effetti materiali o se questi sono scomparsi, o sono stati cancellati o dispersi, alterati e rimossi, il giudice descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

Il giudice può compiere rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ogni altra operazione tecnica, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, anche di ufficiali di polizia giudiziaria.

I rilievi di impronte o di altri segni utili per la identificazione delle persone sono inviati d'urgenza, quando ne è il caso, al competente ufficio di polizia il quale, eseguite le opportune indagini, ne comunica senza ritardo i risultati al giudice.

ART. 237.

(*Ispezione personale*).

Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile ed idonea a norma dell'articolo 114.

L'ispezione personale è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

L'ispezione può essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di un medico da lui nominato. In quest'ultimo caso il giudice può astenersi dall'assistere alle operazioni.

ART. 238.

(*Ispezione di luoghi o di cose*).

All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

Nel procedere all'ispezione dei luoghi il giudice può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

CAPO II.

PERQUISIZIONI.

ART. 239.

(*Casi e forme delle perquisizioni*).

Quando vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona

cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi sia fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

La perquisizione è disposta con decreto motivato.

Il giudice può procedere personalmente o con l'assistenza, se del caso, della polizia giudiziaria. Può anche disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria eccettuati i casi di perquisizione negli studi legali.

ART. 240.

(*Richiesta di consegna*).

Se attraverso le perquisizioni si ricerca una cosa determinata, il magistrato può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione salvo che il giudice ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

ART. 241.

(*Perquisizioni personali*).

Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avvertimento che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile ed idonea ai sensi dell'articolo 114.

La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

ART. 242.

(*Perquisizioni locali*).

All'imputato e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita una perquisizione locale è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto.

Gli stessi sono avvertiti della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile ed idonea ai sensi dell'articolo 114.

La copia, se mancano le persone indicate dal primo comma, è consegnata, e l'avvertimento è rivolto, ad un congiunto, un coabitante o un collaboratore, ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Nell'accingersi ad eseguire una perquisizione presso uno studio legale, il giudice a pena di nullità avvisa il presidente del locale Consiglio dell'Ordine forense perché lo stesso presidente, o un suo delegato, possa assistere alle operazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel primo comma.

Il giudice, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse o far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

ART. 243.

(*Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali*).

La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

Tuttavia nei casi urgenti il giudice può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita di fuori dei suddetti limiti temporali.

ART. 244.

(*Perquisizioni e sequestro*).

Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro a norma degli articoli seguenti.

Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità il giudice può esaminare e sequestrare atti, documenti e corrispondenza anche se custoditi presso banche o altri istituti di credito.

CAPO III.

SEQUESTRI.

ART. 245.

(Oggetto e formalità del sequestro).

Il sequestro è disposto quando occorre acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Il sequestro è disposto con decreto motivato ed è eseguito personalmente dal giudice ovvero da un ufficiale di polizia giudiziaria designato con lo stesso decreto.

ART. 246.

(Sequestro presso i difensori).

Al sequestro presso i difensori e i consulenti tecnici procede personalmente il giudice, osservando le disposizioni del terzo comma dell'articolo 242.

Le carte e i documenti illegittimamente sequestrati sono immediatamente restituiti all'avente diritto, e non possono comunque essere utilizzati nel processo.

ART. 247.

(Sequestro di corrispondenza).

Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi e valori, telegrammi e di altri oggetti di corrispondenza che il giudice abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato od a lui diretti, anche

sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possano avere relazione con il reato.

Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, a norma del terzo comma dell'articolo 245, questi deve consegnare al giudice gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

Sono vietati il sequestro ed ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore, in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, a meno che il giudice non abbia fondato motivo di ritenere che si tratti del corpo del reato.

Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrino fra la corrispondenza sequestrabile a norma dei commi precedenti, sono immediatamente restituiti all'avente diritto, e non possono comunque venire utilizzati.

ART. 248.

(*Sequestro presso banche*).

È consentito procedere al sequestro di titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa depositata, anche se contenuti in cassetta di sicurezza, presso banche o altri istituti pubblici o privati, quando il giudice ritiene che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti a suo nome.

ART. 249.

(*Dovere di esibizione e segreti*).

Le persone indicate negli articoli 191 e 192 devono consegnare immediatamente al giudice, che ne faccia richiesta, i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato, ovvero di segreto inerente al loro ufficio, ministero o professione.

Quando la dichiarazione concerne un segreto inerente all'ufficio, ministero o professione, il giudice se ha motivo di dubitare della sua fondatezza e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel primo comma di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, dispone il sequestro.

Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il provvedimento di conferma del segreto deve indicare le ragioni essenziali che ne costituiscono il fondamento. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento perché il processo non deve essere proseguito per l'esistenza di un segreto di Stato.

Quando entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non confermi il segreto, il giudice dispone il sequestro.

Le disposizioni del terzo e del quarto comma si osservano anche quando il giudice ravvisa il carattere di segreto di Stato nei documenti o nelle cose di cui le parti richiedono l'acquisizione.

ART. 250.

(*Copie di documenti sequestrati*).

Il giudice può far estrarre copia dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando mantiene il sequestro di questi, può autorizzare il cancelliere a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti, o certificati dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro, ha diritto

di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro da cui non possa essere separato e il magistrato non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito presso la cancelleria. Il cancelliere con l'autorizzazione del magistrato rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti, o certificati delle parti del volume o registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale delle copie, negli estratti e nei certificati.

Al depositario o detentore è consegnata gratuitamente, nel caso previsto dal comma precedente, copia autentica del verbale di sequestro.

ART. 251.

(*Custodia delle cose sequestrate*).

Le cose sequestrate sono affidate in custodia al cancelliere. Quando risulta che non è possibile o non è opportuno custodirle nella cancelleria, il giudice dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro come custode, idoneo a norma dell'articolo 114.

All'atto della consegna il giudice avverte il custode dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria e delle pene comminate dal codice penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Può anche imporre al custode una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, dal cancelliere.

ART. 252.

(*Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili*).

Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni del giudice e del cancelliere.

Il giudice fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti, disponendo quanto alle cose in conformità dell'articolo precedente.

Se si tratta di cose che possono alterarsi, il magistrato ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

ART. 253.

(*Rimozione e riapposizione dei sigilli*).

Il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza del cancelliere. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dal cancelliere in presenza del giudice. Il giudice e il cancelliere appongono presso il sigillo la data e la loro sottoscrizione.

ART. 254.

(*Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate*).

Quando non è necessario mantenere il sequesto a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Ove occorra, il giudice prescrive di presentare ad ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

Nel caso previsto dal comma precedente, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 302.

Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto a fini preventivi, quando il giudice provvede con decreto motivato a norma dell'articolo 307.

Dopo la sentenza irrevocabile le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto qualora non sia disposta la confisca.

ART. 255.

(Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate).

I provvedimenti previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo precedente, quando non sono dati con l'ordinanza di rinvio a giudizio o con la sentenza che chiude gli atti di istruzione o il giudizio, sono emessi anche di ufficio con ordinanza in camera di consiglio se non vi è dubbio sull'appartenenza delle cose sequestrate.

Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio.

Contro i provvedimenti emessi a norma dei commi precedenti gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantendo nel frattempo il sequestro.

Divenuta irrevocabile la sentenza provvede a norma dei commi precedenti il giudice della esecuzione.

ART. 256.

(Provvedimenti in caso di mancata restituzione).

Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, se l'istanza di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo.

Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura del cancelliere. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 257.

(*Spese relative al sequestro penale*).

Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Sato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sui valori e sulle somme indicati nell'articolo precedente.

CAPO IV

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.

ART. 258.

(*Limiti di ammissibilità*).

L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o telegrafiche è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

1) delitti non colposi puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione;

2) delitti concernenti gli stupefacenti;

3) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

4) delitti di contrabbando;

5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alle persone col mezzo del telefono.

La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 23-*bis* del codice penale.

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e dei loro ausiliari, nonché dell'imputato con tali persone, aventi ad oggetto i procedimenti per i quali prestano i rispettivi uffici.

ART. 259.

(*Presupposti e forme del provvedimento*).

Le operazioni previste dall'articolo precedente sono disposte dal giudice con decreto motivato, quando vi siano gravi indizi di reato e la prova non possa essere altrimenti acquisita.

Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare quindici giorni, ma può essere prorogata con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora perdurino le condizioni indicate nella prima parte del presente articolo.

Il giudice procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

I decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni e le altre operazioni previste dall'articolo precedente sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del giudice procedente.

Ultimata l'esecuzione delle operazioni, ne viene fatta annotazione in apposito pubblico registro conservato presso il medesimo giudice.

Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità assoluta.

ART. 260.

(*Esecuzione delle operazioni*).

Le operazioni indicate nell'articolo 258 devono essere compiute esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica, a pena di nullità assoluta.

I verbali e le registrazioni effettuate devono essere immediatamente trasmessi al giudice che ha disposto le operazioni. Entro cinque giorni dal compimento delle stesse, devono quindi essere depositate in cancelleria rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

Ai difensori delle parti è immediatamente comunicato avviso che entro il termine fissato a norma del comma precedente hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni. Dopo tale avviso il giudice, avvertite le parti, procede allo stralcio delle registrazioni e dei verbali relativi a comunicazioni o conversazioni estranei ai fini istruttori, o comunque non utilizzabili nel processo.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei verbali non possono essere utilizzate come prove a carico delle persone sottoposte a controllo, in processi diversi da quelli per i quali sono state raccolte.

Eseguito lo stralcio, il giudice dispone la trascrizione integrale in verbali delle comunicazioni registrate, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per lo espletamento delle perizie. I verbali sono immediatamente inseriti nel fascicolo.

I difensori possono estrarne copia e, se del caso, fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico.

ART. 261.

(*Divieto di utilizzazione*).

I risultati delle intercettazioni e delle altre operazioni indicate nell'articolo 259 non possono essere in alcun modo utilizzati, qualora siano stati eseguiti fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni stabilite negli articoli 259 e 260, comma primo. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle operazioni indicate nel comma precedente sia immediatamente distrutta salvo che costituisca corpo di reato.

LIBRO IV

MISURE DI COERCIZIONE

TITOLO I

MISURE DI COERCIZIONE PERSONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 262.

(Libertà della persona e misure di coercizione).

Le libertà della persona possono essere limitate da misure di coercizione, per esigenze cautelari, a norma delle disposizioni del presente titolo.

ART. 263.

(Condizioni generali di applicabilità delle misure).

Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale, se a suo carico non sussistono sufficienti indizi di colpevolezza.

Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena, che si ritiene possa essere irrogata.

ART. 264.

(Principio di adeguatezza).

Nell'applicare le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Non può essere applicata una misura non proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

La custodia provvisoria può essere applicata soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

ART. 265.

(*Limite alla cumulabilità delle misure*).

Salvi i casi previsti dalla legge, una stessa persona non può essere sottoposta contemporaneamente a più di una misura.

ART. 266.

(*Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a coercizione*).

Le modalità di esecuzione delle misure non possono pregiudicare l'esercizio di diritti che non siano assolutamente incompatibili con le esigenze cautelari del caso concreto.

ART. 267.

(*Giudice competente*).

Le misure di coercizione sono applicate dal giudice che procede. Nel corso delle indagini preliminari provvede il giudice istruttore.

ART. 268.

(*Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure*).

Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Si tiene conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, ovvero determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, nonché dell'attenuante della minore età.

Non si tiene conto di ogni altra circostanza né della continuazione.

CAPO II

LE SINGOLE MISURE

ART. 269.

(Divieto di espatrio).

Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Con il medesimo provvedimento, il giudice ordina il sequestro del passaporto di cui l'imputato sia eventualmente titolare, e fa apporre sui documenti equipollenti la menzione di non validità per l'espatrio.

Copia del provvedimento è in ogni caso comunicata immediatamente all'autorità amministrativa competente, la quale sospende in via provvisoria l'eventuale rilascio del passaporto.

Il divieto di espatrio può essere disposto congiuntamente ad altra misura tra quelle previste dal presente capo, qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi o con la multa non inferiore nel minimo a un milione di lire.

In caso di trasgressione al divieto, il giudice tenuto conto della gravità del reato per cui si procede e dei motivi della violazione, può disporre una o più tra le altre misure.

ART. 270.

(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo al suo lavoro ed al luogo della sua abitazione.

Tale obbligo può essere disposto qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi.

In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice, avuto riguardo all'entità ed ai motivi della violazione, può disporre una delle misure previste dai due articoli seguenti.

ART. 271.

(*Divieto e obbligo di dimora*).

Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare nel territorio di uno o più comuni, ovvero di una o più province, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dal territorio di un determinato comune o di una determinata provincia senza l'autorizzazione del giudice procedente.

I limiti territoriali delle prescrizioni sono fissati dal giudice in relazione al luogo in cui risulta essere stato commesso il fatto, ovvero in relazione a particolari esigenze istruttorie. Sono considerate, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio e di lavoro dell'interessato.

Il giudice può inoltre, anche con separato provvedimento, vietare alla persona imputata di prendere contatto con determinate persone che possono intervenire nelle indagini istruttorie.

Le misure previste dal presente articolo possono essere disposte, anche congiuntamente a quella prevista dall'articolo precedente, qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte il giudice, avuto riguardo all'entità e ai motivi della violazione, può disporre una misura più grave.

ART. 272.

(*Obbligo di rimanere in una determinata abitazione*).

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di rimanere in una determinata abitazione, il giudice prescrive all'imputato

di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice procedente, dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, fissato secondo i criteri indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

Si applicano il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'articolo precedente.

ART. 273.

(*Sospensione dell'esercizio della potestà di genitore*).

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà di genitore, il giudice priva temporaneamente l'imputato di quei poteri, specificamente determinati, il cui abuso può dar luogo a pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, a norma dell'articolo 278.

Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità competente a disporre la sospensione in via ordinaria.

La misura può essere disposta qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530, 564, 571, 572, 591 del codice penale e dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, commesso in danno di prossimi congiunti.

In caso d'inosservanza del provvedimento, il giudice, valutati i motivi e l'entità della violazione, può disporre una misura più grave.

ART. 274.

(*Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio*).

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice priva temporaneamente l'imputato di quelle funzioni, uffici o servizi, il cui abuso possa dar luogo a pericolo per acquisizione o la genuinità della prova a norma dell'articolo 278.

La misura può essere disposta qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un

anno, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 324 del codice penale.

Si osservano il secondo ed il quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 275.

(*Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali*).

Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, il giudice priva temporaneamente l'imputato della facoltà di svolgere quelle attività professionali o imprenditoriali, il cui abuso possa dar luogo a pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova ai sensi dell'articolo 278.

La misura può essere disposta qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Si osservano il secondo ed il quarto comma dell'articolo 273.

ART. 276.

(*Custodia provvisoria in carcere*).

Con il provvedimento che dispone la custodia provvisoria il giudice ordina agli ufficiali ed agenti di polizia che l'imputato sia catturato ed immediatamente condotto in un istituto di custodia, per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La custodia provvisoria può essere disposta qualora si proceda per un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia provvisoria non può subire limitazione di libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale, la custodia provvisoria, anche se subita all'estero, si detrae in ogni caso dalla durata della pena irrogata per un reato diverso da quello per il quale fu

disposta la custodia provvisoria o in un distinto processo.

Tale detrazione non opera quando il reato è stato commesso dopo la cessazione della custodia provvisoria, o quando l'imputato ha già fruito all'estero di analoga detrazione nel procedimento relativo allo stesso fatto.

ART. 277.

(*Custodia provvisoria in ospedale psichiatrico*).

Se la persona da sottoporre a custodia provvisoria si trovava, nel momento della commissione del fatto, in stato di infermità di mente che ne escludeva o ne diminuiva grandemente la capacità di intendere e di volere, il giudice può disporre, in luogo della custodia in carcere, il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico, adottando i provvedimenti di vigilanza necessari per prevenire il pericolo di fuga.

In nessun caso può essere ordinato o mantenuto il ricovero in ospedale psichiatrico, se risulta che il soggetto non è più infermo di mente.

Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo precedente.

CAPO III

MOTIVI DI COERCIZIONE

ART. 278.

(*Esigenze processuali*).

Salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, nessuna delle misure previste in questo titolo può essere applicata se non vi è fuga o pericolo di fuga, ovvero pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova.

Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione o le genuinità della prova devono essere desunti da elementi specifici.

Nessuna delle misure previste da questo titolo può essere applicata al fine di ottenere la presenza dell'imputato ad atti diretti ad assumerne le dichiarazioni.

ART. 279.

(*Esigenze di tutela della collettività*).

Qualora sussistano sufficienti elementi di colpevolezza, e vi sia pericolo, desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato, che questi commetta gravi delitti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure di coercizione possono essere applicate, nei limiti previsti dalle disposizioni che seguono, anche in mancanza delle condizioni stabilite dall'articolo precedente.

Quando sussistono le condizioni indicate nel primo comma, il giudice può disporre una o più misure, tra quelle previste dagli articoli 269, 270, 271, 272 nel caso in cui si proceda per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno.

In presenza delle medesime condizioni, il giudice può disporre:

1) la sospensione della potestà del genitore, nel caso in cui si proceda per taluno tra i delitti indicati nell'articolo 273;

2) la sospensione da un pubblico ufficio o servizio, nel caso in cui si proceda per un delitto, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, commesso con abuso dell'ufficio o del servizio, ovvero per il delitto di interesse privato in atti d'ufficio;

3) il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, nel caso in cui si proceda per un delitto, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, commesso con abuso dell'attività professionale o imprenditoriale.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, il giudice può disporre, in luogo delle misure ivi indicate, la custodia provvisoria, tenuto conto di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 264.

Nessuna misura può essere disposta, a norma di quanto stabilito dal presente articolo, dopo che sia stata pronunciata ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio.

ART. 280.

(Obbligo di provvedere sulla libertà dell'imputato nei procedimenti relativi a determinati reati).

Se non ha già provveduto in precedenza il giudice, con l'ordinanza conclusiva dell'udienza preliminare, decide sulla libertà personale dell'imputato, qualora si proceda per uno dei seguenti delitti consumati o tentati:

1) genocidio;

2) delitti contro la personalità dello Stato punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

3) delitti contro l'incolumità pubblica, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

4) delitti contro la sicurezza della navigazione aerea o marittima;

5) epidemia o avvelenamento dolosi di acque o sostanze alimentari;

6) violenza carnale;

7) ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone;

8) omicidio doloso;

9) riduzione in schiavitù, tratta, commercio, alienazione o acquisto di schiavi, plagio;

10) rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona;

11) associazione per delinquere allo scopo di commettere uno o più delitti cui si applichi la disciplina di questo articolo.

Se per taluno dei delitti di cui al comma precedente il giudice dispone il giudizio immediato o gli atti d'istruzione, senza che l'imputato sia sottoposto a custo-

dia provvisoria, l'ordinanza enuncia gli elementi di fatto che inducono il giudice ad escludere l'esistenza di specifici motivi di coercizione.

CAPO IV

FORME ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 281.

(Ordinanza del giudice).

Il giudice provvede con ordinanza contenente:

1) le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

2) la descrizione sommaria del fatto per il quale si procede;

3) l'esposizione dei motivi specifici che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti;

4) la fissazione della durata della misura, quando questa è disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova;

5) la data, la sottoscrizione del giudice e del cancelliere ed il sigillo dell'ufficio.

L'ordinanza è nulla se mancano i requisiti prescritti dai numeri 2, 3 e 4.

ART. 282.

(Richieste e pareri del pubblico ministero).

Durante le indagini preliminari il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero. Successivamente provvede anche d'ufficio, sentito in ogni caso il pubblico ministero.

Il giudice pronuncia sempre ordinanza motivata, qualora non accolga la richiesta del pubblico ministero diretta all'applicazione di una o più misure.

ART. 283.

(*Adempimenti della polizia giudiziaria*).

Salvo quanto previsto dall'articolo 147 l'ufficiale od agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia provvisoria consegna all'imputato copia del provvedimento e redige un sommario verbale.

Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia provvisoria sono notificate mediante consegna di copia del provvedimento o, se ciò non è possibile, con l'osservanza delle forme stabilite dall'articolo 148.

Se il destinatario non viene rintracciato, l'ufficiale o l'agente redige egualmente il verbale, indicando le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso il provvedimento. Quest'ultimo, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 285 lo stato di latitanza.

ART. 284.

(*Avviso al difensore*).

Il difensore ha diritto di avere copia dell'ordinanza che ha disposto la misura di coercizione, dopo che sia stata notificata o eseguita.

ART. 285.

(*Latitanza*).

È latitante chi volontariamente si sottrae ad una misura di custodia provvisoria, ovvero al divieto di espatrio, o allo obbligo di dimora o di abitazione, ovvero a un ordine di carcerazione.

Con il provvedimento che dichiara la latitanza il giudice nomina d'ufficio un difensore al latitante che ne sia privo, e dispone che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza applicativa della misura rimasta ineseguita. Al difensore è notificato avviso del deposito.

Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza non operano nei procedimenti penali diversi da quello nel quale essa è stata dichiarata.

La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato o sospeso a norma degli articoli 287 e 288 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

ART. 286.

(*Decorrenza degli effetti delle misure*).

Gli effetti della custodia provvisoria decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo.

Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui il provvedimento che le applica è notificato a norma dell'articolo 283.

Quando la persona è detenuta per un altro reato, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione; altrimenti decorrono dalla cessazione di questa.

Quando la persona è detenuta per esecuzione di pena, la custodia provvisoria disposta in relazione ad altro reato decorre dal momento in cui è cessata l'esecuzione della pena.

ART. 287.

(*Sospensione dell'esecuzione delle misure*).

L'esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di persona cui sia stata applicata una misura di coercizione personale per un altro reato, ne sospende la esecuzione salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

ART. 288.

(*Sospensione dell'esecuzione della custodia provvisoria per maternità*).

Con l'ordinanza che dispone la custodia provvisoria nei confronti di una donna incinta, il giudice può stabilire che la esecuzione della misura sia sospesa, se lo rinchiedano speciali esigenze di cura o di assistenza.

Analogo provvedimento può essere adottato dal giudice, con apposita ordinanza, quando lo stato di gravidanza risulti successivamente alla pronuncia dell'ordinanza che dispone la custodia provvisoria.

La sospensione ha effetto sino a che permangono le esigenze di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il compimento del terzo mese dal parto. Alla scadenza del periodo di sospensione, il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità della custodia provvisoria e provvede con ordinanza.

Durante il periodo in cui l'esecuzione della custodia provvisoria è sospesa, la donna è sottoposta alla misura prevista dall'articolo 271.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche quando la custodia provvisoria è disposta nei confronti di una donna che abbia partorito da meno di tre mesi.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE MISURE

ART. 289.

(*Revoca e sostituzione delle misure*).

Le misure di coercizione personale, quando risulta che sono state disposte fuori delle ipotesi previste dalla legge, sono immediatamente revocate con ordinanza pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice competente. Allo stesso modo si provvede quando risulta che siano venute meno le esigenze cautelari per cui la misura

è stata disposta, ovvero taluna delle altre condizioni di applicabilità, stabilite dalla legge in via generale o in relazione alla singola misura disposta.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate il giudice, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 264 può, con ordinanza, sostituire alla misura già disposta una misura meno grave, ovvero stabilire modalità meno gravose di applicazione.

ART. 290.

(*Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze*).

Le misure disposte in relazione ad un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti del medesimo imputato, è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Se l'imputato si trova in stato di custodia provvisoria e, con la sentenza di proscioglimento, è applicata la misura di sicurezza dell'internamento in ospedale psichiatrico, la custodia in carcere è convertita di diritto nella custodia in ospedale psichiatrico.

Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta, ovvero condizionalmente sospesa.

La custodia provvisoria perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta ad impugnazione se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il giudice adotta con la sentenza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione dell'esecuzione delle misure.

Qualora l'imputato prosciolto venga successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure diverse dalla custodia provvisoria in carcere, sempreché ne ricorrano le condizioni di applicabilità.

ART. 291.

(*Estinzione di misure applicate per esigenze probatorie*).

Le misure applicate per esigenze probatorie perdono efficacia alla scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 281 n. 4 se non ne è disposta la rinnovazione per un termine ulteriore nei limiti previsti dagli articoli 294 e 297.

ART. 292.

(*Termini di durata massima della custodia provvisoria*).

La custodia provvisoria perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi:

1) sei mesi, se non sia stata pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio, né sia stata concessa proroga della misura a norma del primo comma dell'articolo 294;

2) un anno, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna nel giudizio di primo grado;

3) diciotto mesi, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

4) due anni, se non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

La custodia provvisoria perde altresì efficacia alla scadenza del termine prorogato a norma del primo comma dell'articolo 294, se non sia stata pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio.

Nel caso di giudizio immediato il termine previsto nel n. 2 del primo comma è ridotto a sei mesi. Se è stata concessa proroga a norma del secondo comma dell'articolo 294, la custodia provvisoria perde efficacia quando entro il termine prorogato non è stata pronunciata condanna di primo grado.

Nei procedimenti davanti al pretore si osservano i termini previsti nel terzo comma e nei nn. 3 e 4 del primo comma, ridotti della metà.

I termini previsti nei nn. 2, 3 e 4 del primo comma sono elevati, rispettivamente, a quindici mesi, a trenta mesi ed a quattro anni nei casi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 280.

Ai fini del computo dei termini indicati nel primo comma, la sentenza che dichiara la responsabilità dell'imputato a norma dell'articolo 518 equivale a sentenza di condanna.

ART. 293.

(*Sospensione dei termini di durata massima della custodia provvisoria*).

Qualora sia stata disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato i termini previsti dall'articolo precedente rimangono sospesi dall'inizio delle operazioni peritali sino alla presentazione della relazione, nonché per tutta la durata della successiva eventuale sospensione del processo.

La custodia provvisoria perde comunque efficacia quando, computati anche i periodi di sospensione essa abbia raggiunto la durata di quindici mesi e non sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado, ovvero quattro anni e non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

All'approssimarsi delle scadenze previste dal comma precedente il giudice informa l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sull'assistenza psichiatrica.

ART. 294.

(*Proroga della custodia provvisoria*).

Quando si procede ad atti di istruzione, il giudice, prima che siano decorsi sei mesi dall'inizio dell'esecuzione della custodia provvisoria, può chiedere al tribunale una proroga della misura enunciandone i motivi.

Analogamente la proroga può essere richiesta al tribunale, dal giudice che procede a giudizio immediato, prima che sia-

no decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione, se il dibattimento non si è ancora concluso.

Su tali richieste il tribunale delibera in camera di consiglio sentiti in contraddittorio il pubblico ministero ed il difensore.

La proroga non può superare il termine di quattro mesi se si procede per uno dei reati indicati nell'articolo 280; non può superare il termine di due mesi se si procede per altri reati. In nessun caso la proroga può essere concessa più di una volta.

I periodi di proroga concessi a norma del presente articolo sono computati nella durata complessiva della misura, stabilita per gli ulteriori stati e gradi del processo.

ART. 295.

(Immediata liberazione di persone sottoposte a custodia provvisoria).

La persona sottoposta a custodia provvisoria deve essere immediatamente liberata, quando la misura perde efficacia, salvo che la custodia debba continuare per un altro reato o la persona stessa debba essere consegnata ad altra autorità.

ART. 296.

(Provvedimenti sostitutivi della custodia provvisoria in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini).

Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini a norma degli articoli 292 e 294 il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia provvisoria, può disporre una o più tra le misure previste dagli articoli 269, 270 e 271.

Il giudice può provvedere nello stesso modo nei confronti dell'imputato già scarcerato per decorrenza dei termini, qualora sia intervenuta sentenza di condanna e risulti che l'imputato si sia dato o stia per darsi alla fuga.

In caso di inosservanza delle misure imposte a norma del comma precedente, il giudice qualora vi sia stata condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 280, può altresì ordinare che l'imputato sia sottoposto nuovamente a custodia provvisoria, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 282.

Agli effetti del decorso del termine massimo è computata anche la durata della custodia provvisoria anteriormente subita.

ART. 297.

(*Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia provvisoria*).

Le misure diverse dalla custodia provvisoria, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 273, 274 e 275 perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione sono decorsi:

1) dieci mesi, se non sia stata pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio;

2) quindici mesi, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado;

3) trenta mesi, se non sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

4) quattro anni, se non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso di giudizio immediato il termine previsto nel n. 2 del primo comma è ridotto a dieci mesi.

Le misure di cui agli articoli 273, 274 e 275 perdono efficacia allo scadere del sessantesimo giorno dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state applicate in relazione ad esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là del sessantesimo giorno dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti stabiliti nel primo comma.

L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge at-

tribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

Nei procedimenti davanti al pretore si osservano i termini previsti nel secondo comma e nei numeri 3 e 4 del primo comma, ridotti della metà.

CAPO VI.

IMPUGNAZIONI.

ART. 298.

(*Appello*).

Contro le ordinanze previste dalle disposizioni del presente titolo, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre appello al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, enunciando contestualmente i motivi. L'appellante ha facoltà di integrare i motivi, anche oralmente, davanti al tribunale.

Per il difensore del latitante il termine per impugnare decorre dalla data in cui gli è notificato l'avviso di deposito di cui all'articolo 285.

Se è stato proposto appello, entro il giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel primo comma, gli atti sono trasmessi al tribunale, a cura del cancelliere.

Il tribunale decide a norma dell'articolo 127 nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato e notificato almeno cinque giorni prima. Le parti possono presentare memorie anche all'udienza.

ART. 299.

(*Ricorso per cassazione*).

Contro l'ordinanza emessa a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione nel termine di dieci

giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, enunciando contestualmente i motivi. Il ricorrente ha facoltà di integrare i motivi, anche oralmente, nello svolgimento delle conclusioni.

Se è stato proposto ricorso, il giorno successivo alla scadenza del termine gli atti sono trasmessi alla corte di cassazione che decide a norma dell'articolo 127 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Le parti possono presentare memorie anche all'udienza.

CAPO VII.

RIPARAZIONE DELL'INGIUSTA DETENZIONE.

ART. 300.

(Presupposti e modalità della decisione).

Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, può chiedere una riparazione per la custodia provvisoria trascorsa in carcere, qualora non vi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave.

Il giudice decide secondo equità.

Nel caso di morte del prosciolto, e sempre che non vi sia stata rinunzia da parte del medesimo, possono chiedere la riparazione il coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione giudiziale, i discendenti e gli ascendenti. A tali persone, tuttavia, non può essere complessivamente assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto.

ART. 301.

(Procedimento per la riparazione).

La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza prevista nel-

l'articolo precedente è divenuta irrevocabile. Competente a decidere è la corte di appello nel cui distretto tale sentenza è stata emanata.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 608 e 609.

TITOLO II

MISURE DI COERCIZIONE REALE

CAPO I.

SEQUESTRO CONSERVATIVO.

ART. 302.

(*Presupposti ed effetti del provvedimento*).

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

Per effetto del sequestro i crediti dello Stato e della parte civile indicati in questo articolo si considerano privilegiati, rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

ART. 303.

(Forma del provvedimento. Competenza).

Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con decreto motivato dal giudice istruttore nell'udienza preliminare e nel corso degli atti di istruzione ovvero dal presidente del tribunale o della corte o dal pretore competente per il giudizio durante gli atti preliminari e dopo l'apertura del dibattimento.

Se è stata pronunciata sentenza di condanna o di proscioglimento soggetta ad impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal presidente della corte o del tribunale ovvero dal pretore che ha pronunziato la sentenza, e, successivamente, dal presidente della corte o del tribunale che deve decidere sull'impugnazione.

Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

Gli effetti del sequestro si estinguono quando la sentenza di proscioglimento non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero.

ART. 304.

(Opposizione al sequestro conservativo).

Contro il sequestro conservativo può essere proposta opposizione da chiunque vi abbia interesse con dichiarazione presentata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

La parte che ha chiesto il sequestro conservativo può proporre opposizione contro il provvedimento di rigetto.

Sull'opposizione decide a norma dell'articolo 127 il tribunale se il provvedimento è stato emesso dal giudice istrut-

tore o dal pretore; in ogni altro caso decide la corte di appello.

L'opposizione non ha effetto sospensivo.

La corte o il tribunale, in caso di controversia sulle proprietà dei beni sequestrati, ne rimette la decisione al giudice civile del luogo, competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

ART. 305.

(*Offerta di cauzione*).

Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 302, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

Se l'offerta è proposta con l'opposizione, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

ART. 306.

(*Esecuzione sui beni sequestrati*).

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dal quarto comma dell'articolo 302.

Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del

danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Se non è stato liquidato il danno subito dalla parte civile, nel procedere alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita, il giudice competente per l'esecuzione dispone per l'accantonamento di una congrua somma.

CAPO II.

SEQUESTRO PREVENTIVO.

ART. 307.

(Oggetto del sequestro).

Quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può agevolarne le ulteriori conseguenze, il giudice dispone il sequestro.

Il giudice può ordinare il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

ART. 308.

(Norma del provvedimento. Opposizione).

Il sequestro è disposto con decreto motivato. All'esecuzione si procede nelle forme previste dagli articoli 251, 252, 253.

Se il sequestro è autorizzato dal giudice durante le indagini preliminari ovvero ordinato dal giudice istruttore nella udienza preliminare o nel corso degli atti di istruzione, l'interessato può proporre opposizione al tribunale che decide a norma dell'articolo 127. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente con decreto motivato.

ART. 309.

(Perdita di efficacia del sequestro).

Con la sentenza che proscioglie l'imputato per qualsiasi causa, il giudice ordina la cessazione del sequestro quando non

deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento che ordina la liberazione delle cose sequestrate è immediatamente esecutivo anche se emesso con la sentenza di primo grado soggetta ad impugnazione.

Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata a questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 310.

(Prevalenza delle convenzioni e delle consuetudini internazionali).

Le rogatorie, le estradizioni, gli effetti delle sentenze penali pronunciate all'estero e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni e delle consuetudini internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalle disposizioni che seguono.

ART. 311.

(Estensione della disciplina dei reati politici).

Le norme previste per i reati politici nelle disposizioni che seguono si applicano anche ai reati comuni, quando vi sia-

no fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità o alle opinioni politiche della persona interessata possono influire o abbiano influito negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo.

TITOLO II

ROGATORIE INTERNAZIONALI

CAPO I.

ROGATORIE ALL'ESTERO.

ART. 312.

(Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere).

Le rogatorie delle autorità giudiziarie italiane alle autorità straniere per citazione od esame di testimoni e, in genere, per atti di istruzione o per esecuzione di provvedimenti di istruzione, sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede per l'inoltro in via diplomatica.

Il Ministro di grazia e giustizia comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria.

Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare.

Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma precedente e ne invia copia al Ministro di grazia e giustizia.

CAPO II.

ROGATORIE DALL'ESTERO.

ART. 313.

(Poteri del Ministro di grazia e giustizia).

Al di fuori dei casi previsti nell'articolo 316 il Ministro di grazia e giustizia dispone con decreto che si dia corso al

procedimento per l'esecuzione della rogatoria di un'autorità straniera, salvo che ritenga che il procedimento dell'autorità richiedente abbia per oggetto reati politici o reati a questi connessi, in ogni caso escluso il genocidio, e non risulti che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso. Il ministro non dà corso alla rogatoria anche quando ritenga che gli atti richiesti siano espressamente vietati dalla legge, o siano contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano ovvero compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Repubblica.

ART. 314.

(*Procedimento in sede giurisdizionale*).

Al di fuori dei casi previsti nell'articolo 316, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte d'appello.

Il presidente della corte d'appello fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione con congruo preavviso al procuratore generale e, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, allo Stato richiedente. Questo ultimo ha facoltà di intervenire all'udienza, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità italiana.

La corte decide con ordinanza, applicando i criteri indicati nell'articolo 313.

ART. 315.

(*Esecuzione delle rogatorie*).

Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice istruttore del luogo in cui gli atti devono compiersi anche se alcuno di questi va compiuto fuori dal distretto della corte di appello.

Per il compimento degli atti richiesti si osservano le norme stabilite in questo codice.

Prima di essere esaminati, i testimoni rendono la dichiarazione prevista nell'articolo 471 ovvero osservano le equipollenti formalità richieste dall'autorità giudiziaria straniera.

ART. 316.

(Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera).

La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 158.

TITOLO III

ESTRADIZIONE

CAPO I

ESTRADIZIONE PER L'ESTERO.

Sezione I. — *Procedimento.*

ART. 317.

(Poteri del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia, nei casi consentiti, può concedere l'estradizione di un'imputato o di un condannato all'estero. Nel concorso di più domande di estradizione il ministro stabilisce l'ordine di precedenza tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare della gravità e del luogo di commissione dei reati, delle date delle domande, della nazionalità e della residenza abituale della persona richiesta e della possibilità di una ulteriore estradizione ad altro Stato.

La concessione dell'estradizione è sempre sottoposta alla condizione espressa che l'estradato non venga giudicato per un fatto diverso anteriore all'estradizione né assoggettato a pena diversa da quella inflitta con la condanna per cui è concessa l'estradizione. Il ministro può inoltre sottoporre la concessione ad altre condizioni che ritenga opportune.

ART. 318.

(*Garanzia giurisdizionale*).

L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte d'appello.

Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte d'appello quando l'estradizione riguarda un solo Stato e l'imputato o il condannato domanda di essere consegnato a quello Stato.

La decisione favorevole e la domanda della persona interessata ad essere consegnata allo Stato richiedente non rendono obbligatoria la estradizione.

La competenza a decidere spetta alla corte d'appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, o la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di grazia e giustizia, ovvero alla corte di appello del distretto in cui l'imputato o il condannato è stato fermato.

Se la competenza non può essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, è competente la corte di appello di Roma.

ART. 319.

(*Intervento dello Stato richiedente*).

Lo Stato richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento di estradizione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

ART. 320.

(*Accertamenti del procuratore generale*).

Il procuratore generale presso la corte di appello, competente a norma dell'articolo 318, ricevuta la domanda di estradizione del Ministro di grazia e giustizia, incarica d'ufficio un difensore per la persona interessata che ne sia priva. Procede quindi, d'ufficio o a richiesta degli interessati, gli accertamenti necessari nelle forme stabilite per le indagini preliminari e chiede alle autorità straniere le informazioni che ritiene opportune anche per mezzo del Ministro di grazia e giustizia.

Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte d'appello la requisitoria.

La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte d'appello, assieme agli atti e alle cose sequestrate. Il cancelliere cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona interessata, al suo difensore e al rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria, degli atti e delle cose sequestrate e di presentare memorie e richieste.

ART. 321.

(*Procedimento davanti alla corte d'appello*).

Scaduto il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente della corte fissa l'udienza per la deliberazione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona interessata, al suo difensore e al rappresentante dello Stato richiedente, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a nominare d'ufficio un difensore per la persona interessata che ne sia priva.

Assunte le informazioni e disposti gli accertamenti che ritiene necessari, la corte di appello delibera in camera di consiglio in ordine alla sussistenza delle condi-

zioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, il rappresentante dello Stato richiedente e la persona interessata.

Quando non esiste convenzione con lo Stato richiedente o questa non disponga in modo diverso, la corte accerta inoltre se a carico della persona interessata risultano sufficienti indizi di colpevolezza ovvero se è stata pronunciata sentenza di condanna nello Stato richiedente.

La corte decide con sentenza. Si applicano le disposizioni previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 127.

Quando la decisione è favorevole alla estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e stabilisce quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente.

Se la decisione è contraria all'estradizione, la corte dispone la revoca delle misure di coercizione personale applicate. L'esecuzione del provvedimento di revoca è sospesa fino a quando la sentenza non è più soggetta ad impugnazione.

ART. 322.

(*Ricorso per cassazione*).

Contro la sentenza della corte d'appello il procuratore generale, la persona interessata e il suo difensore possono ricorrere alla corte di cassazione anche per il merito.

Per il procedimento davanti alla corte di cassazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nell'articolo precedente.

ART. 323.

(*Effetti della mancata concessione della estradizione*).

Il Ministro di grazia e giustizia, se stabilisce di non concedere l'estradizione mentre è in corso il procedimento per la relativa decisione comunica con urgenza

il provvedimento alla corte d'appello o di cassazione, che pronuncia sentenza con cui dichiara di non doversi procedere e dispone la immediata revoca delle misure di coercizione.

Se il procuratore generale non ha ancora presentato la requisitoria o se il giudizio sulla domanda di estradizione è già concluso, la revoca delle misure di coercizione è disposta dal presidente della corte d'appello.

ART. 324.

(*Nuova domanda di estradizione*).

La sentenza con cui si è deciso che la estradizione non deve essere concessa preclude l'esame di una ulteriore domanda di estradizione, salvo che questa sia fondata su elementi nuovi.

ART. 325.

(*Sospensione dell'estradizione*).

L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'imputato o il condannato deve essere giudicato o deve scontare una pena nel territorio dello Stato. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia può consegnare temporaneamente l'imputato o il condannato allo Stato richiedente ovvero può convenire con questo che la pena da scontare nel territorio dello Stato abbia esecuzione all'estero.

La consegna di cui al comma precedente non può avere luogo senza decisione favorevole della corte d'appello che delibera in camera di consiglio tenendo particolarmente conto della residenza abituale e delle possibilità di reinserimento sociale della persona da estradare.

ART. 326.

(*Esecuzione delle misure di sicurezza applicate all'estradato*).

Le misure di sicurezza personali applicate al prosciolto o al condannato estradato sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato.

Sezione II. — *Misure di coercizione personale.*

ART. 327.

(*Provvedimenti di coercizione personale*).

La persona di cui è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, a misure di coercizione personale nei casi e nei modi previsti nel titolo I del libro IV.

Nel valutare i presupposti per l'applicabilità di tali misure si tiene conto anche degli elementi indicati nella domanda di estradizione e nei documenti che l'accompagnano.

Le misure di coercizione sono revocate se entro centottanta giorni l'estradizione non è eseguita. La decorrenza di questo termine rimane sospesa, nei casi previsti nell'articolo 325, per il tempo di esecuzione della pena o di applicazione della misura di coercizione personale disposta per il processo davanti al giudice italiano.

Se la persona interessata è priva di difensore, ne è nominato uno d'ufficio.

La competenza a provvedere ai sensi dei commi precedenti spetta alla corte di appello o alla corte di cassazione.

ART. 328.

(*Fermo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza*).

L'autorità di pubblica sicurezza, se vi è pericolo di fuga, può di sua iniziativa procedere al fermo della persona nei confronti della quale risulti che esiste un mandato di cattura o altro atto equivalente di una autorità giudiziaria straniera, anche se la domanda di estradizione non è ancora pervenuta al Ministro di grazia e giustizia o se la corte d'appello non ha ancora provveduto sulla richiesta del Ministro di grazia e giustizia di disporre la custodia in carcere della persona interessata.

L'autorità che procede al fermo provvede al sequestro di ciò che può costituire corpo di reato.

Si applicano le disposizioni previste nell'articolo 399 e seguenti. Il giudice istruttore del luogo in cui è avvenuto il fermo, se lo convalida, ne dà immediatamente notizia al presidente della corte di appello competente a norma dell'articolo 318, al procuratore generale presso la stessa e al Ministro di grazia e giustizia.

La misura di coercizione è revocata dalla corte di appello se entro dieci giorni dalla convalida del fermo il Ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento o se entro trenta giorni dalla stessa non sono trasmessi all'autorità giudiziaria la domanda di estradizione e i documenti di cui al secondo comma dell'articolo 327.

ART. 329.

(*Provvedimenti di revoca e di sostituzione*).

Il giudice indicato nell'ultimo comma dell'articolo può disporre la revoca e la sostituzione delle misure di coercizione ai sensi dell'articolo 289 e seguenti, in quanto applicabili.

ART. 330.

(*Notificazione e impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di coercizione*).

Copia dei provvedimenti emessi dal giudice a norma degli articoli precedenti è notificata, dopo la loro esecuzione, alla persona interessata, al suo difensore e al procuratore generale presso la corte di appello, i quali possono proporre ricorso per cassazione.

CAPO II

ESTRADIZIONE DALL'ESTERO.

ART. 331.

(*Domanda*).

Quando occorre chiedere ad uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato il procuratore generale

presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

La estradizione può essere chiesta di propria iniziativa dal Ministro di grazia e giustizia.

Non può essere chiesta l'estradizione di una persona dall'estero quando la sua presenza nel territorio dello Stato sia condizione necessaria per promuovere la azione penale.

ART. 332.

(*Principio di specialità*).

L'estradato dall'estero non può essere giudicato per un fatto diverso anteriore all'estradizione né assoggettato a pena diversa da quella inflitta con la condanna per la quale è stata ottenuta la estradizione, salvo che vi sia l'esplicito consenso dello Stato di provenienza o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione.

In caso di violazione di quanto disposto nel comma precedente, in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza con la quale dichiara di non doversi procedere.

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA PENALE STRANIERA

ART. 333.

(*Riconoscimento della sentenza penale straniera richiesto dal pubblico ministero*).

Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 638,

ne chiede l'iscrizione a norma dello stesso comma. Trasmette inoltre senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello, nel distretto della quale ha sede il competente ufficio del casellario, una copia, unitamente alla traduzione in lingua italiana, della sentenza medesima, con gli atti che vi siano allegati, le informazioni del caso e l'eventuale richiesta di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del codice penale.

Il procuratore generale richiede alla corte d'appello il riconoscimento della sentenza straniera a norma delle disposizioni contenute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del codice penale. La richiesta contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

ART. 334.

(*Riconoscimento della sentenza penale straniera domandato da privati*).

Il privato che ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può chiederne il riconoscimento alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

ART. 335.

(*Decisioni della corte d'appello*).

La corte d'appello riconosce la sentenza straniera nei casi previsti dall'articolo 12 del codice penale, enunciando espressamente gli effetti che ne conseguono.

Non può tuttavia farsi luogo a riconoscimento se:

1) l'imputato non è citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera;

2) l'imputato non è stato assistito o rappresentato da un difensore e, nel caso che egli non conoscesse la lingua usata nel processo, non si sia potuto avvalere di un interprete;

3) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

4) la sentenza concerne un reato politico o un reato a questo connesso;

5) la sentenza è contraria ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;

6) il riconoscimento contrasta con gli obblighi internazionali dello Stato.

La corte delibera, osservate le forme previste dall'articolo 127 con sentenza soggetta a ricorso per cassazione.

Quando la corte dichiara il riconoscimento, il procuratore generale trasmette l'estratto della sentenza al casellario competente, perché ne sia fatta la relativa menzione.

ART. 336.

(*Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere*).

A domanda dell'interessato nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza indicati nell'articolo precedente, possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

Negli altri casi, la domanda è proposta dal privato.

PARTE SECONDA

LIBRO PRIMO

INDAGINI PRELIMINARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 337.

(*Finalità delle indagini preliminari*).

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per

le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, secondo quanto disposto nei titoli successivi.

ART. 338.

(*Direzione delle indagini preliminari*).

Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 339.

(*Obbligo del segreto e divieto di rivelazione*).

I magistrati del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e i loro ausiliari sono tenuti al segreto nei confronti dell'indiziato, della persona offesa e dei loro difensori e consulenti tecnici su tutte le attività di indagine preliminare alle quali questi non hanno diritto di assistere.

I magistrati del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e i loro ausiliari, i consulenti tecnici, i periti, gli interpreti, i difensori non possono fornire informazioni su tutto ciò che concerne le indagini.

TITOLO II

NOTIZIE DI REATO

ART. 340.

(*Acquisizione delle notizie di reato*).

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

ART. 341.

(*Denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi*).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle funzioni, abbia notizia di un

reato perseguibile di ufficio, deve farne denuncia per iscritto, anche quando l'indiziato non sia individuato.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al procuratore della Repubblica o all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore.

Quando, per il medesimo fatto, più persone sono obbligate alla denuncia, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se un fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio emerge nel corso di un procedimento civile o amministrativo, la denuncia è redatta e trasmessa senza ritardo a cura dell'autorità che procede al procuratore della Repubblica o all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore.

ART. 342.

(*Contenuto della denuncia*).

La denuncia contiene la succinta descrizione del fatto e indica il giorno e l'ora dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità e il domicilio o quanto altro valga alla identificazione di chi è indicato come reo, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

ART. 343.

(*Denuncia da parte di privati*).

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al procuratore della Repubblica, all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto deve essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

L'autorità alla quale è presentata una denuncia rilascia, a richiesta del denunciante, ricevuta con l'indicazione delle generalità e del domicilio del denunciato, se risultano dall'atto.

ART. 344.

(*Notizia di reato risultante da querela, istanza o richiesta di procedimento*).

La querela, l'istanza e la richiesta di procedimento, se contengono gli elementi di cui all'articolo 341 e sono presentate nelle forme prescritte dal secondo comma dell'articolo 342, hanno in ogni caso valore di denuncia.

ART. 345.

(*Referto*).

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al procuratore della Repubblica, all'ufficio del pubblico ministero presso il pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria assistenza, ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, quanto vale ad identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

ART. 346.

(*Annotazioni e certificazioni di notizie di reato*).

Il segretario del pubblico ministero cui perviene una denuncia o un referto ne cu-

ra l'annotazione in apposito registro conservato presso l'ufficio.

La persona che ha presentato una denuncia anche se contro ignoti, può in qualsiasi tempo chiedere al segretario del pubblico ministero se la denuncia risulti annotata nel registro.

Ogni persona può in qualsiasi tempo chiedere al segretario del pubblico ministero se risultino a suo carico annotazioni relative a denunce o a referti.

Il segretario, se non risulta alcuna annotazione, rilascia certificato in tale senso; in caso contrario, rilascia estratto del registro per la parte che riguarda il richiedente.

TITOLO III

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

ART. 347.

(Esercizio del diritto di querela).

Il diritto di querela è esercitato mediante dichiarazione nella quale si manifesta personalmente o a mezzo di procuratore speciale la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.

ART. 348.

(Formalità della querela).

La dichiarazione di querela è presentata alle autorità indicate nel secondo comma dell'articolo 343 o ad un agente consolare all'estero, i quali certificano la data della presentazione e trasmettono gli atti all'ufficio del pubblico ministero che deve procedere.

La dichiarazione orale di querela non produce effetti se il verbale in cui è ricevuta non è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

L'autorità che riceve la dichiarazione di querela procede alla identificazione della persona che la presenta.

ART. 349.

(*Nomina del curatore speciale*).

La nomina del curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela è disposta con decreto motivato dal presidente del tribunale.

La nomina può essere chiesta anche dagli enti che hanno per scopo la cura, la educazione, la custodia o l'assistenza dei minori.

Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui il provvedimento di nomina è comunicato al curatore speciale.

Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile.

Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il presidente della corte o del tribunale ovvero il pretore davanti al quale si svolge o deve svolgersi il giudizio.

ART. 350.

(*Inammissibilità della querela dopo proposta l'azione civile*).

Chi ha esercitato davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno non può più proporre querela.

ART. 351.

(*Rinuncia all'esercizio del diritto di querela*).

La rinuncia espressa all'esercizio del diritto di querela è fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o ad un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un notaio, i quali, accertata la identità del rinunciante, compilano verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

ART. 352.

(*Remissione della querela*).

La remissione della querela può essere fatta e accettata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione presentata all'autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa all'esercizio del diritto di querela.

Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 del codice penale è nominato nei modi indicati nell'articolo 349.

Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto di remissione sia stato convenuto che esse siano in tutto o in parte a carico del querelato.

ART. 353.

(*Istanza del procedimento*).

L'istanza di procedimento è presentata dalla persona offesa con le forme della querela.

ART. 354.

(*Richiesta di procedimento*).

Nei casi in cui, per promuovere l'azione penale, è necessaria la richiesta di procedimento, questa è presentata per iscritto a qualsiasi ufficio del pubblico ministero, che provvede a trasmetterla all'ufficio che deve procedere.

ART. 355.

(*Autorizzazione a procedere*).

Nei casi in cui occorre l'autorizzazione a procedere, l'azione penale non deve essere esercitata se l'autorizzazione non è stata concessa.

Nei confronti dei membri del Parlamento e dei giudici della corte costituzionale non si può procedere, in mancanza di autorizzazione, a perquisizione personale o domiciliare, né può essere disposta neppure in via provvisoria alcuna misura di coercizione personale, salvo il caso di flagranza per i delitti previsti dall'articolo 280.

ART. 356.

(*Richiesta di autorizzazione*).

L'autorizzazione a procedere è chiesta dal pubblico ministero senza ritardo.

Nei casi di arresto o di fermo, il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di presentare l'arrestato o il fermato al giudice istruttore per l'udienza di convalida.

Nell'udienza di convalida non possono essere trattate o decise questioni non attinenti alla libertà personale.

L'autorizzazione, una volta concessa, non può essere revocata.

ART. 357.

(*Diniego di autorizzazione*).

Se l'autorizzazione a procedere è negata, il giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero, pronuncia decreto di non doversi procedere per mancanza di autorizzazione.

ART. 358.

(*Autorizzazione successiva all'esercizio dell'azione penale*).

Qualora la necessità dell'autorizzazione a procedere sorga dopo che è stata esercitata l'azione penale, il giudice sospende il processo.

Durante la sospensione, se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede alla assunzione delle prove.

ART. 359.

(Proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale).

In ogni stato e grado del processo e salvo quanto stabilito nell'articolo precedente, il giudice che accetta la mancanza o l'irregolarità della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere pronuncia sentenza di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

La sentenza, anche se non più soggetta a impugnazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, se la querela, l'istanza, la richiesta o l'autorizzazione è in seguito presentata regolarmente, ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.

Le stesse disposizioni si applicano nei casi in cui il giudice accerta che si è verificata una causa di non procedibilità diversa da quelle previste nei commi precedenti.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 360.

(Obbligo di riferire la notizia del reato).

Entro quarantotto ore dalla ricezione della denuncia o del referto, ovvero dal momento in cui ha altrimenti acquisito la notizia di un reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto indicando il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. Comunica inoltre le gene-

ralità e gli altri elementi utili per identificare l'indiziato, nonché le fonti di prova.

Se vi è urgenza, la comunicazione può essere fatta anche oralmente e comunque deve avvenire col mezzo più rapido di cui la polizia giudiziaria dispone. In tale caso, alla comunicazione orale deve seguire quella scritta secondo le forme indicate nel comma precedente.

ART. 361.

(*Assicurazione delle fonti di prova*).

Prima che il pubblico ministero abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, la polizia giudiziaria, in caso di necessità e urgenza, procede alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi. Ricerca altresì le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, assumendo informazioni dalle stesse e compiendo i riconoscimenti che non possono essere rinviati senza pregiudizio per le indagini; compie inoltre gli atti indicati negli articoli seguenti.

Dopo l'intervento del pubblico ministero la polizia giudiziaria può svolgere soltanto le attività affidatele a norma dell'articolo 373, ma deve comunque assicurare le nuove fonti di prova delle quali venga a conoscenza, riferendone senza ritardo al pubblico ministero.

ART. 362.

(*Identificazione dell'indiziato*).

La polizia giudiziaria procede all'identificazione dell'indiziato, eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici e fotografici o altri accertamenti.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 71.

La polizia giudiziaria invita l'indiziato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 151.

ART. 363.

(*Richiesta di informazioni all'indiziato*).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere e ricevere dall'indiziato, che non si trovi in stato di arresto o di fermo, informazioni utili a ricercare e ad assicurare fonti di prova, che potrebbero andare disperse durante il tempo necessario al pubblico ministero per provvedere al sommario interrogatorio. L'indiziato deve essere avvertito che ha facoltà di non rispondere.

Le informazioni di cui al comma precedente non possono essere assunte senza la presenza del difensore, salvo che si tratti di dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo il fatto e sul luogo del medesimo.

ART. 364.

(*Perquisizioni*).

Nella flagranza del reato di evasione gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale se hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato, che possano essere cancellate o disperse. Procedono altresì a perquisizione locale se hanno fondato motivo di ritenere che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che vi si trovi l'indiziato o l'evaso.

Nel compimento di tali atti si osservano le disposizioni degli articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 372.

La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali stabiliti dall'articolo 243 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

Delle operazioni compiute l'ufficiale di polizia giudiziaria redige verbale, indicando il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione, e lo trasmette senza ritardo e non oltre le quarantotto ore al pubblico ministero. Questi, se ne ricorrono i presupposti, convalida la perquisizione nelle quarantotto ore successive.

ART. 365.

(*Assicurazione di plichi sigillati o di corrispondenza*).

Quando vi sia necessità di assicurare plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.

Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili a ricercare e assicurare fonti di prova, che nel ritardo potrebbero andare disperse, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero, il quale può autorizzare l'apertura immediata.

Se si tratta di corrispondenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria può soltanto ordinare a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro nelle forme previste dall'articolo 371, la corrispondenza deve essere inoltrata.

ART. 366.

(*Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose*).

Se vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alternino o si disperdano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose anche a mezzo di persone idonee.

ART. 367.

(*Assistenza del difensore*).

Il difensore dell'indiziato ha facoltà di assistere agli atti previsti dai tre articoli precedenti senza diritto di essere preventivamente avvisato.

ART. 368.

(*Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria*).

La polizia giudiziaria annota sommariamente tutte le sue attività, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

Redige verbale delle denunce, delle querele e delle istanze presentate oralmente, delle perquisizioni, degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle operazioni compiute per identificare l'indiziato e per assicurare le cose indicate nell'articolo 361.

La documentazione, le denunce e le querele presentate per iscritto, i referti e le cose pertinenti al reato sono messi a disposizione del pubblico ministero.

TITOLO V

ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

ART. 369.

(*Atti di indagine del pubblico ministero*).

Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 337, anche assumendo informazioni da persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per le indagini ovvero mediante rilievi e accertamenti tecnici eseguiti da persone idonee.

ART. 370.

(*Atti autorizzati dal giudice istruttore*).

Il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice istruttore, può ordinare il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato a norma degli articoli 307 e 308 ovvero disporre che siano impedite, interrotte o intercettate comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche ovvero comunicazioni epistolari con le for-

me e nei limiti stabiliti dagli articoli 258, 259 e 260.

Sulla richiesta di autorizzazione il giudice provvede entro ventiquattro ore.

ART. 371.

(*Nomina e assistenza del difensore*).

Il pubblico ministero, se deve procedere a sommario interrogatorio, a ricognizione o a confronto a cui debba partecipare l'indiziato, gli comunica, almeno ventiquattro ore prima, il giorno, l'ora e il luogo della comparizione.

L'indiziato che sia privo del difensore è altresì avvisato che gli è stato nominato un difensore d'ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

Il pubblico ministero, se deve compiere accertamenti tecnici, ne dà avviso allo indiziato che sia privo di difensore, indicando il giorno, l'ora e il luogo del loro compimento, con l'avvertimento e la nomina di cui al comma precedente. Al difensore d'ufficio o a quello di fiducia che sia stato in precedenza nominato è dato avviso del compimento dell'atto almeno ventiquattro ore prima.

Il difensore ha diritto di assistere agli atti indicati nei commi precedenti. Agli accertamenti tecnici ha facoltà di assistere anche un consulente nominato dall'indiziato o dal difensore.

Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o la assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero procede agli atti previsti in questo articolo senza avvisare il difensore o prima della data fissata, salva la facoltà del difensore di intervenire.

La disposizione del comma precedente non si applica in caso di sommario interrogatorio.

ART. 372.

(*Atti ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza avviso*).

Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di ispezione, perquisizione o sequestro, chiede all'indiziato

presente se ha un difensore e, in difetto, gliene nomina uno d'ufficio.

Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, salvo quanto previsto negli articoli 237 e 241.

ART. 373.

(*Attività demandate alla polizia giudiziaria*).

Il pubblico ministero può conferire alla polizia giudiziaria l'incarico di compiere specifiche attività di indagine, con esclusione del sommario interrogatorio dell'indiziato e dei confronti.

Nel compimento di tali attività si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti e dell'articolo 376.

ART. 374.

(*Testimonianza a futura memoria*).

Quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona non possa essere esaminata come testimone al dibattimento per grave infermità o perché deve trasferirsi all'estero, il giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero o dell'indiziato, ne dispone l'esame.

Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per l'esame è dato avviso al pubblico ministero, alla persona offesa, all'indiziato e al difensore.

Si osservano le disposizioni degli articoli 471 e 472. Non si può procedere all'esame senza la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'indiziato.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli atti di confronto fra testimoni e di confronto fra indiziato e testimone.

ART. 375.

(*Avocazione delle indagini per esigenze processuali*).

Se in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato che svolge le indagini non è possibile provvedere

alla sua tempestiva sostituzione, il procuratore generale dispone l'avocazione e compie gli atti di indagine preliminare.

L'avocazione non interrompe il termine indicato nell'articolo 377.

ART. 376.

(*Documentazione degli atti*).

Delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente e degli atti di cui agli articoli 370, 371, 372 e 374 è redatto verbale.

Per ogni altra attività di indagine preliminare il pubblico ministero provvede alle annotazioni che ritiene necessarie.

L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione delle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero, assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 368.

TITOLO VI

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

ART. 377.

(*Termine per l'esercizio dell'azione penale*).

Il pubblico ministero, entro trenta giorni dalla notizia di reato, qualora non debba chiedere l'archiviazione, presenta al giudice istruttore richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione.

Il termine decorre dalla data in cui nel registro indicato nell'articolo 346 risulta l'individuazione dell'indiziato.

Quando il pubblico ministero ha acquisito di propria iniziativa la notizia di reato, il termine decorre dal primo atto di indagine.

Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso

dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero dopo la richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione ovvero dopo la scadenza del termine indicato nei commi precedenti non possono essere utilizzati.

ART. 378.

(Ulteriori investigazioni del pubblico ministero).

Dopo la richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione, il pubblico ministero può compiere soltanto le investigazioni necessarie al fine di chiedere la ammissione di prove.

ART. 379.

(Richiesta di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato).

Entro il termine previsto dall'articolo 377 il pubblico ministero, se la notizia di reato è manifestamente infondata, presenta al giudice istruttore richiesta di archiviazione. Con la richiesta è depositato nella cancelleria del giudice il fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 376.

La richiesta è notificata a cura del pubblico ministero alla persona offesa, con l'avvertimento che nel termine di venti giorni può presentare istanza di fissazione dell'udienza preliminare.

ART. 380.

(Udienza preliminare ad istanza della persona offesa).

Se la persona offesa presenta istanza di udienza preliminare il giudice istruttore provvede a norma dell'articolo 401 e seguenti.

A seguito dell'udienza il giudice istruttore, se accoglie la richiesta di archivia-

zione, pronuncia decreto motivato. Se respinge la richiesta, formula l'imputazione e dispone giudizio immediato o atti di istruzione.

ART. 381.

(*Provvedimenti del giudice istruttore sulla richiesta di archiviazione*).

Qualora non sia presentata l'istanza prevista nel secondo comma dell'articolo 379, il giudice istruttore, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

Se non accoglie la richiesta, il giudice istruttore pronuncia ordinanza di rigetto, formula l'imputazione e fissa la data dell'udienza preliminare.

La documentazione raccolta nel fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 376 è restituita al pubblico ministero, ad eccezione dell'atto contenente la notizia di reato, dei verbali indicati nel secondo comma dell'articolo 368 e nell'articolo 376 e delle cose pertinenti al reato.

A seguito dell'udienza il giudice istruttore dispone giudizio immediato o atti di istruzione, se non ritiene di pronunciare sentenza di proscioglimento.

ART. 382.

(*Archiviazione per improcedibilità per estinzione del reato*).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche quando, senza necessità di particolari indagini, risulta che manca una condizione di procedibilità o che il reato è estinto.

La richiesta di archiviazione per amnistia è notificata anche all'indiziato con lo avvertimento che nel termine di venti giorni ha facoltà di rinunciare all'amnistia chiedendo l'accertamento del merito. Se l'indiziato si avvale di tale facoltà, il giudice istruttore fissa la data dell'udienza preliminare.

ART. 383.

(*Reato commesso da persona ignota*).

Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro tre mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice istruttore richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini necessarie ad individuare l'indiziato.

Il giudice istruttore, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto e restituisce gli atti al pubblico ministero. Qualora ritenga che l'indiziato sia già individuato, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 381.

Quando il pubblico ministero chiede di essere autorizzato a proseguire le indagini, il giudice istruttore fissa un termine per le nuove indagini e per la formulazione di nuove richieste, restituendo gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che l'indiziato sia già individuato, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 381.

ART. 384.

(*Avocazione delle indagini preliminari per inosservanza del termine*).

Se il procuratore della Repubblica non presenta le richieste al giudice istruttore nel termine stabilito dall'articolo 377 o in quello previsto dall'articolo precedente, il procuratore generale presso la corte d'appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari e, se non formula richiesta di archiviazione, chiede al giudice istruttore giudizio immediato o atti di istruzione.

Se il procuratore della Repubblica non ha compiuto gli atti di indagine indispensabili, il procuratore generale può svolgere indagini preliminari al fine di formulare le richieste nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 377 e 383.

ART. 385.

(*Riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione*).

Il decreto di archiviazione non preclude in ogni caso la riapertura delle indagini per il medesimo fatto.

Qualora vengano nuovamente iniziate indagini preliminari nei confronti della stessa persona, il pubblico ministero fa notificare avviso appena compiuto il primo atto. Si osservano le disposizioni del presente libro.

ART. 386.

(*Istanza dell'indiziato o della persona offesa*).

Se il procuratore della Repubblica non presenta la richiesta nei termini stabiliti dagli articoli 377 e 383, la persona offesa, entro novanta giorni dalla registrazione della notizia del reato e l'indiziato possono chiedere al giudice istruttore che venga fissata l'udienza preliminare.

L'istanza, sottoscritta dall'interessato e contenente gli elementi idonei a individuare la notizia di reato, deve essere presentata nella cancelleria del giudice.

Il giudice, se accerta che l'istanza è stata proposta fuori dei casi e senza la osservanza delle forme o del termine previsti dai commi precedenti, la dichiara inammissibile con ordinanza.

L'ordinanza è pronunciata entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza ed è immediatamente notificata all'interessato.

Il giudice, se non pronuncia ordinanza di inammissibilità, richiama gli atti che si trovano presso il pubblico ministero e, entro venti giorni dall'istanza, procede a norma dell'articolo 401 e seguenti in quanto applicabili. L'avviso notificato all'indiziato contiene l'indicazione della notizia di reato e dell'istanza della persona offesa.

TITOLO VII

ARRESTO IN FLAGRANZA E ARRESTO DI PERSONE INDIZIATE DI DELITTO

ART. 387.

(Arresto da parte del pubblico ministero e della polizia).

Il pubblico ministero dispone l'arresto della persona colta nella flagranza del reato, quando sussistono le condizioni indicate nei due articoli seguenti.

Nell'assenza del pubblico ministero la polizia giudiziaria e la forza pubblica procedono all'arresto di loro iniziativa.

ART. 388.

(Casi di arresto in flagranza).

Si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con esclusione dei delitti previsti dal secondo comma dell'articolo 266 e degli articoli 414 e 415 del codice penale.

Si procede altresì all'arresto di chi è colto nella flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando la privazione della libertà personale sia necessaria per interrompere l'attività criminosa, con esclusione dei delitti indicati nell'ultima parte del comma precedente.

Se si tratta di un delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza viene eseguito qualora la persona offesa dal reato dichiari di volere proporre querela.

Se l'indiziato è minore degli anni diciotto il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono procedere all'arresto nei casi previsti dai commi precedenti, tenendo conto della gravità del fatto e della personalità del minore.

Per il computo della pena si applica la disposizione prevista dall'articolo 268.

ART. 389.

(*Stato di flagranza*).

È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria o dalla forza pubblica, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce delle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nel reato permanente lo stato di flagranza dura sino a quando non è cessata la permanenza.

ART. 390.

(*Facoltà di arresto da parte dei privati*).

Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 388, ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza.

La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria o alla forza pubblica, la quale compila il verbale della consegna e ne rilascia copia.

ART. 391.

(*Fermo di indiziato di delitto*).

Fuori dalla flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, il pubblico ministero procede direttamente o a mezzo della polizia al fermo della persona gravemente indiziata di un delitto punibile con la reclusione superiore nel massimo a sei anni.

Nei casi previsti dal comma precedente e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria procede al fermo di propria iniziativa.

La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa quando venga successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano elementi che rendono fondato il sospetto che egli stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

ART. 392.

(*Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze*).

L'arresto o il fermo non è ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nello esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

ART. 393.

(*Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo*).

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica che hanno eseguito l'arresto o il fermo e hanno avuto in consegna l'arrestato o il fermato devono darne subito notizia al pubblico ministero col mezzo più rapido di cui dispongono e, qualora non ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 396, tradurre al più presto e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore la persona nella casa circondariale.

Entro il medesimo termine il verbale di arresto o di fermo, contenente l'eventuale nomina del difensore di fiducia, la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, deve pervenire all'ufficio del pubblico ministero.

ART. 394.

(*Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari*).

La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.

Il consenso non è richiesto quando si tratta di persona minore degli anni diciotto.

La comunicazione può essere ritardata, previa autorizzazione del pubblico ministero, quando ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

ART. 395.

(*Sommario interrogatorio dell'arrestato o del fermato*).

Il pubblico ministero procede immediatamente al sommario interrogatorio dello arrestato o del fermato, previo avviso al difensore di fiducia ovvero a quello che provvede a nominargli di ufficio.

Durante l'interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede, degli elementi a suo carico e delle ragioni che hanno determinato l'arresto o il fermo. Lo invita inoltre a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 151.

ART. 396.

(*Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato*).

Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria o della forza pubblica, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dell'arresto o del fermo.

ART. 397.

(*Presentazione dell'arrestato o del fermato al giudice istruttore*).

Subito dopo l'interrogatorio e in ogni caso entro ventiquattro ore dal momento in cui ha ricevuto il verbale di arresto,

il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato, lo presenta al giudice istruttore per i provvedimenti sulla libertà personale e sullo svolgimento del processo.

Del giorno e dell'ora della presentazione al giudice istruttore il pubblico ministero dà avviso orale all'arrestato e al difensore presente all'interrogatorio. Al difensore non presente e alla persona offesa di cui risultino agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso è notificato con il mezzo più rapido di cui si dispone.

Il pubblico ministero procede nello stesso modo nei confronti del fermato entro ventiquattro ore dal momento in cui ha ricevuto il verbale di fermo.

Se il pubblico ministero non presenta la persona nei termini indicati nel primo e nel terzo comma, l'arresto o il fermo diviene inefficace, salvo che il detenuto non possa o si rifiuti di comparire. Il giudice istruttore decide ugualmente sulla libertà personale, senza la presenza dell'arrestato o del fermato.

Il pubblico ministero dispone inoltre la notificazione urgente degli avvisi indicati nell'articolo 402 agli altri indiziati liberi.

ART. 398.

(*Udienza di convalida*).

Il giudice istruttore, nominato d'ufficio un difensore all'arrestato o al fermato quando quello precedentemente designato non è comparso, invita il pubblico ministero a indicare le circostanze e i motivi dell'arresto o del fermo e a precisare le richieste in ordine alla libertà personale.

Su tali richieste sono sentiti l'indiziato e il suo difensore.

Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini di cui agli articoli 393 e 397, il giudice provvede alla convalida. Con lo stesso provvedimento, se ne ricorrono i presupposti, dispone la conversione in una delle misure di coercizio-

ne personale previste dalla legge; altrimenti dispone l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Se non provvede alla convalida, il giudice dispone l'immediata liberazione della persona, salva l'applicazione di una misura di coercizione diversa dalla custodia provvisoria.

Il giudice provvede con ordinanza motivata.

Se il giudice non decide in ordine alla custodia entro novantasei ore dall'arresto o dal fermo, la persona deve essere immediatamente liberata.

ART. 399.

(Richieste del pubblico ministero e provvedimenti in ordine allo svolgimento del processo).

Nell'udienza prevista dall'articolo precedente, subito dopo i provvedimenti sulla libertà personale il pubblico ministero formula l'imputazione e chiede giudizio immediato o atti di istruzione ovvero sentenza di proscioglimento. Questa disposizione non si applica nel caso previsto dall'articolo 355.

Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice istruttore provvede a norma dell'articolo 408 e seguenti.

La decisione sulla richiesta del pubblico ministero è rinviata in caso di mancato avviso al difensore ovvero quando l'arrestato o il fermato non è stato tradotto all'udienza, fuori dei casi di rifiuto a comparire.

Il rinvio è anche disposto nei casi in cui altri indiziati liberi non possono comparire per legittimo impedimento e non rinunciano espressamente a presenziare ovvero quando nei loro confronti sia necessario assicurare il contraddittorio.

Quando dispone il rinvio, il giudice istruttore fissa il giorno, l'ora ed il luogo della nuova udienza, che deve svolgersi entro dieci giorni.

LIBRO II

UDIENZA PRELIMINARE E ATTI DI ISTRUZIONE

TITOLO I

UDIENZA PRELIMINARE

ART. 400.

(*Presentazione della richiesta del pubblico ministero*).

La richiesta di giudizio immediato o di atti di istruzione è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice istruttore unitamente all'avviso di procedimento. Quest'ultimo contiene l'indicazione delle generalità e del domicilio dello imputato, l'imputazione e l'invito a nominare un difensore.

Con la richiesta sono depositati l'atto contenente la notizia di reato, i verbali indicati nel secondo comma dell'articolo 368 e nel primo comma dell'articolo 376 nonché le cose pertinenti al reato, salvo che sia necessario tenerle nel luogo dove si trovano.

ART. 401.

(*Fissazione dell'udienza*).

Entro quarantotto ore dal deposito della richiesta il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, nominando un difensore all'imputato che ne sia privo.

Tra la data di deposito della richiesta e la data fissata per l'udienza non può intercorrere un termine superiore a venti giorni.

ART. 402.

(*Atti preparatori*).

Il giudice fa notificare all'imputato, al difensore e alla persona offesa, di cui risultino agli atti l'identità e il domicilio, avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza con l'avvertimento che i difensori hanno facoltà di prendere visione de-

gli atti e delle cose depositate a norma del secondo comma dell'articolo 400.

All'imputato e alla persona offesa è notificata inoltre la richiesta del pubblico ministero con l'avviso di procedimento.

Gli atti previsti dai commi precedenti sono notificati almeno cinque giorni prima della data dell'udienza. Nello stesso termine è comunicato al pubblico ministero l'avviso previsto dal primo comma.

ART. 403.

(*Atti urgenti*).

Nel periodo che intercorre tra il deposito della richiesta del pubblico ministero e l'udienza, il giudice compie gli atti urgenti osservando le forme previste nel titolo seguente.

Per l'esame di testimoni a futura memoria si osservano le disposizioni dell'articolo 374.

ART. 404.

(*Costituzione delle parti*).

Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice nomina un difensore di ufficio che lo assista e procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

L'udienza può essere rinviata soltanto per assoluta impossibilità dell'imputato a comparire per grave e legittimo impedimento, a meno che questi rinunci espressamente a presenziarvi.

Quando dispone il rinvio, il giudice fissa immediatamente la data della nuova udienza dandone comunicazione ai presenti e ordina la rinnovazione degli avvisi, delle comunicazioni e notificazioni di cui sia stata dichiarata la nullità.

ART. 405.

(*Svolgimento dell'udienza in camera di consiglio*).

Il giudice invita il pubblico ministero e i difensori a esporre sinteticamente le proprie richieste e conclusioni. A tale fine le parti possono produrre documenti e indicare elementi di prova.

Il giudice può rivolgersi direttamente alle parti costituite per acquisire informazioni utili ai fini della deliberazione, esclusa ogni altra attività di accertamento.

Sulle questioni proposte il giudice decide senza formalità.

Il segretario redige il verbale dell'udienza in forma riassuntiva.

ART. 406.

(*Certificato del casellario e informazioni sulla personalità dell'imputato*).

Il giudice acquisisce il certificato generale del casellario giudiziale e, ai fini della successiva indagine sulla personalità dell'imputato, chiede informazioni alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali istituiti presso enti pubblici.

ART. 407.

(*Modificazione dell'imputazione*).

Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato concorrente a norma del primo comma dell'articolo 81 del codice penale o una circostanza aggravante, il giudice, anche di ufficio, modifica l'imputazione e la contesta allo imputato presente.

Se l'imputato è assente il giudice, disposta anche di ufficio la modifica della imputazione, fissa la data della nuova udienza e ne fa notificare avviso all'imputato, con l'indicazione della nuova imputazione.

La disposizione del comma precedente non si applica qualora emerga una circostanza aggravante; in tale caso, se viene disposto giudizio immediato, il termine per comparire non può essere inferiore a trenta giorni.

ART. 408.

(*Provvedimenti del giudice*).

Il giudice decide subito dopo le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori, pronunciando sentenza di proscio-

glimento o ordinanza di giudizio immediato, salvo che siano necessari atti di istruzione.

Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria; le parti hanno diritto di ottenerne copia.

ART. 409.

(*Sentenza di proscioglimento*).

Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se l'imputazione risulta infondata, se il reato è estinto, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere a norma dell'articolo 431.

All'imputato assente è notificato avviso di deposito della sentenza.

La sentenza è impugnabile a norma degli articoli 434 e 435.

ART. 410.

(*Ordinanza di giudizio immediato*).

L'ordinanza di giudizio immediato contiene:

1) le generalità dell'imputato e delle altre parti private, con l'indicazione dei rispettivi difensori;

2) l'indicazione della persona offesa qualora ne sia possibile l'identificazione;

3) l'enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti nonché di quelle che importano l'applicazione di misure di sicurezza e le disposizioni di legge che si assumono violate;

4) il dispositivo con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

5) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

6) la data in cui è stata emessa;

7) la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

All'ordinanza il giudice unisce l'elenco dei documenti e delle cose acquisite nonché dei verbali di cui al primo comma dell'articolo 376, con espressa menzione degli atti di indagine non ripetibili e di quelli compiuti a norma dell'articolo 403.

L'ordinanza è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno dei requisiti indicati nei numeri 3 e 5.

Tra la data dell'udienza e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 407.

Salvo quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 407 l'ordinanza è notificata alla persona offesa non costituita parte civile e all'imputato che non era presente all'udienza almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

ART. 411.

(*Fascicolo dell'udienza preliminare*).

A seguito dell'ordinanza che dispone atti di istruzione o giudizio immediato, il cancelliere provvede alla formazione del fascicolo nel quale sono raccolti:

1) l'atto contenente la notizia del reato;

2) i verbali indicati nel secondo comma dell'articolo 368 e nel primo comma dell'articolo 376;

3) i verbali degli atti urgenti compiuti a norma dell'articolo 403;

4) il verbale dell'udienza preliminare, il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti acquisiti;

5) le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove.

ART. 412.

(*Trasmissione e custodia degli atti*).

L'ordinanza di giudizio immediato è trasmessa senza ritardo, col fascicolo di cui all'articolo precedente e con l'eventua-

le provvedimento che abbia disposto misure di coercizione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

TITOLO II

ATTI DI ISTRUZIONE

CAPO I

ATTI DEL GIUDICE ISTRUTTORE.

ART. 413.

(Limiti all'assunzione di prove).

Il giudice istruttore assume le prove che per la loro complessità o urgenza non sono rinviabili al dibattimento o che sono necessarie per precisare l'imputazione. Assume, inoltre, le prove il cui esito positivo possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato.

ART. 414.

(Atti diretti e atti delegati).

Il giudice istruttore compie personalmente gli atti di istruzione, avvalendosi se necessario della polizia giudiziaria.

Può demandare alla polizia giudiziaria soltanto il compimento di perquisizioni e sequestri.

Può delegare ad altra autorità giudiziaria atti di istruzione soltanto quando ricorrono ragioni di urgenza per l'espletamento di un singolo atto o sia necessario compiere contestualmente più atti in luoghi diversi.

ART. 415.

(Durata dell'attività istruttoria).

Il giudice istruttore inizia senza ritardo gli atti di istruzione e li compie nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro dieci mesi dall'udienza preliminare.

Prima della scadenza del termine il tribunale, su richiesta del giudice istruttore, può concedere per giustificati motivi e per non più di una volta una proroga non superiore a tre mesi.

Il tribunale provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla richiesta.

Gli atti compiuti dal giudice istruttore dopo la scadenza dei termini previsti dal presente articolo non possono essere utilizzati.

ART. 416.

(*Partecipazione del pubblico ministero e dei difensori*).

Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare agli atti di istruzione, salvo quanto previsto negli articoli 237 e 241. Essi sono avvisati a cura del cancelliere almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti.

L'avviso è omesso per le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni e i sequestri, nonché, quando vi è fondato motivo di ritenere che possa essere alterato lo stato dei luoghi o delle cose, per le ispezioni e per le ricognizioni.

Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o la assicurazione della prova, il giudice istruttore procede agli atti previsti dal primo comma.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano in caso di interrogatorio dell'imputato.

Il pubblico ministero e i difensori che partecipano al compimento di atti di istruzione possono formulare richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale insieme con i provvedimenti eventualmente dati dal giudice.

ART. 417.

(*Richieste e memorie del pubblico ministero e dei difensori*).

Il pubblico ministero e i difensori possono presentare al giudice istruttore memorie e chiedere il compimento di specifici atti nei limiti dell'articolo 413.

Sulle richieste il giudice istruttore provvede con ordinanza entro cinque giorni.

ART. 418.

(*Interrogatorio dell'imputato*).

Il giudice istruttore assume l'interrogatorio dell'imputato se questi ne fa richiesta e in ogni caso in cui ne ravvisa la necessità. Quando l'imputato chiede di essere interrogato, il giudice vi provvede senza ritardo.

Premesso l'avvertimento che ha facoltà di non rispondere a norma dell'articolo 78, il giudice istruttore contesta all'imputato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito e gli rende note le prove esistenti, comunicandogliene le fonti.

Il giudice istruttore invita quindi l'imputato a esporre quanto ritiene utile per la sua difesa, successivamente il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato possono nell'ordine porre direttamente domande all'imputato.

Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

ART. 519.

(*Mandato di comparizione dell'imputato*).

Se deve procedere all'interrogatorio o ad atti di istruzione che richiedono la presenza dell'imputato, il giudice istruttore emette mandato di comparizione.

Il mandato contiene:

1) le generalità dell'imputato;
2) l'imputazione;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità a cui l'imputato deve presentarsi;
4) l'avvertimento, qualora il giudice istruttore lo ritenga necessario, che in caso di mancata comparizione verrà disposto l'accompagnamento coattivo.

Il mandato deve essere notificato allo imputato almeno tre giorni prima di quel-

lo fissato per la comparizione, salvo che per motivi di urgenza, specificamente indicati, il giudice istruttore ritenga di abbreviare il termine, lasciando all'imputato il tempo necessario per comparire.

ART. 420.

(*Citazione e interrogatorio delle altre parti private*).

Le disposizioni previste nei due articoli precedenti si applicano anche quando si deve procedere all'interrogatorio della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria ovvero quando la loro presenza è necessaria per il compimento di un atto di istruzione.

ART. 421.

(*Citazione dei testimoni*).

Per l'esame dei testimoni il giudice istruttore emette decreto di citazione. Questo contiene:

1) le generalità del testimone;

2) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità a cui il testimone deve presentarsi;

3) l'indicazione delle sanzioni in cui incorre il testimone che non si presenta.

ART. 422.

(*Esame dei testimoni*).

Il giudice istruttore, prima di iniziare l'esame, avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità penali in cui incorrono i testimoni renitenti, falsi o reticenti.

Chiede quindi le generalità al testimone e procede all'esame. Successivamente il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato possono, nell'ordine, porre direttamente domande al testimone.

ART. 423.

(*Testimonianza a futura memoria*).

Nei casi previsti dall'articolo 374 il giudice istruttore dispone anche d'ufficio l'esame del testimone nelle forme e nei modi dell'articolo 472.

Quando è disposto d'ufficio dal giudice istruttore, l'esame inizia con le domande del pubblico ministero.

Non si può comunque procedere all'esame senza la presenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli atti di confronto tra testimoni e tra imputato e testimoni.

ART. 424.

(*Modificazione dell'imputazione*).

Se nel corso degli atti di istruzione il fatto risulta diverso da come è descritto nell'ordinanza che li ha disposti, il giudice istruttore non può ordinare il rinvio a giudizio o pronunciare sentenza di proscioglimento perché il reato è estinto o perché si tratta di persona non imputabile, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto ovvero se il fatto non è stato contestato con un mandato di comparizione o di accompagnamento, ovvero con una ordinanza che ha disposto una misura di coercizione personale.

Allo stesso modo si procede se emerge un reato concorrente a norma del primo comma dell'articolo 81 del codice penale o una circostanza aggravante. Questa disposizione non si applica alla recidiva.

ART. 425.

(*Nuovi reati*).

Nei casi previsti dall'articolo 17 il pubblico ministero può chiedere al giudice istruttore che sia contestato all'imputato un nuovo reato non enunciato nell'ordinanza che ha disposto gli atti di istruzione.

Il giudice istruttore, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, fa notificare all'imputato mandato di comparizione con la nuova imputazione.

ART. 426.

(*Informazioni sulla personalità dell'imputato*).

Qualora ne ravvisi la necessità il giudice istruttore acquisisce informazioni sulla personalità dell'imputato a mezzo della polizia giudiziaria o dei servizi sociali istituiti presso enti pubblici.

Le informazioni sono inserite nel fascicolo indicato nel primo comma dell'articolo seguente.

ART. 427.

(*Deposito degli atti di istruzione. Fascicolo*).

I verbali degli atti di istruzione, i documenti nonché le memorie e le richieste delle parti sono raccolti in un fascicolo presso l'ufficio del giudice istruttore.

L'avviso di deposito dei verbali degli atti di istruzione è notificato nei casi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 416 sempre che il pubblico ministero e i difensori non siano stati presenti al compimento dell'atto.

Il pubblico ministero e il difensore hanno in ogni tempo diritto di prendere visione delle cose sequestrate, dei documenti e degli atti raccolti nel fascicolo, nonché delle memorie e delle richieste delle parti e di estrarne copia.

ART. 428.

(*Divieto di rivelazione*).

I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i periti, gli interpreti, i difensori e i consulenti tecnici non possono fornire informazioni sul compimento e sul risultato degli atti dichiarati non pubblicabili dal n. 1) dell'articolo 111.

ART. 429.

(*Conclusione degli atti di istruzione*).

Conclusi gli atti di istruzione, il giudice istruttore deposita i verbali degli atti compiuti e il fascicolo nella propria cancelleria. Il cancelliere comunica al pubblico ministero e fa notificare ai difensori l'avviso di deposito. Questi nei dieci giorni successivi possono presentare richieste e memorie.

Se alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 415 il giudice istruttore non procede agli adempimenti di cui al comma precedente, provvede, anche per quanto previsto dagli articoli 430 e 431, un giudice supplente.

CAPO II

DECISIONI ISTRUTTORIE

ART. 430.

(*Ordinanza di rinvio a giudizio*).

Scaduto il termine per la presentazione delle richieste e delle memorie, il giudice istruttore, quando non ritenga di prosciogliere l'imputato, pronuncia nei dieci giorni successivi ordinanza di rinvio a giudizio.

L'ordinanza contiene:

1) le generalità dell'imputato e delle altre parti private, con l'indicazione dei rispettivi difensori;

2) l'indicazione della persona offesa qualora ne sia possibile l'identificazione;

3) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che importano l'applicazione di misure di sicurezza, delle disposizioni di legge che si assumono violate;

4) l'indicazione delle prove a carico dell'imputato;

5) il dispositivo con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

6) la data in cui è stata emessa;

7) la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

All'ordinanza il giudice unisce l'elenco degli atti di istruzione nonché degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Nell'elenco è fatta menzione anche della perizia disposta a norma dell'articolo 220 e del termine assegnato al perito.

L'ordinanza è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno dei requisiti indicati nei numeri 3 e 5.

Entro ventiquattro ore dal deposito il cancelliere trasmette al presidente del tribunale o della corte di assise o al pretore competente, l'ordinanza di rinvio a giudizio, l'elenco di cui al terzo comma, l'atto di costituzione di parte civile, la citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L'atto contenente la notizia del reato, i verbali degli atti indicati nell'articolo 412, i verbali degli atti di istruzione, i documenti e le cose acquisite sono trasmessi per la custodia a norma dell'articolo 446 al cancelliere del giudice competente per il giudizio.

ART. 431.

(*Sentenza di proscioglimento*).

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente il giudice istruttore, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se l'imputazione risulta infondata, se si tratta di persona non imputabile, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa del dispositivo. L'imputato è prosciolto perché l'imputazione risulta infondata anche quando manca la prova ovvero ricorre una causa di giustificazione o di esenzione da pena.

Se l'imputazione risulta infondata il giudice istruttore pronuncia sentenza di non doversi procedere anche se esiste una causa di estinzione del reato.

Non può essere pronunciata sentenza di proscioglimento perché il reato è stato commesso da persona non imputabile se l'imputato non è stato interrogato sul fatto ovvero se il fatto non è stato contestato con uno degli atti indicati nell'articolo 424.

Con la sentenza di proscioglimento il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia provvisoria e dichiara la cessazione delle altre misure di coercizione personale.

Se il giudice istruttore accerta la falsità dei documenti, procede a norma dell'articolo 509.

ART. 432.

(*Condanna del querelante alle spese e ai danni*).

Con la sentenza di proscioglimento perché la imputazione risulta infondata il giudice istruttore, quando ne è fatta domanda, condanna il querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato negli atti di istruzione. Quando ricorrono giusti motivi le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

Se vi è colpa grave il giudice istruttore può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbia fatta domanda.

Contro il caso della sentenza di proscioglimento che decide sulle domande civili, possono proporre appello, a norma dell'articolo 434, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

ART. 433.

(*Requisiti della sentenza*)

La sentenza di proscioglimento contiene:

1) le generalità dell'imputato e delle altre parti private e dei rispettivi difensori;

2) l'imputazione;

3) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

4) il dispositivo, la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

La sentenza è notificata per estratto senza ritardo alle parti private e al querelante nel caso di condanna a norma dell'articolo precedente.

ART. 434.

(*Appello*).

Contro la sentenza di proscioglimento il pubblico ministero può proporre appello davanti al tribunale con le forme previste dalle disposizioni del libro quinto della parte seconda.

L'imputato può proporre appello contro la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

Il tribunale decide con sentenza a norma dell'articolo 127 entro trenta giorni dal momento in cui sono pervenuti gli atti.

In caso di appello dell'imputato il tribunale, se non pronuncia sentenza di proscioglimento perché l'imputazione risulta infondata, conferma la sentenza del giudice istruttore.

In caso di appello del pubblico ministero, il tribunale, se non conferma la sentenza, pronuncia ordinanza di rinvio a giudizio dell'imputato ovvero sentenza di proscioglimento con formula meno favorevole all'imputato.

ART. 435.

(*Ricorso in cassazione*).

Avverso la sentenza del tribunale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso in cassazione con le forme previste dalle disposizioni del libro quinto della parte seconda.

La corte delibera entro sessanta giorni dal momento in cui sono pervenuti gli atti.

CAPO III

REVOCA DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO

ART. 436.

(Nuove prove a carico dell'imputato).

Se emergono e sopravvengono prove non precedentemente dedotte a carico della medesima persona per lo stesso fatto e non è pervenuta una causa di estinzione del reato, il pubblico ministero chiede al giudice istruttore la revoca della sentenza di proscioglimento emessa a conclusione dell'udienza preliminare o degli atti di istruzione.

Il giudice istruttore, se non dichiara inammissibile la richiesta del pubblico ministero, procede con le forme previste nell'articolo 401 e seguenti in quanto applicabili.

Il giudice provvede con ordinanza e nomina un difensore di ufficio all'indiziato che ne sia privo, avvertendo che può nominare un difensore di fiducia.

Nel corso dell'udienza il giudice istruttore procede, se possibile, all'acquisizione delle prove dedotte dal pubblico ministero con le forme previste per gli atti di istruzione.

ART. 437.

(Provvedimenti del giudice istruttore).

Qualora le prove siano state assunte nel corso della medesima udienza il giudice istruttore, se non rigetta la richiesta del pubblico ministero, revoca la sentenza di proscioglimento e dispone il rinvio a giudizio dell'imputato. Se le prove non possono essere assunte in udienza, dispone atti di istruzione.

Il giudice provvede con ordinanza.

ART. 438.

(Richiesta di giudizio da parte dell'imputato prosciolto).

Fuori dei casi di estinzione del reato, entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza di proscioglimento e in ogni

caso non oltre trenta giorni da quando la sentenza è divenuta inoppugnabile l'imputato può chiedere al tribunale di pronunciare ordinanza di rinvio a giudizio. Il tribunale, se non pronuncia ordinanza di inammissibilità, emette ordinanza di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 430. All'ordinanza è allegata la sentenza revocata.

ART. 439.

(*Ricorso in cassazione*).

L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca è soggetta a ricorso in cassazione.

LIBRO III

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

TITOLO I

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

ART. 440.

(*Decreto di citazione*).

Fuori dei casi di giudizio immediato, la citazione a comparire al dibattimento è ordinata con decreto del presidente del tribunale o della corte di assise appena pervenuta nella cancelleria l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La data dell'udienza è fissata al più presto e in modo che tra la data in cui è pervenuta in cancelleria l'ordinanza di rinvio a giudizio e la data dell'udienza non decorrano più di due mesi.

Quando l'imputato è sottoposto a custodia provvisoria la data dell'udienza è fissata con precedenza assoluta su ogni altro giudizio.

ART. 441.

(*Requisiti del decreto di citazione*).

Il decreto di citazione contiene:

1) le generalità o le indicazioni atte ad identificare l'imputato, le altre parti

private e la persona offesa indicata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

2) l'imputazione formulata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'imputato, si procederà in sua contumacia;

4) la nomina del difensore di ufficio, se l'imputato ne è privo;

5) l'avvertimento che durante il termine per comparire il pubblico ministero e i difensori hanno facoltà di prendere visione delle cose sequestrate, nel luogo dove si trovano, di esaminare i documenti e i verbali degli atti custoditi dal cancelliere e di estrarne copia;

6) la data;

7) la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4.

ART. 442.

(*Notificazione del decreto di citazione*).

Il decreto di citazione è notificato alle parti private e alla persona offesa almeno dodici giorni prima della data fissata per il dibattimento. Nello stesso termine copia del decreto di citazione è comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori per avviso.

ART. 443.

(*Atti urgenti del presidente. Testimonianza a futura memoria*).

Nei casi previsti dall'articolo 374 il presidente dispone, a richiesta di parte, l'esame di un testimone anche prima del dibattimento, con le forme stabilite negli articoli 471 e 472.

Il presidente dispone a richiesta di parte, il compimento di altri atti urgenti non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

ART. 444.

(Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici).

Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono a pena di inammissibilità depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

I testi e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono essere presentati direttamente al dibattimento ovvero citati, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento. I periti indicati nelle liste sono citati nel medesimo termine.

Sulle circostanze indicate nelle liste ognuna delle parti può presentare al dibattimento o citare, in controprova, testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

L'atto di citazione contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato;

2) le generalità e il domicilio del testimone, del perito o del consulente tecnico;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'autorità davanti alla quale la persona citata deve presentarsi.

4) l'indicazione degli obblighi stabiliti per i testimoni ed i periti dagli articoli 189 e 218;

5) l'avvertenza che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, i testimoni e i periti, per ordine del giudice, potranno essere accompagnati a mezzo della polizia giudiziaria e condannati al pagamento delle spese cui ha dato causa la mancata comparizione.

Il presidente in ogni caso dispone d'ufficio la citazione del perito nominato a norma dell'articolo 220.

ART. 445.

(Fascicolo del dibattimento).

Il fascicolo del dibattimento, formato a cura del cancelliere, contiene:

1) l'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio;

2) l'ordinanza di custodia provvisoria o il provvedimento che ha disposto un'altra misura di coercizione personale;

3) l'atto di costituzione di parte civile e la citazione o l'atto d'intervento volontario del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

4) l'elenco previsto dal secondo comma dell'articolo 410 o dal terzo comma dell'articolo 430;

5) gli atti indicati nell'articolo 443;

6) il decreto di citazione;

7) il certificato generale del casellario giudiziale;

8) le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici depositate a norma dell'articolo precedente.

ART. 446.

(Custodia delle cose, dei documenti e dei verbali).

Il cancelliere custodisce le cose sequestrate ed i documenti acquisiti e li tiene a disposizione del giudice del dibattimento e delle parti.

Custodisce altresì, per le eventuali letture ed acquisizioni al dibattimento, i verbali degli atti di indagine preliminare redatti a norma degli articoli 371, 372, 373, 374, i verbali degli atti compiuti durante l'udienza preliminare e di quelli di istruzione.

TITOLO II

DIBATTIMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 447.

(Disciplina dell'udienza).

La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero.

Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale anche della polizia giudiziaria, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

ART. 448.

(Pubblicità dell'udienza).

L'udienza è pubblica a pena di nullità.

Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto ovvero appaiono in stato di ubriachezza o di squilibrio mentale.

Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

Fuori dei casi in cui la legge ne autorizza l'arresto, le persone che portano armi o altre cose atte ad offendere o molestare e coloro che turbano in qualsiasi modo il regolare svolgimento dell'udienza sono espulsi, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

Per ragioni di ordine il giudice può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

I provvedimenti menzionati in questo articolo sono dati oralmente e senza formalità.

ART. 449.

(Casi in cui si procede a porte chiuse).

Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato.

Su istanza dell'interessato, il giudice può disporre che si proceda a porte chiuse alla assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti non direttamente attinenti all'oggetto dell'imputazione. Quando si tratta di persone non presenti o estranee al processo il giudice provvede d'ufficio.

Il giudice può altresì disporre che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene ovvero quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze.

ART. 450.

(Ordine di procedere a porte chiuse).

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento si svolga a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo precedente è consentita la presenza dei giornalisti.

I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere nell'au-

la di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario all'esame.

Le porte dell'aula sono riaperte al pubblico immediatamente dopo la revoca dell'ordinanza prevista nel primo comma.

ART. 451.

(*Assistenza dell'imputato all'udienza*).

L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga.

ART. 452.

(*Allontanamento coattivo dell'imputato*).

L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del giudice.

L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

L'allontanamento ha effetto limitato all'udienza nella quale è stato disposto.

ART. 453.

(*Reati commessi in udienza*).

Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie, disponendo l'arresto dell'autore nei casi previsti dalla legge.

ART. 454.

(*Durata e prosecuzione del dibattimento*).

Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, com-

putate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e il segretario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

ART. 455.

(*Questioni incidentali*).

Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 466.

ART. 456.

(*Questioni pregiudiziali*).

Qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, il giudice può disporre l'interruzione del dibattimento.

L'interruzione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso in cassazione.

ART. 457.

(*Verbale di udienza*).

Il segretario redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

1) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

2) i nomi e i cognomi dei giudici;

3) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo, le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo indicato nell'articolo 445.

ART. 458.

(*Contenuto del verbale*).

Il verbale contiene la descrizione delle attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori delle parti, con le ragioni poste a fondamento delle stesse.

I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

ART. 459.

(*Diritto delle parti in ordine alla documentazione*).

Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge.

Il presidente può disporre, anche di ufficio, che il segretario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione, nonché su questioni relative a quanto previsto nel comma precedente, il giudice decide con ordinanza.

ART. 460.

(*Sottoscrizione del verbale*).

Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale sottoscritto dal segretario alla fine di ogni foglio, è presentato al presidente per l'apposizione del visto e immediatamente accluso al fascicolo del dibattimento.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 500, qualora il verbale sia redatto in caratteri diversi da quelli comuni, la trascrizione è acclusa al fascicolo del dibattimento entro tre giorni dalla emanazione del provvedimento che differisce o definisce il giudizio.

CAPO II

ATTI INTRODUTTIVI.

ART. 461.

(Costituzione delle parti).

Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

Qualora, l'imputato non sia assistito da un difensore, il presidente, a pena di nullità assoluta, nomina un difensore d'ufficio, scegliendolo se è possibile, tra gli avvocati o i procuratori presenti in udienza.

ART. 462.

(Impedimento dell'imputato a comparire).

Quando l'imputato anche se detenuto non compare all'udienza e vi è motivo di ritenere che la sua mancata comparizione sia dovuta ad assoluta impossibilità causata da un impedimento non preordinato al fine di sottrarsi al processo, il giudice rinvia il dibattimento e fissa con ordinanza la data della nuova udienza.

La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione per tutti coloro che sono e devono considerarsi presenti. L'ordinanza è notificata all'imputato che risulta impedito.

Se alcuno tra più imputati è impedito, il giudice, sentite le parti, può disporre anche di ufficio con ordinanza la separazione dei giudizi dichiarando aperto il dibattimento nei confronti degli altri imputati.

ART. 463.

(Contumacia dell'imputato).

Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità del decreto di citazione o

della sua notificazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.

L'imputato, quando si procede in sua contumacia nel dibattimento è rappresentato dal difensore.

Se l'imputato compare prima che sia cominciata la discussione finale, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia e lo informa di quanto è avvenuto prima della sua comparizione.

L'imputato può rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 469 e chiedere di essere sottoposto all'esame a norma dell'articolo 475.

Quando la prova dell'impedimento a comparire è presentata prima della pubblicazione della sentenza il giudice dispone, a richiesta dell'imputato, la rinnovazione degli atti ai quali questi aveva diritto di assistere, se il ritardo è dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Dopo la pubblicazione della sentenza il caso fortuito o la forza maggiore possono essere dedotti con i motivi di impugnazione.

ART. 464.

(*Assenza dell'imputato*).

Le disposizioni degli articoli 462 e 463 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza. L'imputato in tal caso è rappresentato dal difensore. Il giudice, se ritiene necessaria la comparizione e questa sia possibile, ordina l'accompagnamento dell'imputato a norma dell'articolo 131. Se non è possibile provvedere in tal modo fissa la data della nuova udienza.

ART. 465.

(*Allontanamento volontario dell'imputato*).

L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.

ART. 466.

(*Questioni preliminari*).

Le questioni concernenti la competenza per territorio, le nullità indicate nel quinto comma dell'articolo 173, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono proposte, a pena di decadenza, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

La disposizione del comma precedente si applica alle questioni sulla riunione o separazione dei giudizi salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche. Il giudice decide con ordinanza.

ART. 467.

(*Dichiarazioni di apertura del dibattimento*).

Compiute le attività indicate negli articoli 461 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

Il segretario dà lettura dell'imputazione.

ART. 468.

(*Esposizione introduttiva e richieste di prove*).

Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione, indicando le prove di cui chiede l'acquisizione.

Successivamente, nell'ordine, un difensore della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

Il presidente regola l'esposizione introduttiva ed impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

ART. 469.

(*Dichiarazioni spontanee dell'imputato*).

Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.

Il segretario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma precedente, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 482.

ART. 470.

(*Provvedimenti del giudice in ordine alla prova*).

Il giudice provvede con ordinanza, sentite le parti, all'ammissione delle prove, escludendo soltanto quelle vietate o irrilevanti.

L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

Nel corso del dibattimento il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

CAPO III

ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE.

ART. 471.

(Atti preliminari all'esame dei testimoni).

I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro dalle parti nell'ordine in cui queste li hanno indicati salvo che, su temi di particolare importanza, il presidente disponga altrimenti.

Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: « Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza ». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

L'osservanza delle disposizioni del comma precedente è prescritta a pena di nullità.

ART. 472.

(Esame dei testimoni).

Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone; successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo precedente. Infine, chi ha chesto lo esame può proporre nuove domande.

Fermi i divieti di lettura, allegazione ed utilizzazione ai fini della decisione, le parti possono servirsi delle dichiarazioni

rese dal testimone nel corso degli atti di istruzione per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione.

ART. 473.

(Esame dei periti e dei consulenti tecnici).

Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni dell'articolo 472.

Il perito e il consulente tecnico possono in ogni caso consultare note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

ART. 474.

(Esame a domicilio di testimoni periti o consulenti tecnici).

In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma del comma secondo dell'articolo 454, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli 472 e 473, esclusa la presenza del pubblico.

Il giudice, se accerta che non sussiste o non è legittimo l'impedimento addotto dal testimone, dal perito o dal consulente tecnico, procede egualmente all'esame, ponendo a suo carico le spese di trasferimento di tutte le persone intervenute.

ART. 475.

(Esame delle parti private).

Esaurito l'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici, il presidente dispone nell'ordine l'esame della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato, qualora ciascuna delle parti lo abbia chiesto.

L'esame si svolge nei modi previsti dall'articolo 472. Ha inizio con le domande del difensore della parte che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero, del difensore della parte civile, del difensore del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande. Le parti possono consultare note scritte in aiuto alla memoria.

Fermi i divieti di lettura, allegazione e utilizzazione ai fini della decisione, il pubblico ministero e i difensori possono servirsi, nel formulare le domande, del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato al giudice istruttore, anche durante l'udienza preliminare, al fine di contestarne o integrarne le risposte.

ART. 476.

(*Decisione sulle eccezioni*).

Salvo che la legge disponga diversamente, le eccezioni proposte nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono decise dal presidente immediatamente e senza formalità.

ART. 477.

(*Poteri del presidente in ordine ai nuovi temi di prova*).

In base all'ordinanza di giudizio immediato e di rinvio a giudizio e in base all'elenco ad esse allegato, nonché ai risultati delle prove assunte nel dibattito o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 484, 485, 486, il presidente può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.

Sui temi di prova indicati nel comma precedente il presidente può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, e alle parti private che hanno

chiesto di essere esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato nell'articolo 472.

ART. 478.

(*Ammissione di nuove prove*).

Il giudice provvede a norma dell'articolo 470 qualora le altre parti chiedano l'ammissione di ulteriori prove.

Se risulta assolutamente necessario accertare fatti relativi a temi di prova nuovi o incompleti, il giudice può disporre d'ufficio la assunzione di perizie, ricognizioni, confronti, esperimenti giudiziali e ispezioni.

ART. 479.

(*Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento*).

Se il giudice ordina una perizia a norma dell'articolo precedente, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con cui sospende il dibattimento e indica la data della nuova udienza, che non può essere fissata oltre sessanta giorni.

Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio perché provveda a norma degli articoli 209 e seguenti in quanto siano applicabili.

Nella nuova udienza il perito risponde oralmente ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 473.

ART. 480.

(*Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie*).

Nei casi previsti dagli articoli 470 e 478, il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo stret-

tamente necessario, fissando la data della nuova udienza e dandone comunicazione a norma del secondo comma dell'articolo 454.

ART. 481.

(*Verbale di assunzione dei mezzi di prova*).

Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto prescritto dal secondo comma dell'articolo 471.

Il segretario documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 477, dal presidente, nonché le risposte delle persone esaminate.

Gli atti di cui è stata data lettura sono allegati al verbale.

Alla redazione del verbale degli atti previsti nel presente articolo il segretario procede servendosi della stenotipia, della stenografia ovvero di ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la riproduzione integrale dell'assunzione della prova.

ART. 482.

(*Verbale in forma riassuntiva*).

Il giudice, sentite le parti, può disporre anche di ufficio che il segretario rediga il verbale di tutti o di alcuni degli atti previsti dall'articolo precedente in caratteri comuni e in forma riassuntiva. In tale caso il presidente vigila sulla redazione del verbale.

ART. 483.

(*Letture consentite*).

Salvo quanto previsto dagli articoli 484, 485 e 486, il giudice può disporre anche di ufficio che il segretario dia let-

tura dei verbali degli atti urgenti assunti a norma dell'articolo 443, e degli atti di istruzione, nonché dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero ovvero dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 374.

ART. 484.

(*Lettura di deposizioni testimoniali rese al giudice istruttore*).

Il giudice può disporre, anche di ufficio, che il segretario dia lettura di verbali delle deposizioni testimoniali, rese al giudice istruttore, solo se il testimone è deceduto ovvero non può essere esaminato in dibattimento per sopravvenuta infermità di mente o assoluta impossibilità di assicurarne la presenza.

ART. 485.

(*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero e al giudice istruttore*).

A richiesta dell'imputato ovvero, se questi è contumace o assente, del suo difensore, il presidente dispone che il segretario dia lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice istruttore, anche nel corso dell'udienza preliminare.

Se l'imputato è contumace o assente, ovvero se non è stato esaminato a norma dell'articolo 475 il giudice, a richiesta del pubblico ministero, può disporre che il segretario dia lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al giudice istruttore, anche nel corso della udienza preliminare.

ART. 486.

(*Letture vietate*).

Fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'im-

putato, dalla persona offesa e dai testimoni al pubblico ministero o al giudice istruttore, né delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.

I verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza possono essere letti al solo fine di accertare l'esistenza della condizione di procedibilità.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che hanno ricevuto dichiarazioni la cui lettura è vietata a norma dei commi precedenti, nonché le persone che in qualsiasi momento ne siano venute a conoscenza, non possono essere sentiti come testimoni in ordine al contenuto delle dichiarazioni stesse.

È vietata la lettura della documentazione e dei verbali delle attività compiute di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali verbali a norma del secondo comma dell'articolo 195.

ART. 487.

(*Istruzione ai fini dell'indagine sulla personalità*).

Il giudice può disporre che il segretario dia lettura delle informazioni assunte a norma degli articoli 406 e 426 e può acquisire le prove necessarie per la conoscenza della personalità dell'imputato. In ogni caso è esclusa l'acquisizione di informazioni generiche e di voci correnti.

ART. 488.

(*Allegazione di atti al verbale di dibattimento*).

I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma del terzo comma dell'articolo 470, sono allegati al verbale di dibattimento.

I verbali degli atti di cui è vietata o non è stata data lettura non sono utilizzabili ai fini della decisione e non possono essere allegati al verbale di dibattimento.

CAPO IV

NUOVE CONTESTAZIONI.

ART. 489.

(Diversità del fatto risultante dal dibattimento).

Se nel corso del dibattimento il fatto risulta diverso da come è descritto nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, il presidente, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale, procede, a richiesta del pubblico ministero, alla relativa contestazione.

ART. 490.

(Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento).

Qualora nel corso del dibattimento emerga un reato concorrente ai sensi del primo comma dell'articolo 81 del codice penale ovvero una circostanza aggravante che comporti l'applicazione di misure di sicurezza e non ve ne sia menzione nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, il presidente, a richiesta del pubblico ministero, contesta il reato o la circostanza all'imputato, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale.

ART. 491.

(Fatto nuovo risultante dal dibattimento).

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.

Tuttavia, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, il presidente, se vi è consenso dell'imputato e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti, provvede ai sensi degli articoli 490 e 492.

ART. 492.

(*Diritti delle parti*).

Fuori del caso in cui la contestazione prevista dagli articoli precedenti abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine a difesa.

Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore a cinque giorni.

Nei casi previsti negli articoli precedenti, il presidente dispone la citazione della persona offesa osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

ART. 493.

(*Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente*).

Quando il pubblico ministero chiede che siano contestati all'imputato contumace o assente fatti o circostanze indicati negli articoli 489 e 490, il presidente provvede alla contestazione disponendo che all'imputato sia notificato l'estratto del verbale del dibattimento da cui risultano la richiesta del pubblico ministero ed il provvedimento in udienza.

In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione osservando i termini indicati nell'articolo precedente.

ART. 494.

(*Nullità della sentenza per difetto di contestazione*).

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo caso è causa di nullità della sentenza.

La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente e alla circostanza aggravante.

CAPO V.

DISCUSSIONE FINALE.

ART. 495.

(*Svolgimento della discussione*).

Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente il difensore della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

La parte civile presenta conclusioni scritte.

Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari in precedenza non discussi.

In ogni caso l'imputato e il difensore debbono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

ART. 496.

(*Chiusura del dibattimento*).

Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

TITOLO III

SENTENZA

CAPO I.

DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA.

ART. 497.

(*Immediatezza della deliberazione*).

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura della discussione.

Salvo quanto è previsto nell'articolo 500, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

ART. 498.

(*Prove utilizzabili ai fini della deliberazione*).

Il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle acquisite nel dibattimento.

ART. 499.

(*Deliberazione collegiale*).

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione la questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, salvo quanto disposto dall'articolo 518, nonché quelle relative alla responsabilità civile.

Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre.

Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi avanti la corte di assise votano per i primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano.

Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni i voti espressi per la sanzione di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la sanzione gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.

ART. 500.

(*Lettura del verbale in camera di consiglio*).

Qualora sia necessario prendere visione del verbale di udienza redatto in caratteri diversi da quelli comuni e non sia possibile la trascrizione immediata, il giudice sospende la deliberazione e dispone che il segretario dia lettura del verbale in camera di consiglio.

CAPO II

DECISIONE.

Sezione I. — *Sentenza di proscioglimento.*

ART. 501.

(*Sentenza di non doversi procedere*).

Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sulla esistenza di una causa di improcedibilità.

ART. 502.

(*Sentenza di assoluzione*).

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca o è insufficiente la prova che il fatto sussiste, che l'imputato l'ha commesso o che il fatto costituisce reato.

Se il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di esenzione da pena ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del primo comma.

Salvo quanto disposto nell'articolo 518, se il reato è stato commesso da persona non imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo ed applicando se del caso le misure di sicurezza.

ART. 503.

(*Dichiarazione di estinzione del reato*).

Se il reato è estinto, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione enunciandone la causa nel dispositivo.

Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Se il reato è estinto e risulta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per tale causa.

ART. 504.

(*Provvedimenti sulle misure di coercizione*).

Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia provvisoria e di-

chiara la cessazione delle altre misure di coercizione personale eventualmente disposte, salvo che debba provvedere a norma del secondo comma dell'articolo 290.

La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

Sezione II. — *Sentenza di condanna.*

ART. 505.

(*Condanna dell'imputato*).

Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice, salvo quanto disposto nell'articolo 518, pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.

Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della esecuzione della pena o la non menzione della condanna, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

ART. 506.

(*Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria*).

Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

ART. 507.

(*Condanna alle spese*).

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.

Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia provvisoria a norma dell'articolo 622.

Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese a norma delle disposizioni precedenti, la sentenza è rettificata nel modo indicato nell'articolo 129.

ART. 508.

(*Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna*).

Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto, e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

ART. 509.

(*Pronuncia sulla falsità di documenti*).

La falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata, accertata con sentenza di condanna, deve essere dichiarata nel dispositivo.

Con lo stesso dispositivo deve essere ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando può pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

Il capo della sentenza che contiene la pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il caso che contiene la pronuncia sull'imputazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di sentenza di assoluzione.

Sezione III. — *Decisione sulle domande civili.*

ART. 510.

(Condanna per la responsabilità civile).

Quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, proposta a norma dell'articolo 80 e seguenti. Nello stesso modo provvede in caso di estinzione del reato quando risulti già provata l'esistenza del fatto e la sua attribuzione all'imputato.

Se il giudice pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

ART. 511.

(Condanna generica ai danni e provvisionale).

Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile competente per valore del luogo ove si è svolto il giudizio penale di primo grado, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati

al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

ART. 512.

(Provvisoria esecuzione della sentenza civile).

La condanna alla restituzione ed al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando ricorrono giusti motivi.

La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

ART. 513.

(Condanna alle spese relative alla azione civile).

Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma precedente o che assolve perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e del responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarli al risarcimento dei danni causati per colpa grave all'imputato o al responsabile civile.

ART. 514.

(Condanna del querelante alle spese ed ai danni).

Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 432 per ciò che concerne la condanna del querelante alla rifu-

sione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.

ART. 515.

(Pubblicazione della sentenza come riparazione del danno).

La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, la parte civile può procedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dell'obbligato.

CAPO III

ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE.

ART. 516.

(Redazione della sentenza in camera di consiglio).

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata, salvo quanto stabilito nell'articolo 518.

Qualora per ragioni di particolare complessità non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio vi si provvede in un momento successivo.

ART. 517.

(Pubblicazione della sentenza).

La sentenza è pubblicata mediante lettura in udienza fatta dal presidente o da un giudice del collegio. Alla lettura del

dispositivo segue quella della motivazione ovvero una esposizione riassuntiva della stessa.

La lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

Qualora la motivazione non sia redatta subito dopo la deliberazione, le ragioni del differmento sono esposte con la lettura del dispositivo.

ART. 518.

(*Riapertura del dibattimento dopo la decisione sulla responsabilità*).

Dopo la lettura del dispositivo che dichiara l'imputato responsabile, il giudice, quando è necessario approfondire la conoscenza della personalità dell'imputato, può disporre che si proceda a perizia criminologica e a tal fine ordina che il dibattimento sia riaperto osservando le forme stabilite nell'articolo 479.

Nello stesso modo procede quando occorre assumere perizia psichiatrica per compiere o rinnovare accertamenti sulla imputabilità.

Nell'udienza fissata a norma dell'articolo 479 il giudice procede all'esame dei periti a norma dell'articolo 473.

Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato formulano le loro richieste e conclusioni.

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura della discussione dagli stessi giudici che hanno deciso sulla responsabilità salvi i casi di assoluta impossibilità.

La sentenza di condanna o di proscioglimento per mancanza di imputabilità, redatta contestualmente in camera di consiglio, contiene anche la motivazione sulla responsabilità.

Gli effetti che la legge ricollega alla sentenza decorrono dalla pronuncia della decisione prevista dal presente articolo.

ART. 519.

(*Requisiti della sentenza*).

La sentenza contiene:

1) l'intestazione in nome del popolo italiano e la indicazione dell'autorità che l'ha pronunziata;

2) le generalità dell'imputato, o quanto altro valga ad identificarlo, e quelle delle altre parti private;

3) l'imputazione;

4) l'indicazione delle conclusioni delle parti;

5) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie assunte a norma dell'articolo 470;

6) il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

7) la data e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.

ART. 520.

(*Correzione della sentenza*).

Salvo quanto disposto dall'articolo 569 n. 4 quando manca o è incompleto alcuno dei requisiti previsti dall'articolo precedente si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 129.

ART. 521.

(*Deposito della sentenza*).

La motivazione è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione.

Quando la redazione dei motivi è stata differita, la sentenza è depositata in cancelleria entro il quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo se il dibattimento

si è protratto per meno di dieci giorni, ovvero entro il trentesimo giorno se il dibattimento ha avuto durata superiore. Il dirigente dell'ufficio può, per giustificato motivo, concedere una proroga non superiore a dieci giorni.

Il segretario sottoscrive la sentenza e vi appone la data del deposito.

Nel caso previsto dal primo comma l'avviso del deposito è notificato all'imputato contumace.

Nel caso previsto nel secondo comma l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

LIBRO IV

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

TITOLO I

PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART. 522.

(Norme applicabili al procedimento davanti al pretore).

Nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto dal presente titolo, in altre disposizioni, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme concernenti il procedimento davanti al tribunale.

ART. 523.

(Indagini preliminari e richieste del pubblico ministero).

Compiute le indagini preliminari il pubblico ministero entro il termine previsto dall'articolo 377 chiede al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna quando non ricorrono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

ART. 524.

(*Misure di coercizione personale durante le indagini preliminari*).

Il pubblico ministero, se non dispone la liberazione a norma dell'articolo 397 presenta la persona arrestata in flagranza al pretore per la convalida e i provvedimenti sulla libertà personale. La persona arrestata è presentata al pretore subito dopo il sommario interrogatorio e in ogni caso non oltre quarantotto ore dal momento in cui il pubblico ministero ha ricevuto il verbale di arresto.

Nell'udienza di convalida il pubblico ministero, se non chiede l'archiviazione, formula l'imputazione con richiesta di citazione a giudizio.

Il pretore, quando dispone una misura di coercizione personale durante le indagini preliminari, ordina la citazione a giudizio dell'imputato.

ART. 525.

(*Prove non rinviabili al dibattimento*).

Nel corso delle indagini preliminari il pretore, a richiesta del pubblico ministero o dell'indiziato, assume, con le forme previste per il giudizio, le prove che per la loro complessità o urgenza non sono rinviabili al dibattimento. L'esame dei testimoni è consentito qualora ricorrano le circostanze previste nell'articolo 374.

Il termine stabilito nell'articolo 523 è sospeso fino a quando non sia depositato il provvedimento che respinge la richiesta o il verbale che documenta l'assunzione della prova. In ogni caso la sospensione non può avere una durata superiore a novanta giorni.

Le prove assunte a norma del primo comma sono utilizzabili nel dibattimento.

ART. 526.

(*Archiviazione*).

Il pretore dispone l'archiviazione a richiesta del pubblico ministero. Se non ac-

coglie la richiesta emette decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna.

ART. 527.

(*Decreto di citazione a giudizio*).

Il pretore emette decreto di citazione a giudizio a richiesta del pubblico ministero e nel caso previsto nell'articolo precedente.

Il dibattimento deve essere fissato senza ritardo e in modo che tra il giorno in cui è pervenuta in cancelleria la richiesta del pubblico ministero e la data dell'udienza non decorrano più di due mesi.

Il decreto di citazione a giudizio è notificato, unitamente alla richiesta del pubblico ministero, almeno quindici giorni prima della data fissata per il dibattimento.

ART. 528.

(*Ammissione dei testimoni*).

Il pretore ammette a norma dell'articolo 471 i testimoni citati o presentati direttamente dalle parti al dibattimento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER DECRETO

ART. 529.

(*Casi di procedimento per decreto*).

Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, può chiedere al pretore di emettere decreto penale di condanna indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria.

Il pretore, se non accoglie la richiesta del pubblico ministero, emette decreto di citazione a giudizio.

Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la possibilità di applicare una misura di sicurezza detentiva.

ART. 530.

(*Requisiti del decreto di condanna e poteri del pretore*).

Il decreto di condanna contiene:

1) le generalità dell'imputato e, quando occorre, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

2) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

3) la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

4) il dispositivo;

5) l'avvertimento che il condannato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che, in caso di mancata opposizione, il decreto diventa esecutivo;

6) la data e la sottoscrizione del pretore e del cancelliere.

Con il decreto di condanna il pretore applica la pena, pone a carico del condannato le spese di procedimento, ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate e può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato ad istanza privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale dichiara altresì la responsabilità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato e, se del caso, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il pretore revoca il decreto di condanna ed emette senza ritardo decreto di citazione a giudizio.

Il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

ART. 531.

(*Opposizione*).

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto il condannato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del pretore che ha emesso il decreto o del pretore del luogo in cui si trova l'opponente.

La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il pretore che lo ha emesso. Nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma precedente, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

L'opposizione può essere proposta anche dal pubblico ministero.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il pretore ordina l'esecuzione del decreto di condanna.

Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso in cassazione.

ART. 532.

(*Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati*).

Il decreto penale pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato diviene esecutivo nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione, salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo successivo.

Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dal solo civilmente obbligato

per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

ART. 553.

(Giudizio di opposizione).

Il pretore, verificata l'ammissibilità della opposizione, revoca il decreto di condanna, emette senza ritardo decreto di citazione a giudizio e procede al dibattimento secondo le norme previste per il procedimento ordinario.

Quando pronuncia sentenza di condanna, il pretore può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato il pretore revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

LIBRO V

IMPUGNAZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 534.

(Regole generali).

La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza.

Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressa-

mente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

Per proporre un mezzo di impugnazione è necessario avervi interesse.

ART. 535.

(*Ricorso immediato per cassazione*).

La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.

Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica il disposto dell'articolo 543.

ART. 536.

(*Impugnazione del pubblico ministero*).

Il procuratore della Repubblica può proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero presso la corte di assise, il tribunale, il pretore o il giudice istruttore.

Analogamente il procuratore generale può proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dalla corte di assise di appello, dalla corte di appello, dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice istruttore.

Nei casi indicati nei commi precedenti l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

Della impugnazione del pubblico ministero è dato avviso alle altre parti entro trenta giorni dalla data della proposizione, a pena di inammissibilità.

L'avviso è notificato a cura della segreteria del pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione.

ART. 537.

(*Impugnazione dell'imputato*).

L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzzo di procuratore speciale.

I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà o il tutore per le persone soggette a tutela possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

L'impugnazione può essere proposta anche dal difensore. L'imputato può tuttavia togliere effetto, con la propria dichiarazione contraria, nei modi previsti per la rinuncia, all'impugnazione proposta dal suo difensore. Se si tratta di minori o di altri incapaci, è necessario che la dichiarazione sia integrata dal consenso di almeno uno dei genitori o del tutore.

ART. 538.

(Istanza della persona offesa).

La persona offesa, anche se non costituita parte civile, può chiedere, con istanza motivata, al pubblico ministero di proporre impugnazione contro la sentenza di assoluzione o di proscioglimento, per l'accertamento del reato.

L'istanza, con l'annotazione delle determinazioni del pubblico ministero, è allegata agli atti del procedimento.

ART. 539.

(Impugnazione per i soli interessi civili).

La parte che impugna una sentenza per i soli interessi civili deve far notificare l'impugnazione entro dieci giorni alle altre parti, a pena di inammissibilità.

Il giudizio sull'impugnazione è trattato e deciso con le forme ordinarie del processo penale.

ART. 540.

(Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili).

L'imputato può proporre impugnazione contro i soli capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile e contro quelli relativi alla

rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di proscioglimento per estinzione del reato estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.

ART. 541.

(*Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*).

Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta nei casi consentiti e col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.

Analogo diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che sia stata condannata.

ART. 542.

(*Impugnazione della parte civile*).

La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della sentenza per gli effetti penali.

ART. 543.

(*Conversione delle impugnazioni*).

Quando contro lo stesso o contro distinti capi della sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso

per cassazione si converte nell'appello se sono stati osservati i termini e le forme previsti dalla legge.

ART. 544.

(*Forma dell'impugnazione*).

L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati specificamente i motivi per i quali l'impugnazione è proposta.

ART. 545.

(*Presentazione dell'impugnazione*).

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto d'impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato con delega scritta, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il cancelliere vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto, lo sottoscrive e lo unisce agli atti del procedimento.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero nella forma di cui al primo comma.

ART. 546.

(*Spedizione dell'atto di impugnazione*).

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con atto da trasmettersi col mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Il cancelliere allega agli atti la busta recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la riceve e la propria sottoscrizione.

Se si tratta di parti private o di difensori, la loro sottoscrizione deve essere

autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore o da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

ART. 547.

(*Termini dell'impugnazione*).

Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Nel caso previsto nell'articolo precedente, il termine decorre dalla data di spedizione.

Qualora la sentenza sia stata pronunciata nel dibattimento e contenga anche la motivazione, il termine decorre dalla lettura in udienza a norma dell'articolo 517. Per il contumace il termine decorre dalla notificazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Quando più soggetti sono legittimati a proporre impugnazione in rappresentanza della stessa parte, il termine decorre dall'ultima notificazione.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nuovi motivi nel numero di copie necessarie per tutte le altre parti.

ART. 548.

(*Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio*).

Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta a pena di inammissibilità soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. La impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 549.

(*Estensione dell'impugnazione*).

Nel caso di concorsi di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Se l'impugnazione è inammissibile, ne cessano gli effetti in relazione a tutte le persone indicate nei commi precedenti.

ART. 550.

(*Sospensione dell'esecuzione*).

Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti.

Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di misure di coercizione personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

ART. 551.

(*Rinuncia all'impugnazione*).

Il pubblico ministero può rinunciare all'impugnazione proposta. Egualmente possono rinunciare all'impugnazione da esse proposta le parti private, anche per mezzo di procuratore speciale.

La dichiarazione di rinuncia è presentata ad uno degli organi competenti a ricevere la impugnazione ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

ART. 552.

(*Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione*).

Adempiute le formalità prescritte, il presidente o un giudice da lui delegato o il pretore che ha emesso il provvedimento impugnato dispone senza ritardo la trasmissione degli atti del procedimento, della copia del provvedimento impugnato e dell'atto di impugnazione alla cancelleria del giudice competente a conoscere della impugnazione.

ART. 553.

(*Inammissibilità dell'impugnazione*).

L'impugnazione è inammissibile:

1) quando è stata proposta da chi non ne aveva diritto;

2) quando si tratta di provvedimento inoppugnabile;

3) quando risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dall'articolo 544 ovvero non sono state osservate le disposizioni degli articoli 545, 546, 547 e 548;

4) quando non sono state eseguite le modificazioni previste dagli articoli 536 e 539;

5) quando l'impugnazione è stata proposta da chi non ne aveva interesse;

6) quando vi è stata rinuncia alla impugnazione.

L'inammissibilità è deliberata anche d'ufficio, con ordinanza con la quale il giudice dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

L'ordinanza è notificata a chi propose l'impugnazione e al suo difensore ed è soggetta a ricorso in cassazione.

L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del primo comma, può essere dichiarata nel dibattimento o in sentenza o nel grado successivo di giudizio.

ART. 554.

(*Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione*).

Col provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 549 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che propose l'impugnazione.

L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi è stato prosciolto.

Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili la parte privata soccombente è condannata alle spese.

TITOLO II

APPELLO

ART. 555.

(*Casi di appello dell'imputato*).

L'imputato può appellare contro la sentenza:

1) di condanna;

2) di proscioglimento per estinzione del reato, pronunciata a seguito dell'esclusione di un'aggravante o dell'applicazione di un'attenuante, ovvero a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze;

3) di proscioglimento perché trattasi di persona non imputabile;

4) di proscioglimento per ogni altra causa quando sia stata applicata o possa applicarsi una misura di sicurezza.

Il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica possono appellare contro le sentenze della corte d'assise e del tribunale.

Il procuratore della Repubblica e il rappresentante del pubblico ministero

presso il pretore possono appellare contro le sentenze del medesimo giudice.

Sono inappellabili le sentenze relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda.

ART. 556.

(*Giudice competente*).

Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dal pretore decide la corte d'appello.

Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

ART. 557.

(*Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello*).

In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

ART. 558.

(*Cognizione del giudice di appello*).

L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Quando appellante è il pubblico ministero:

1) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare, quando occorre, misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

2) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronun-

ciare condanna, applicando insieme con la pena gli altri provvedimenti menzionati nel n. 1, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

3) in tutti i casi il giudice che conferma la sentenza può applicare, modificare e escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Quando appellante è il solo imputato il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

In ogni caso, se l'appello dell'imputato è accolto in ordine alle circostanze, al concorso di reati, anche se unificati dal vincolo della continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita.

Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna a norma dell'articolo 175 del codice penale e una o più circostanze attenuanti del reato.

Quando risulta una causa di proscioglimento, il giudice la dichiara indipendentemente dai motivi proposti.

ART. 559.

(Cognizione del giudice sull'appello della sola parte civile).

L'appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato attribuisce al giudice la cognizione solo in ordine alle domande della parte civile ferma restando la pronuncia di primo grado per gli effetti penali.

ART. 560.

(*Inammissibilità per manifesta infondatezza*).

La parte che ritiene manifestamente infondati i motivi presentati dalle altre parti, può chiedere, con atto motivato, che la corte dichiari in camera di consiglio l'inammissibilità della impugnazione.

Il presidente fa notificare alle altre parti ed ai difensori avviso della richiesta, con avvertimento che esse possono presentare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla notificazione.

Scaduto l'ultimo termine, la corte provvede entro i quindici giorni successivi. Se vi è unanimità dei suoi componenti, pronuncia ordinanza di inammissibilità; altrimenti dispone che si proceda al dibattimento.

Si osservano le disposizioni previste nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 553.

ART. 561.

(*Atti preparatori al giudizio*).

Fuori dei casi previsti dagli articoli 553 e 560, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se può ricorrere uno dei casi di estensione dell'impugnazione; ovvero se l'appello è proposto per i soli interessi civili.

È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

ART. 562.

(*Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili*).

Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sull'istanza di provvisoria esecuzione, proposta a norma del

primo comma dell'articolo 512 ovvero l'ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio.

Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca e la sospensione della provvisoria esecuzione.

Su istanza delle stesse parti il giudice d'appello può disporre con ordinanza in camera di consiglio che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave ed irreparabile danno.

ART. 563.

(*Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*).

Se taluna delle parti abbia chiesto nell'atto di appello o nei nuovi motivi presentati a norma dell'articolo 547 la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta nei limiti della richiesta, salvo che quest'ultima sia manifestamente infondata.

Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di inammissibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore ai dieci giorni.

ART. 564.

(*Assunzione di nuove prove*).

Il giudice provvede a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente se nell'atto di appello o nei nuovi motivi indicati nell'articolo 547 è stata chiesta l'assunzione di nuove prove, che non siano irrilevanti.

L'assunzione di nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il decorso del termine per la presentazione dei motivi di appello, è disposta, nei limiti di cui al

primo comma, anche qualora la richiesta sia presentata nel corso del dibattimento.

In base ai risultati delle nuove prove assunte a norma dei commi precedenti, la rinnovazione totale o parziale dell'istruzione dibattimentale può essere disposta anche se non richiesta anteriormente.

ART. 565.

(*Letture dibattimentali*).

Nel dibattimento di appello può essere data lettura, anche d'ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dall'articolo 483 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

ART. 566.

(*Dichiarazione di nullità per omessa o irregolare contestazione*).

Se il fatto per il quale il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza di condanna è diverso da come descritto nell'ordinanza di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, e non è stato osservato quanto disposto negli articoli 489, 492 e 493 il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza e rimette gli atti al giudice di primo grado.

Se nelle ipotesi previste dall'articolo 490 il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza di condanna senza che si sia proceduto alla regolare contestazione, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza nella parte relativa al reato concorrente o alla circostanza ed elimina le relative pene.

Il giudice di appello provvede con sentenza.

Se il giudice di primo grado ha pronunciato condanna per un fatto nuovo non enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, senza che sia stato osservato quanto disposto negli articoli 491 e 492 il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza, disponendo che ne sia data notizia al pubblico ministero che deve promuovere l'azione penale.

ART. 567.

(*Discussione finale*).

Nel caso in cui non si proceda alla rinnovazione totale o parziale dell'istruzione dibattimentale, né ad assunzione di nuove prove, il presidente, esaurita la trattazione delle eventuali questioni preliminari e disposte le letture di cui all'articolo 565 invita le parti alla discussione finale.

Per la discussione si osservano le disposizioni previste dall'articolo 495.

ART. 568.

(*Sentenza*).

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che la azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, decide nel merito, dopo aver ordinato, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento.

Esaurita la discussione il giudice pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

TITOLO III

RICORSO PER CASSAZIONE

Sezione I. — *Casi nei quali si può ricorrere.*

ART. 569.

(*Motivi di ricorso, provvedimenti impugnabili*).

Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme

giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza;

4) mancanza o cantraddittorietà della motivazione nei casi in cui il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o dipende dall'omesso esame delle richieste delle parti ovvero delle prove contrarie a quelle poste a base della decisione.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 535, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

ART. 570.

(*Ricorso dell'imputato*).

L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardino le misure di sicurezza o le spese processuali.

ART. 571.

(*Ricorso del pubblico ministero*).

Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata in grado di appello.

Il procuratore della Repubblica può ricorrere per cassazione contro le sentenze

non appellabili, di condanna o di proscioglimento, pronunciate dal tribunale o dal pretore.

Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 535 e da altre disposizioni di legge.

ART. 572.

(*Cognizione del giudice di cassazione*).

Il ricorso attribuisce al giudice di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

Quando risulta una causa di proscioglimento, la corte di cassazione la dichiara indipendentemente dai motivi proposti. La corte decide altresì le questioni deducibili in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

ART. 573.

(*Sospensione della prescrizione*).

Dalla proposizione del ricorso fino alla pronuncia della sentenza della corte di cassazione, i termini di prescrizione del reato restano sospesi.

Sezione II. — *Procedimento.*

ART. 574.

(*Atti preliminari*).

Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti a norma dell'ordinamento giudiziario.

Il presidente, anche d'ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite, se lo ritiene opportuno per la speciale importanza delle questioni proposte ovvero per dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore.

Il cancelliere trasmette immediatamente gli atti al procuratore generale che deve restituirli almeno quindici giorni prima della udienza. Il cancelliere, inoltre, almeno sessanta giorni prima della data della udienza, ne dà avviso al pubblico ministero ricorrente ed ai difensori nominati per il ricorso ovvero a quelli che hanno assistito le parti nel precedente grado di giudizio. L'avviso contiene anche l'indicazione che il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio.

ART. 575.

(*Nuovi motivi*).

Se il ricorso è stato proposto nelle forme e nei termini previsti dalla legge, il pubblico ministero ricorrente e i difensori possono presentare nuovi motivi fino a quindici giorni prima dell'udienza, presso la cancelleria della corte. Il cancelliere provvede al deposito dei motivi, ponendoli a disposizione delle altre parti.

ART. 576.

(*Procedimento in camera di consiglio*).

Quando è proposta ovvero è rilevata d'ufficio una delle cause di inammissibilità del ricorso la corte di cassazione procede in camera di consiglio.

Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve risolvere un conflitto di competenza, ovvero deve decidere sulla rimessione dei procedimenti, sull'astensione o ricusazione del giudice e su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

Nei casi indicati dai commi precedenti la corte decide con ordinanza sulle conclusioni scritte presentate dal procuratore

generale e dai difensori a norma del quinto comma ferma restando la facoltà per i medesimi di intervenire in camera di consiglio quando sia previsto dalla legge.

Nei casi indicati dal primo comma, la richiesta di inammissibilità del ricorso proposta dal procuratore generale o dal difensore è depositata nella cancelleria della corte. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, gli interessati possono presentare nuovi motivi, nonché memorie in ordine alla richiesta.

Nel giorno stabilito per la decisione, la corte, se non accoglie la richiesta, fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica.

ART. 577.

(Sospensione dell'esecuzione della condanna civile).

A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

ART. 578.

(Difensori).

Le parti private sono rappresentate davanti alla corte di cassazione da difensori iscritti nell'albo speciale della corte medesima. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori. Il difensore può essere nominato nell'atto di ricorso o successivamente.

Al ricorrente che ne sia privo, il presidente del collegio che deve giudicare nomina un difensore d'ufficio con il decreto con cui fissa l'udienza per la discussione.

Quando il ricorso concerne i soli interessi civili, il presidente nomina un difensore al ricorrente se questi ne fa domanda e presenta i documenti richiesti per l'ammissione al potrocinio statale per i non abbienti.

ART. 579.

(*Dibattimento*).

Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori. Il presidente nomina un difensore all'imputato che ne sia privo.

Dopo la requisitoria del pubblico ministero i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono, nell'ordine, le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Sezione III. — *Sentenza.*

ART. 580.

(*Deliberazione e pubblicazione della sentenza*).

La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 499 e 519.

Se non provvede a norma degli articoli 582, 584 e 585 la corte respinge o dichiara inammissibile il ricorso.

La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

ART. 581.

(*Motivazione e deposito della sentenza*).

Conclusa la deliberazione, il presidente o il giudice da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità.

Subito dopo, il cancelliere provvede alla sottoscrizione e al deposito della sentenza.

ART. 582.

(*Sentenza delle sezioni unite*).

Prima della scadenza del termine indicato dal secondo comma dell'articolo precedente, le sezioni unite sono nuovamente convocate in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. La sentenza è sottoscritta da tutti i componenti del collegio.

ART. 583.

(*Rettificazione di errori non determinanti annullamento*).

Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia deve specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti e ordinare che siano comunicate al giudice che pronunciò la sentenza impugnata.

Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la

quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

La disposizione del comma precedente si applica altresì nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la dichiarazione di ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

ART. 584.

(*Annullamento senza rinvio*).

Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

1) se il fatto non costituisce reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

2) se il reato non è di competenza del giudice ordinario;

3) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione;

4) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

5) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 494 in relazione ad un reato concorrente o a una circostanza aggravante;

6) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 494 in relazione ad un fatto nuovo;

7) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;

8) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata ed un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

9) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello;

10) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio, ovvero può essa medesima nei limiti della propria competenza dare i provvedimenti necessari.

ART. 585.

(*Effetti dell'annullamento senza rinvio*).

Nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente la corte ordina che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dal n. 6, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 566; in quello previsto dal n. 8, ordina la esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma se si tratta di una sentenza di condanna ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave; in quello previsto dal n. 9, ordina l'esecuzione della sentenza di primo grado; e in quello previsto dal n. 10, dà i provvedimenti che occorrono.

La corte di cassazione, quando ne è il caso, dichiara la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ordinate con la sentenza annullata.

ART. 586.

(*Annullamento della sentenza ai soli effetti civili*).

La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, la corte annulla la sentenza per i soli effetti civili. Ferma la pronuncia per gli effetti penali, l'azione civile può essere riproposta davanti al giudice civile competente in primo grado.

ART. 587.

(*Annullamento con rinvio*).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 584 e dal primo comma dell'articolo 586:

1) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pro-

nunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

2) se è annullata una sentenza di condanna per fatto diverso a norma del primo comma dell'articolo 494 la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata;

3) se è annullata la sentenza di un giudice istruttore o la sentenza pronunciata dal tribunale in seguito ad appello istruttorio, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o allo stesso tribunale.

Quando la cognizione del fatto per cui è stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;

4) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale o di un pretore, la corte di cassazione dispone il rinvio per il giudizio al corrispondente ufficio che ha sede nel capoluogo di circoscrizione più vicino.

ART. 588.

(*Annullamento parziale*).

Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata d'ufficio ovvero su domanda del presidente del collegio che deve giudicare per rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo collegio, del pretore o della parte privata in-

teressata. La domanda si propone senza formalità.

La corte di cassazione provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

ART. 589.

(*Giudizio di rinvio dopo annullamento*).

Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto stabilito dall'articolo 560.

Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità anche assolute verificatesi nei precedenti giudizi o nell'istruzione.

Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. Lo imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo, deve essere citato ed ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

ART. 590.

(*Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio*).

La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

In ogni caso non possono proporsi motivi di impugnazione non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero la inosservanza della disposizione del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 591.

(*Provvedimenti conseguenti alla sentenza*).

In caso di annullamento con rinvio, il cancelliere della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

In caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

In caso di annullamento senza rinvio, il cancelliere trasmette al giudice indicato nel comma precedente gli atti e la copia della sentenza.

In ogni caso il cancelliere del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte.

ART. 592.

(*Effetti della sentenza sulle misure di coercizione personale*).

Quando in seguito alla pronuncia della corte di cassazione deve cessare una misura di coercizione personale, il cancelliere ne comunica con urgenza il dispositivo al pubblico ministero presso il giudice che aveva pronunciato la decisione impugnata perché dia i provvedimenti occorrenti.

TITOLO IV

REVISIONE

ART. 593.

(*Condanne soggette a revisione*).

È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

ART. 594.

(*Casi di revisione*).

La revisione è ammessa:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

2) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste nell'articolo 3;

3) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove, che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato dev'essere prosciolto a norma dell'articolo successivo;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato.

ART. 595.

(*Limiti della revisione*).

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione, devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere assolto a norma dell'articolo 502 ovvero dev'essere prosciolto a norma degli articoli 501 e 503.

ART. 596.

(*Legittimazione all'istanza di revisione*).

Possono chiedere la revisione:

1) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il con-

dannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;

2) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna o il procuratore generale presso la corte di cassazione. La parte privata interessata può unire la propria istanza a quella del pubblico ministero.

ART. 597.

(*Istanza di revisione*).

L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e dev'essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti nella cancelleria della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'articolo 594, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nel caso indicato dal numero 4 dell'articolo 594, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi previsto.

ART. 598.

(*Declaratoria d'inammissibilità*).

Quando l'istanza è proposta senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 593, 594, 595, 596 e 597 e del secondo comma dell'articolo 604 ovvero risulta manifestamente infondata o irrilevante, la corte d'appello la dichiara inammissibile con ordinanza e può condannare il privato che propose l'istanza al pagamento di una somma non superiore a lire un milione a favore della cassa delle ammende.

Contro tale ordinanza possono ricorrere per cassazione il condannato e colui

che propose l'istanza. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione alla corte d'appello che ha sede nel capoluogo di circoscrizione più vicino.

ART. 599.

(*Sospensione dell'esecuzione*).

La corte d'appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure di coercizione personale previste negli articoli 269, 270, 271 e 272. In ogni caso di inosservanza della misura la corte d'appello revoca l'ordinanza e dispone l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione può ricorrere per cassazione il pubblico ministero, il condannato può ricorrere contro l'ordinanza di revoca.

ART. 600.

(*Giudizio di revisione*).

Il presidente della corte d'appello emette il decreto di citazione e ne dispone la notificazione a norma degli articoli 441 e 442.

Si osservano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II del libro III in quanto siano applicabili nei limiti imposti dall'oggetto dell'istanza di revisione.

ART. 601.

(*Sentenza*).

La sentenza è deliberata secondo le norme stabilite dagli articoli 497, 498, 499 e 500.

Con la sentenza di accoglimento, il giudice dispone la revoca della precedente sentenza di condanna ed indica la formula del proscioglimento.

Il giudice non può pronunciare sentenza di accoglimento per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza di revisione.

Quando l'istanza risulta infondata il giudice la rigetta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali. Quando l'esecuzione è stata sospesa a norma dell'articolo 599 il procuratore generale emette ordinanza di carcerazione se la pena non sia stata interamente eseguita.

ART. 602.

(*Revisione a favore del condannato defunto*).

In caso di morte del condannato dopo la presentazione dell'istanza di revisione, il presidente della corte d'appello nomina un curatore il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato. Se l'istanza era stata proposta in vita del condannato da un suo prossimo congiunto questi diviene curatore di diritto dopo la morte del condannato.

Quando il giudizio di revisione risulta favorevole alla persona deceduta, il giudice ordina che la sentenza sia annotata nell'atto di morte, se da questo risulta che il decesso avvenne in carcere o in luogo destinato a misure di sicurezza detentiva. Tale annotazione è fatta senza ritardo a cura del cancelliere.

ART. 603.

(*Provvedimenti sulle spese e gli effetti civili in caso di accoglimento dell'istanza di revisione*).

La corte di appello, quando pronuncia sentenza di accoglimento dell'istanza di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo precedente, provvede in ordine alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecunia-

rie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile.

ART. 604.

(*Impugnabilità della sentenza*).

Contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione possono proporre ricorso per cassazione coloro che abbiano proposto l'istanza. Può altresì proporre ricorso il procuratore generale, se la sentenza ha accolto l'istanza.

La sentenza che dichiara inammissibile l'istanza o la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova istanza fondata su elementi diversi.

ART. 605.

(*Pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'istanza*).

La sentenza di accoglimento dell'istanza pronunciata nel giudizio di revisione, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto a cura del cancelliere nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza dell'interessato medesimo. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

Su richiesta dell'interessato il presidente della corte d'appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura del cancelliere in un quotidiano nazionale, indicato dall'interessato stesso; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

ART. 606.

(*Riparazione dell'errore giudiziario*).

Chi è stato assolto o prosciolto in sede di revisione, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ha diritto ad

un'equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali o familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante versamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura e di educazione.

ART. 607.

(*Riparazione in caso di morte*).

Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli o sorelle, agli affini entro il primo grado ed alle persone legate da vincolo di adozione o di affiliazione con quella deceduta.

A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma dovrà essere ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate a ciascuna dall'errore.

Il diritto alla riparazione non spetta al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione giudiziale a norma del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile; né alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 dello stesso codice.

ART. 608.

(*Domanda di riparazione*).

La domanda di riparazione è proposta, a pena d'inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della

corte d'appello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 602, ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

ART. 609.

(*Procedimento e decisione*).

La domanda di riparazione è notificata senza ritardo, a cura del cancelliere, al ministero del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte.

La corte d'appello, previo avviso al pubblico ministero e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda e il ministero del tesoro, decide in camera di consiglio osservando le forme sull'articolo 127.

L'ordinanza è notificata al pubblico ministero e a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

Gli interessati che dopo aver ricevuto la notificazione dell'avviso indicato nel secondo comma, non hanno partecipato al procedimento decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.

ART. 610.

(*Risarcimento del danno e riparazione*).

Nel caso previsto dal numero 4 dell'articolo 594, lo Stato che ha corrisposto la riparazione si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

LIBRO VI

ESECUZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

GIUDICATO

ART. 611.

(Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali).

Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

Quando l'impugnazione è ammessa, la sentenza diviene irrevocabile dopo la scadenza dei termini per proporla senza che essa sia stata proposta dalla persona legittimata. Negli altri casi la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui la corte di cassazione ha pronunciato il rigetto del ricorso o l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ovvero è divenuta irrevocabile l'ordinanza di inammissibilità.

Le sentenze istruttorie diventano irrevocabili quando non ricorrono più le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 436.

I decreti penali diventano irrevocabili dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione ovvero dopo che sia divenuta irrevocabile l'ordinanza di inammissibilità.

ART. 612.

(Divieto di un secondo processo).

L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuto irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a processo penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 73 e 359.

ART. 613.

(*Esecuzione delle sentenze e dei decreti penali*).

Salvo quanto previsto dagli articoli 431 e 504 le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

Le sentenze istruttorie anche se revocabili a norma dell'articolo 436 hanno forza esecutiva quando non sono più soggette ad impugnazione.

Il cancelliere del giudice competente a norma delle disposizioni del titolo seguente, trasmette senza ritardo al pubblico ministero l'estratto della sentenza o la copia del decreto penale.

ART. 614.

(*Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno*).

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto sussiste e che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.

ART. 615.

(*Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo*).

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale.

La medesima efficacia consegue altresì nel giudizio amministrativo per responsabilità disciplinare.

CAPO II

PROCEDIMENTO

ART. 616.

(Funzioni del pubblico ministero).

Il pubblico ministero presso il giudice della esecuzione o presso il magistrato o la sezione di sorveglianza, promuove d'ufficio l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

Il pubblico ministero può intervenire e proporre le sue richieste al giudice competente in tutti i procedimenti di esecuzione.

Quando occorre, egli può chiedere il compimento di singoli atti ad un ufficio del pubblico ministero di altra sede.

ART. 617.

(Promovimento dell'esecuzione di pene e di misure di sicurezza detentive).

Per l'esecuzione di pene o di misure di sicurezza detentive il pubblico ministero emette ordine di carcerazione o di internamento. L'ordine contiene le generalità della persona condannata o a cui è stata applicata una misura di sicurezza o quanto altro valga ad identificarla, l'imputato e il dispositivo che risultano dalla sentenza o dal decreto penale nonché l'ordine di condurre il condannato o il prosciolto in un istituto di esecuzione o, provvisoriamente, in un istituto di custodia. L'esecuzione dell'ordine è compiuta a norma degli articoli 266 e 283.

Se non vi è sospetto di fuga e la durata della pena da eseguire non è superiore a sei mesi, prima di emettere l'ordine di carcerazione il pubblico ministero fa notificare al condannato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Nei confronti dei membri del Parlamento e dei giudici della corte costituzionale non si può promuovere l'esecuzione di pene o di misure di sicurezza de-

tentive, in mancanza di autorizzazione. Eguale autorizzazione è richiesta per mantenere in detenzione un membro del Parlamento o un giudice della corte costituzionale in esecuzione di una sentenza.

ART. 618.

(*Promovimento dell'esecuzione di altre misure di sicurezza*).

Per l'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive e patrimoniali, il pubblico ministero presenta richiesta al giudice competente.

ART. 619.

(*Promovimento dell'esecuzione di pene accessorie*).

Per l'esecuzione di pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, comunica il dispositivo della sentenza di condanna, indicando le pene accessorie da eseguire qualora non risultano dal dispositivo, agli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al giudice civile competente.

Quando vi è stato riconoscimento di una sentenza penale straniera, all'eventuale applicazione di pene accessorie provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha dichiarato il riconoscimento.

ART. 620.

(*Organi e procedimento di esecuzione*).

Il giudice dell'esecuzione, il magistrato e la sezione di sorveglianza, nelle materie di loro competenza previste da questo codice, procedono, a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, a norma dell'articolo 127.

Quando occorre assumere prove, si procede in contraddittorio nel corso della udienza in camera di consiglio. Ai fini del giudizio sulla pericolosità sono acquisite le risultanze dell'osservazione scientifica prevista dalla legge penitenziaria e delle indagini compiute nel processo di cognizione.

In deroga al disposto del quinto comma dell'articolo 127 il ricorso contro l'ordinanza ne sospende l'esecuzione, salvo che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

Per la proposizione del ricorso si osservano, in quanto applicabili le disposizioni generali sulle impugnazioni e per la decisione quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

CAPO III

SPESE PROCESSUALI

ART. 621.

(Anticipazione delle spese).

Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.

Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 622.

(Spese della custodia provvisoria).

Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia provvisoria, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

Se la custodia provvisoria supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.

ART. 623.

(*Provvedimenti in caso d'insolvibilità*).

Il cancelliere del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato, comunica per le necessarie informazioni le generalità dell'obbligato dichiarato insolvibile all'ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l'ammontare del credito.

L'ufficio di polizia tributaria assume prontamente informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità comunica senza ritardo le informazioni al cancelliere che gliele ha richieste, il quale procede sollecitamente al recupero del credito.

ART. 624.

(*Spese per la pubblicazione di sentenze nei giornali ed obbligo di inserzione*).

Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale deve pubblicare senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi di tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per la esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale designato, deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata od autorizzata a provvedervi, previa anticipazione della spesa per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.

La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale da unirsi a ciascuna copia di questo e in unico contesto esattamente riprodotto.

Se il direttore o il vice direttore responsabile del giornale contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia a pagare una somma fino a lire un milione a favore della cassa delle ammende.

ART. 625.

(*Controversie sulle spese processuali*).

Se sorge controversia sull'attribuzione o sulla liquidazione delle spese di cui agli articoli precedenti, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione che provvede con le forme stabilite dall'articolo 127.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CAPO I

Giudice dell'esecuzione.

ART. 626.

(*Competenza del giudice dell'esecuzione*).

Salvo diversa disposizione di legge, la competenza a conoscere le materie attribuite al giudice dell'esecuzione appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale ovvero, in caso di pluralità, quello di tali provvedimenti divenuto irrevocabile per ultimo. Se è stato proposto appello, la competenza appartiene al giudice di secondo grado in caso di riforma della sen-

tenza impugnata, salvo che la riforma riguardi soltanto le disposizioni civili.

Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nel comma precedente, negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

Se il giudice competente è la corte di assise o la corte di assise di appello, durante la chiusura della sessione provvede rispettivamente il tribunale o la corte di appello. Quando vi è stato riconoscimento di sentenza penale straniera, è competente la corte di appello che lo ha dichiarato.

ART. 627.

(*Dubbio sull'identità della persona detenuta o internata*).

Se sorge dubbio sull'identità della persona detenuta o internata il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione, anche a mezzo della polizia giudiziaria. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi la esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità personale rimane incerta, provvede a norma dell'articolo 73.

ART. 628.

(*Persona condannata per errore di nome*).

Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme indicate nell'articolo 129 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome nel procedimento stesso; altrimenti provvede ai

sensi del numero 3 dell'articolo 594. In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.

ART. 629.

(Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona).

Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice dell'esecuzione dichiara doversi eseguire la sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.

Quando le pene irrogate sono di specie diversa, se si tratta di pene pecuniarie e di pene detentive, si applica la pena pecuniaria; tuttavia, nel caso di conversione, la reclusione o l'arresto non possono superare la durata della pena detentiva irrogata nell'altra sentenza. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa si applica la pena di minore entità.

Quando le pene irrogate sono identiche, si ordina l'esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile per prima. Si tiene conto dell'eventuale applicazione di pene accessorie e degli altri effetti penali.

Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali ovvero di sentenze e di decreti.

Se più sentenze di proscioglimento sono state emesse dal giudice istruttore nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice dell'esecuzione dichiara doversi eseguire la sentenza più favorevole, revocando le altre. Nello stesso modo si provvede in caso di più sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio. Se una sentenza di proscioglimento è stata emessa dal giudice istruttore e altra sentenza di proscioglimento è stata pronunciata in giudizio, è dichiarata esecutiva quest'ultima.

Se si tratta di una sentenza di proscioglimento anche emessa dal giudice istruttore e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice dichiara doversi eseguire la sentenza di proscioglimento, revocando le decisioni di condanna.

ART. 630.

(*Questioni sul titolo esecutivo*).

Quando il giudice dell'esecuzione accerta che la sentenza o il decreto penale mancano o non sono divenuti esecutivi, lo dichiara con ordinanza e dispone, se occorre, la liberazione del detenuto. Dispone inoltre la rinnovazione della notificazione della sentenza per estratto o del decreto.

La rinnovazione è disposta anche quando l'imputato è stato illegittimamente dichiarato irreperibile.

Il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al giudice di cognizione competente, qualora l'imputato abbia proposto impugnazione; altrimenti trasmette gli atti al pubblico ministero affinché promuova nuovamente l'esecuzione.

Qualora l'interessato proponga contemporaneamente incidente di esecuzione e impugnazione contro lo stesso provvedimento, il giudice dell'esecuzione, se rileva che la sentenza o il decreto penale mancano o non sono divenuti esecutivi, sospende l'esecuzione e adotta i provvedimenti conseguenti, senza pregiudizio per la decisione del giudice dell'impugnazione.

ART. 631.

(*Concorso di reati e cumulo di pene*).

Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il giudice dell'esecuzione determina la pena da eseguirsi, in base ai criteri stabiliti dal codice penale.

Questa disposizione si applica anche quando taluno dei provvedimenti indicati dal comma precedente è stato pronunciato da un giudice speciale.

ART. 632.

(*Continuazione del reato*).

Il condannato con più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti, può chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione del secondo comma dell'articolo 81 del codice penale.

Il giudice diminuisce la pena complessiva, prendendo a base quella applicata con la condanna più grave e, quando ne ricorrano le condizioni, concede la sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Adotta, infine, ogni altro provvedimento conseguente.

ART. 633.

(*Differimento dell'esecuzione della pena*).

Il giudice dell'esecuzione dà i provvedimenti necessari al differimento dell'esecuzione della pena e alla relativa revoca nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Ordina, quando occorra, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

ART. 634.

(*Applicazione dell'amnistia e dell'indulto*).

L'amnistia deve essere applicata, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è determinata l'esecuzione della pena.

L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto

mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

Il giudice dell'esecuzione provvede altresì quando occorre, a norma dell'articolo 210 del codice penale.

Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza senza formalità. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice il pubblico ministero e il condannato.

Il magistrato di sorveglianza può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto anche prima che essa sia definitivamente ordinata dal giudice che applica l'amnistia e l'indulto.

ART. 635.

(*Revoca della sentenza per abolizione del reato*).

Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che il fatto non è preveduto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Allo stesso modo provvede quando sia stata emessa sentenza di proscioglimento per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

ART. 636.

(*Revoca di altri provvedimenti*).

La revoca della sospensione condizionale della pena, dell'amnistia o dell'indulto condizionati o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nei casi previsti dalla legge, qualora non sia stata disposta durante il giudizio per un nuovo reato, con la sentenza del giudice che vi procede, è disposta dal giudice dell'esecuzione.

ART. 637.

(*Falsità di documenti*).

Quando la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata, accertata a norma dell'articolo 509 non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può fare istanza al giudice dell'esecuzione, perché la dichiari.

La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando sia chiesta per un legittimo interesse.

Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente ad una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, il cancelliere lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando venga richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice dell'esecuzione o il presidente del collegio, dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

ART. 638.

(*Iscrizione nel casellario giudiziale*).

Sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario giudiziale raccoglie e conserva, a norma delle

leggi speciali e dei regolamenti, l'estratto dei provvedimenti emessi dai giudici ordinari o speciali e concernenti:

1) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze e i decreti penali di condanna appena divenuti irrevocabili;

b) le ordinanze emesse dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna e l'applicazione dell'amnistia;

c) le sentenze non più soggette ad impugnazione, che abbiano prosciolto l'imputato, per perdono giudiziale o per difetto di imputabilità, o che abbiano disposto una misura di sicurezza;

2) nella materia civile: le sentenze passate in giudicato che abbiano pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; le sentenze con le quali l'imprenditore sia stato dichiarato fallito; quelle di omologazione del concordato e quelle che abbiano revocato il fallimento o dichiarato la riabilitazione del fallito;

3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti nel n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti previsti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per una delle misure alternative alla detenzione o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

ART. 639.

(*Eliminazione delle iscrizioni*).

Le iscrizioni nel casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottant'anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

1) alle sentenze di condannato revocate a seguito di revisione;

2) alle sentenze di proscioglimento indicate nella lettera *c*) del n. 1 dell'articolo 638, trascorsi dieci anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell'articolo 157 del codice penale;

3) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175, del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con ordinanza, anche la relativa iscrizione è eliminata.

ART. 640.

(*Certificati del casellario giudiziale*).

Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere il predetto certificato concernente l'indiziato di reato.

Successivamente, il pubblico ministero e il difensore possono richiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo, concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per fini indicati nell'articolo 229.

Nei certificati spediti per ragioni di elettorato, non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.

ART. 641.

(*Certificati richiesti dall'interessato*).

La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

Nei certificati spediti a richiesta dell'interessato non si fa menzione:

1) della condanna della quale è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato nei casi indicati nell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

2) di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiunta ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a suo carico alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;

3) della condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, iscritta ai sensi della lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 638, e, fuori del caso predetto, della condanna per reato che, per esservi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell'articolo 167 del codice penale, è rimasto estinto;

4) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dagli articoli 544, 556, 573 e 574 del codice penale;

5) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata la amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che sia stata in seguito revocata;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati;

7) delle sentenze con le quali è stato concesso il perdono giudiziale;

8) delle ordinanze riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento, quando sono stati revocati;

9) dei provvedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 638;

10) della condanna durante la cui esecuzione sia stata disposta una misura alternativa alla pena detentiva.

Quando la condanna deve essere menzionata, il certificato reca altresì l'indicazione delle cause di estinzione della pena indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 638.

ART. 642.

(*Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati*).

Quando sorge controversia sull'applicazione di ciò che è disposto negli articoli precedenti, decide il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale, quale giudice dell'esecuzione.

ART. 643.

(*Esecuzione delle pene pecuniarie*).

Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il giudice dell'esecuzione dispone la conversione della pena suddetta in pena detentiva a norma del codice penale. Trasmette inoltre gli atti alla sezione di sorveglianza competente a disporre il regime di semilibertà. Il procuratore generale ordina l'esecuzione del relativo provvedimento.

ART. 644.

(*Altre sanzioni pecuniarie*).

Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie e per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria o in conseguenza della dichiarazione dell'inammissibilità o di rigetto di una impugnazione o di una istanza, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

La revoca della sanzione disciplinare, quando non è vietata, è richiesta non oltre il termine degli atti di istruzione o di ciascuna fase del giudizio, al giudice che l'ha inflitta.

Le altre sanzioni sono irrevocabili.

La condanna al pagamento della sanzione disciplinare diviene esecutiva nel giorno della scadenza dei termini per la sua eventuale revoca. L'esecuzione si compie nei modi previsti per quella delle pene pecuniarie, esclusa in ogni caso la conversione di una misura di coercizione personale.

ART. 645.

(*Competenza suppletiva*).

Oltre che nei casi di cui agli articoli precedenti, il giudice dell'esecuzione provvede ad adottare ogni altra decisione concernente l'estinzione del reato dopo la condanna, l'estinzione della pena, le pene accessorie, la confisca e la restituzione delle cose sequestrate ovvero in ogni altro caso analogo.

CAPO II

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

ART. 646.

(*Competenza della magistratura di sorveglianza*).

La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al magistrato o alla sezione del

luogo in cui ha sede l'istituto dove si trova detenuto o internato l'interessato al momento della richiesta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. Se l'interessato è libero, si ha riguardo, anche nel caso di impugnazione, al luogo dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado; se vi sia pluralità di sentenze si ha riguardo al luogo dove è stata pronunciata quella di primo grado divenuta irrevocabile per ultima.

Quando vi è stato riconoscimento di sentenza penale straniera e l'interessato non si trova già in uno dei predetti istituti, è competente la sezione di sorveglianza presso la corte di appello che ha dichiarato il riconoscimento.

ART. 647.

(*Computo della custodia provvisoria o di altro periodo di detenzione nella durata della pena o della misura di sicurezza detentiva*).

Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena o la misura di sicurezza detentiva da eseguire, computa la custodia provvisoria in carcere o in ospedale psichiatrico disposta per lo stesso od altro reato, a norma del quarto e quinto comma dell'articolo 276.

Quando una condanna è successivamente revocata per revisione o a norma dell'articolo 635, ovvero quando ne è cessata l'esecuzione per amnistia, il magistrato di sorveglianza computa il periodo di detenzione già subita nella durata della pena o della misura di sicurezza detentiva applicata per altro reato precedentemente commesso.

Nei casi previsti dai commi precedenti non si applicano le disposizioni sulla riparazione dell'ingiusta detenzione dell'errore giudiziario.

ART. 648.

(*Provvedimenti relativi alla grazia*).

La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo con-

giunto o dal tutore o dal curatore o dal presidente del consiglio di disciplina ovvero da un avvocato o procuratore legale appositamente incaricato ed è presentata al magistrato di sorveglianza; se è presentata ad altro ufficio, questo la trasmette senza ritardo al predetto giudice.

Il magistrato di sorveglianza, senza formalità di procedura, presa visione della cartella personale, acquisite le informazioni del centro di servizio sociale ed ogni altro elemento di giudizio ritenuto utile, esprime motivato parere e dispone la trasmissione degli atti al Ministero di grazia e giustizia. Quando l'esecuzione non sia ancora iniziata, tale parere è espresso dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione.

Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero ne cura l'esecuzione, ordinando quando ne è il caso la liberazione del condannato e provvede affinché ne sia fatta annotazione sull'originale della sentenza o del decreto penale. Nei casi previsti dall'articolo 210 del codice penale, provvede la sezione di sorveglianza.

In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 634.

ART. 649.

(*Misure di sicurezza*).

Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali disposte dalla sezione di sorveglianza nonché di quelle patrimoniali, esclusa la confisca.

ART. 650.

(*Disposizioni speciali per la cauzione di buona condotta*).

Il magistrato di sorveglianza applica la cauzione di buona condotta ai sensi degli articoli 237, 238 e 239 del codice penale, quando la stessa può essere disposta dopo la sentenza irrevocabile. Decide sugli eventuali incidenti sollevati dagli interessati.

ART. 651.

(Provvedimenti concernenti le misure di sicurezza).

La sezione di sorveglianza è competente ad adottare i provvedimenti concernenti le misure di sicurezza personali a norma del codice penale, anche quando esse non siano state applicate dal giudice della cognizione, premessa quando occorre la declaratoria di delinquente abituale o professionale. È altresì competente ad accertare l'identità personale dell'interessato ai fini di tali provvedimenti.

La sezione di sorveglianza provvede su richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, od anche d'ufficio.

I provvedimenti indicati nel primo comma sono impugnabili dinanzi alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la sezione di sorveglianza. Per la proposizione dell'appello si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e per la decisione quelle contenute nell'articolo 620 in quanto applicabili.

La cognizione della corte d'appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; quando non sia proposto appello dal pubblico ministero, il provvedimento impugnato può essere modificato soltanto in favore dell'interessato.

ART. 652.

(Disposizioni speciali per la libertà vigilata).

Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.

Designa altresì le persone o l'istituto a cui deve essere affidato l'infermo di mente nel caso previsto dall'articolo 632 dello stesso codice, prescrivendo, anche successivamente, obblighi particolari alla sua custodia ed al suo trattamento.

Dell'atto di affidamento è compilato verbale nel quale la persona o il rappresentante dell'istituto dichiara di assogget-

tarsi agli obblighi. In caso di trasgressione, tali persone possono essere condannate al pagamento di una somma fino a lire un milione a favore della cassa delle ammende.

Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all'interessato e alle persone indicate nel comma precedente, con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, la sezione di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

ART. 653.

(*Vigilanza degli organi incaricati*).

Copia delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale, nonché al centro di servizio sociale.

Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso da quello assegnatogli. Quando la sorveglianza è stata affidata agli organi di polizia, egli deve informarli di ogni mutamento dell'abitazione scelta nell'ambito del comune.

In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, provvede la sezione di sorveglianza a norma dell'articolo 231 del codice penale.

La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità. Nel caso di inosservanza di questa disposizione, l'interessato può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza.

ART. 654.

(*Disposizioni speciali per il divieto di soggiorno*).

Il provvedimento della sezione di sorveglianza che vieta il soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233

del codice penale è immediatamente comunicato dal cancelliere agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto alla sezione di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

ART. 655.

(*Liberazione condizionale*).

Sulla istanza di liberazione condizionale presentata a norma degli articoli 176 e 230 n. 2 del codice penale decide la sezione di sorveglianza.

Se l'istanza è respinta non può essere riproposta prima di tre mesi dal giorno della notificazione del provvedimento.

Se trattasi di condannato all'ergastolo l'istanza non può essere rinnovata prima di sei mesi.

La liberazione condizionale, nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale, è revocata dall'organo che l'ha concessa.

ART. 656.

(*Riabilitazione*).

La sezione di sorveglianza ad istanza dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se si tratta di condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti.

Se la sentenza non è stata pronunciata da un giudice dello Stato la competenza appartiene alla sezione della circoscrizione dove ha sede il competente ufficio del casellario giudiziale.

Nella domanda sono indicati gli elementi da cui possa dedursi la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo 179 del codice penale. La sezione di sorveglianza acquisisce la documentazione necessaria.

Se l'istanza è respinta non può essere riproposta prima di due anni dal giorno in cui l'ordinanza è divenuta irrevocabile.